


**UNIVERSITA' DI PISA**

**FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA**



**LA RESPONSABILITA' CIVILE IN AMBITO  
SPORTIVO**

**Il candidato:  
Francesca Cardini**

**Il Relatore:  
Chiar.mo Prof.  
Luciano Bruscutta**

**Anno Accademico 2007/2008**

## INDICE

Introduzione.....	1
Capitolo primo.....	3
LO SPORT	
1. - Il concetto di “sport” .....	3
2. - Rilevanza giuridica del fenomeno sportivo e suoi rapporti con l’ordinamento giuridico statale.....	8
2.1. - I soggetti dell’ordinamento sportivo .....	9
2.2. - Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale .....	10
Capitolo secondo .....	16
LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA	
1. - Nozione di responsabilità civile sportiva in relazione alla responsabilità civile in generale .....	17
1.2. - La responsabilità civile sportiva.....	20
1.3. - La colpa sportiva: fondamento e criteri di valutazione.....	24
1.4. - Le c.d. regole tecniche .....	25
1.5. - Il rischio sportivo .....	32
1.6. - Rapporto tra referto arbitrale e giudizio di responsabilità in sede ordinaria.....	36
2. - Le varie ipotesi di responsabilità civile sportiva: elencazione. Responsabilità dell’atleta; responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive; responsabilità dei gestori di impianti sportivi.....	37
3. - Rapporto tra responsabilità civile sportiva e art. 2050 codice civile .....	40
4. - Responsabilità dei partecipanti ad un evento sportivo.....	46
4.1. - Responsabilità dell’atleta verso i terzi non partecipanti alla competizione.....	51
5. - Responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive..	55
6. - Responsabilità dei gestori di impianti sportivi.....	64
7. - Responsabilità delle società sportive .....	67
8. - Un quadro complessivo della responsabilità civile sportiva.....	71
Capitolo terzo. ....	75
MINORI E RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA	
1. - Le regole degli articoli 2047 e 2048 cod. civ. in generale e in relazione allo sport .....	75
2. - Responsabilità dei genitori.....	79
3. - Responsabilità degli istruttori .....	82

3.1. - Responsabilità degli insegnanti di educazione fisica .....	89
Capitolo quarto. ....	93
I DANNI DA ATTIVITA' SPORTIVA: TIPOLOGIE E CRITERI DI LIQUIDAZIONE	
1. - Risarcimento del danno subito dall'atleta .....	93
2. - Risarcimento del danno subito da società o enti sportivi .....	99
Capitolo quinto. ....	103
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	
1. - Considerazioni conclusive .....	103
BIBLIOGRAFIA .....	106
GIURISPRUDENZA .....	111

# **LA RESPONSABILITA' CIVILE SPORTIVA**

## **Introduzione.**

Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato a far parte della vita quotidiana sin dai tempi antichi, col tempo ha visto un crescente interessamento da parte dello studioso del diritto e sebbene manchi, ad oggi, una definizione giuridicamente rilevante di tale attività, non pochi sono invece i punti di contatto con l'ordinamento giuridico statale, sia dal punto di vista del diritto civile, che del diritto penale e del diritto pubblico.

Accostare il fenomeno sportivo al concetto di responsabilità può apparire una sorta di contraddizione, un binomio imperfetto, evocando il primo, un'attività ludica a cui l'uomo si dedica ai fini del mantenimento della propria forma fisica e della propria salute, rimandando, invece, la seconda a significati di tutt'altro tipo, quali la violazione di regole o precetti a cui possono fare seguito effetti sul piano processuale e/o risarcitorio. Se pensiamo alla frequenza delle lesioni che accadono durante l'esercizio dello sport, possiamo certamente intuire come l'attività sportiva sia rilevante in ambito civile, trovando la collocazione dei danni ad essa conseguenti nell'ampio contenitore della responsabilità civile sportiva. Tale espressione starebbe ad indicare tutti quei fatti posti in essere da soggetti impegnati nella pratica sportiva, o che gravitano intorno ad essa (si pensi, a voler ricordare solo le ipotesi più significative, agli

atleti, agli organizzatori di manifestazioni sportive, ai gestori di impianti sportivi, alle società sportive, agli istruttori, ai genitori e al medico sportivo), che comportano conseguenze dannose ed ingiuste nei confronti di altri soggetti, partecipanti o non, alla competizione.

Alla luce di quanto sopra, si cercherà di fornire nel presente lavoro una trattazione dell'argomento che, dopo una sommaria ma necessaria introduzione circa i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, tocchi gli aspetti più significativi della materia.

Particolare riflessione verrà quindi prestata alla nozione di responsabilità civile sportiva e ai suoi rapporti con la clausola generale di responsabilità, alla luce delle ricostruzioni dottrinarie che hanno esaminato il tema dell'autonomia concettuale di essa rispetto alla nozione di responsabilità civile *tout court*, passando poi attraverso l'analisi dei criteri peculiari (il c.d. rischio sportivo e le regole tecniche) di valutazione del concetto di "colpa sportiva", caratterizzanti il regime di responsabilità dei partecipanti alla competizione.

Chiarito il significato e l'ambito di applicazione della responsabilità civile sportiva, e dopo aver affrontato il tema del possibile inquadramento di talune attività del mondo dello sport nella categoria delle attività pericolose, si passerà ad analizzare il regime giuridico di responsabilità delle figure più significative che gravitano in tale ambiente, quali gli atleti, gli organizzatori di manifestazioni sportive, i gestori di impianti sportivi, le società sportive, gli istruttori ed i genitori, questi ultimi anche in riferimento alla responsabilità civile sportiva nei loro rapporti con i minori.

A conclusione del lavoro, e senza pretesa di completezza, dedicheremo un breve cenno alla tematica dei danni conseguenti ad attività sportiva, descrivendone le varie tipologie ed i criteri per loro quantificazione, in riferimento alle casistiche giurisprudenziali più degne di nota in materia.

## Capitolo primo

### LO SPORT

*Sommario: 1. Il concetto di “sport”. - 2. Rilevanza giuridica del fenomeno sportivo e suoi rapporti con l’ordinamento giuridico statale. - 2.1. I soggetti dell’ordinamento sportivo. - 2.2. Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.*

**1. - Il concetto di “sport”** - Per poter correttamente affrontare il tema della responsabilità civile in ambito sportivo, occorre preventivamente tentare di dare una definizione dello stesso concetto di “sport” e, successivamente, inquadrare il fenomeno sportivo all’interno dell’ordinamento giuridico statale.

Lo sport è indubbiamente un fenomeno variegato e multiforme che da sempre ha caratterizzato le varie epoche storiche fin dai tempi più remoti (come non ricordare l’importanza della pratica sportiva in popolazioni come gli antichi Greci e Romani).

Il concetto di “sport” rimanda ad attività umane diverse ed eterogenee tra loro, difficilmente inquadrabili e classificabili in maniera univoca.

La complessità del fenomeno sportivo è stata studiata da più angolazioni e da più discipline di settore, sottolineandosi, di conseguenza, le varie funzioni che allo sport sono state riconosciute quali quella ludica, agonistica, educativa, socioeconomica e politica, solo a voler ricordare le più importanti.

Il termine “sport”, “non indicando direttamente un bene della vita, ma essendo il portato di complesse elaborazioni concettuali, risulta al tempo stesso tra i più generici e polisensibili”<sup>1</sup>.

Conseguentemente, data la mancanza di una definizione di sport universalmente accettata, è il significato del comune parlare che assume rilevanza definitoria, ricomprendendosi, sotto la nozione di attività sportiva, numerose azioni che, sebbene diverse tra loro, sono comunque riconducibili ad un comune denominatore: quello di attività svolta per svago, sottolineandosi, in tal modo, l’aspetto non utilitaristico dell’attività<sup>2</sup>.

Lo sport<sup>3</sup> indica quindi un comportamento umano posto in essere senza alcuna reale necessità o intenti pratici immediati ma solo per divertimento.

Viene comunemente definito come “l’insieme delle gare e degli esercizi compiuti individualmente o in gruppo come manifestazione agonistica o per svago o per sviluppare l’agilità del corpo”<sup>4</sup>.

Lo sport, espressione del costume e dei nostri tempi, si è col tempo evoluto a fenomeno di massa con ampie rilevanze economiche, ed ha assunto oggi una duplice qualificazione: sport “istituzionalizzato”, finalizzato all’agonismo programmatico e svolto all’interno dei circuiti federali, e sport che raggruppa tutte le restanti attività svolte al di fuori di tali circuiti, il c.d. “sport per tutti”<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Coccia, *Diritto dello sport*, Firenze, 2004, 1

<sup>2</sup> Si veda Giampetraglia, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, Napoli, 2002, 6

<sup>3</sup> Da ricordare come il termine sport derivi probabilmente dal francese *desport*, divertimento, a riprova della radice ludica del fenomeno sportivo.

<sup>4</sup> Zingarelli, *Vocabolario della lingua italiana*, Milano, 2002

<sup>5</sup> Si rimanda a Coccia, *Diritto dello sport*, cit., 3

Quel che appare però sorprendente è che, ancor oggi, avendo assunto lo sport una notevole rilevanza sociale già dalla seconda metà del secolo scorso, manchi una definizione giuridicamente rilevante di tale fenomeno.

Non pochi, infatti, sono i punti di contatto tra fenomeno sportivo ed ordinamento statale che richiedono, da parte del giurista, un'analisi attenta ed approfondita.

*In primis* la nostra Costituzione che, seppur indirettamente<sup>6</sup>, favorisce la pratica sportiva alla luce della lettura dell' art. 32<sup>7</sup>, relativo al diritto alla salute, coordinato con l'art. 3, 2° comma<sup>8</sup>, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità del singolo.

Se consideriamo inoltre la frequenza delle lesioni che accadono durante l'esercizio della pratica sportiva, non possiamo certamente ignorare quanta rilevanza assuma il fenomeno sportivo sia per il diritto civile<sup>9</sup> che per il diritto penale.

Particolare attenzione si deve porre ai limiti imposti dall'art. 5 del codice civile in tema di atti di disposizione del proprio corpo, vietati

---

Basti ricordare come il concetto di sport per tutti, nato nella seconda metà del Novecento, a seguito del dibattito sul tempo libero e sui compiti dello Stato Sociale, abbia raggiunto il suo riconoscimento anche in ambito comunitario con la prima Carta europea dello sport del 1976 che ha riconosciuto a ciascuno il diritto di praticare qualsiasi forma di attività sportiva, da quelle competitive a quelle ricreative.

<sup>6</sup> La nostra Costituzione, a differenza di altre Costituzioni europee più recenti, (ad es. la Costituzione greca e quella portoghese, entrambe dei primi anni settanta), non contiene un espresso riconoscimento del diritto alla pratica sportiva, ma si può senz'altro ritenere che esso abbia assunto, quanto meno implicitamente, rango di interesse meritevole di tutela.

E' evidente, infatti, come lo sport influenzi notevolmente quelli che la nostra Costituzione indica come diritti fondamentali dei cittadini, *in primis* il diritto alla salute, della formazione personale e sociale, delle attività culturali ed educative.

<sup>7</sup> Art. 32, 1° comma, Cost. "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti".

<sup>8</sup> Art. 3, 2° comma, Cost. "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

<sup>9</sup> In particolare, per quel che qui ci interessa approfondire, ricordiamo la tematica della responsabilità civile aquiliana ex art. 2043 codice civile, risarcimento del danno, connessa all'esercizio di attività sportive che vede coinvolti, a vario titolo, diversi soggetti, partecipanti e non, all'attività sportiva.



dal nostro ordinamento quando “cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica”<sup>10</sup>.

Anche il diritto pubblico è interessato allo studio del fenomeno “sport”, atteso il rapporto di reciproco riconoscimento che si viene a creare tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

Per poter proficuamente affrontare il tema della responsabilità civile in ambito sportivo, si è tentato di elaborare una classificazione delle varie attività sportive che, lungi dal voler essere esaustiva, data la numerosità e varietà delle stesse, parrebbe utile per far chiarezza ed inquadrare correttamente il fenomeno sportivo, onde tentare di identificare delle categorie principali all’interno delle quali si potranno collocare gli sport di futura nascita<sup>11</sup>.

Sono state individuate<sup>12</sup> tre categorie principali, funzionalmente connesse alla natura dello sport praticato: sport a contatto “necessario”, (sport a contatto fisico tra i partecipanti previsto e prescritto dai relativi regolamenti, ad esempio boxe, arti marziali); sport “senza contatto” (ad esempio tennis, pallavolo); sport a “contatto eventuale”, ossia sport dove il contatto è ammesso ma limitatamente e, comunque, entro il rispetto dei regolamenti emanati dalle rispettive Federazioni (ad esempio calcio, basket).

---

<sup>10</sup> L’attività sportiva, lecita e tutelata dal nostro ordinamento, può entrare in conflitto con altri valori parimenti tutelati costituzionalmente (*in primis* il diritto alla salute), specialmente nel caso di sport violenti e/o pericolosi.

Pare opportuno pertanto individuare quale siano i limiti che possono essere posti alla libertà di disporre del proprio corpo, contemperando l’istanza di libertà del singolo con l’esigenza di salvaguardia della persona.

A tal proposito si veda Benedetti, *Sport violento – sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno*, in Breccia – Pizzorusso, *Atti di disposizione del proprio corpo*, a cura di Romboli, Pisa, 2007, 374

<sup>11</sup> Si rimanda a Benedetti, *Sport violento – sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno*, cit., 369 “I suddetti criteri cui si è accennato possono combinarsi tra loro assai variamente, per cui si può affermare con ragionevole certezza che ogni sport è un *unicum*, con caratteri specifici e definiti, e perciò assai difficilmente apparentabile ad altri. Emerge quindi un quadro complessivo assai frastagliato. Le diverse attività sportive possono essere ricondotte entro una definizione unitaria molto generica”.

<sup>12</sup> Si veda Frau, *La responsabilità sportiva*, in *Il diritto civile nella giurisprudenza*, Torino, 1988, 410 “Pare evidente che il rischio di lesioni si prospetti più concreto in quelle discipline in cui la violenza si palesi necessaria al concreto e leale esercizio dell’attività sportiva stessa”.

Altri possibili criteri, non esaustivi, di classificazione dell'attività sportiva, possono essere quelli che distinguono tra sport agonistici e non agonistici, tra sport individuali e sport di squadra, tra sport professionistici e sport dilettantistici.

All'interno del fenomeno "attività sportiva", si è tentato di individuare, non senza difficoltà, la categoria degli sport pericolosi e/o violenti<sup>13</sup>, così come la categoria degli sport tradizionali e quella degli sport estremi, (solo per fare alcuni esempi il kiteskiing, il bungee jumping, lo skysurfing), spesso questi ultimi collegati alla nozione implicita di "pericolosità".

Distinzione, quest'ultima, piuttosto sociologica che tecnica, infatti non si può certamente ritenere che alcuni sport classificati "estremi" siano certamente più pericolosi di quelli tradizionali, sia facendo riferimento alla sfera dei danneggiati (stessi atleti e/o terzi), sia considerando il fatto che, mentre alcuni sport sono senz'altro riconducibili a questa categoria, ve ne sono altri che invece mal si prestano ad una classificazione di questo genere, in quanto non riconducibili all'equazione "sport violenti – sport pericolosi"<sup>14</sup>.

Più logico parrebbe prendere atto del fatto che l'attività sportiva, proprio per le sue caratteristiche di agonismo, competizione e sfida tra i soggetti che la praticano, abbia racchiuso *in re ipsa* il concetto di "pericolosità" che non deve, pertanto, essere limitato agli sport estremi.

---

<sup>13</sup> A tal proposito si veda Frau, *La responsabilità sportiva*, in *Il diritto civile nella giurisprudenza*, cit., 432 "Ci si è domandati in dottrina e giurisprudenza se per taluni sport, non dovesse farsi riferimento per quel che concerne i danni cagionati a terzi, piuttosto che al principio generale del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c., alla responsabilità ex art. 2050 c.c. prevista per chi esercita attività pericolose.

Le conseguenze dell'una o dell'altra opzione non sono di poco conto, se è vero che quella di cui all'art. 2050 c.c., che prevede un' inversione dell'onere della prova da parte di chi cagiona un danno, è per alcuni una particolare forma di responsabilità oggettiva".

<sup>14</sup> Si veda Tassone, "Sport estremi e responsabilità civile", in *Danno e Resp.*, 2002, 1183 "Non vale l'equazione sport estremi – sport pericolosi e non si può ritenere, su questa base, che gli stessi richiedano a priori un diverso e più rigoroso sistema di presunzioni o un differente atteggiamento nella valutazione giudiziale dei *claims* avanzati dai danneggiati".

2. - *Rilevanza giuridica del fenomeno sportivo e suoi rapporti con l'ordinamento giuridico statale* - Come abbiamo in precedenza evidenziato, prima di affrontare il tema della responsabilità civile in ambito sportivo, si rende necessaria una breve indagine circa i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, al fine di verificare se i due si pongano in un rapporto di indifferenza o di conflitto.

Quando parliamo di struttura organizzativa sportiva, ci riferiamo al complesso degli organi, non solo nazionali ma anche internazionali, che esercitano compiti di promozione e controllo delle attività sportive. Dopo che alcuni studiosi<sup>15</sup>, intorno alla metà del secolo scorso, avevano sottolineato quasi un'estraneità tra sport e diritto, vi è oggi pressoché comune accordo di dottrina e giurisprudenza nel ritenere che l'organizzazione sportiva abbia carattere di ordinamento mondiale<sup>16</sup>.

L'ordinamento sportivo è un ordinamento superstatale che trae la sua efficacia esclusivamente sulla forza dell'ordinamento stesso, non su quella di altri ordinamenti e al cui interno operano varie figure.

La Cassazione, in una sentenza del 1978<sup>17</sup>, ha definito l'organizzazione sportiva, vista indipendentemente dal suo inserimento nell'ordinamento statale, un ordinamento giuridico sezionale, dove sono evidenti tutti gli elementi che concorrono a formare un ordinamento: una pluralità di soggetti, una compiuta organizzazione e una autonomia normativa<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> E' il caso di Furno, "Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi", in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, 619 che sostenne l'assoluta agiuridicità dell'ordinamento sportivo, poiché la gara ha regole di carattere squisitamente tecnico, contrapposte alle regole di diritto, per cui sport e diritto sono fenomeni sociali distinti e diversi, quindi categorie autonome.

Carnelutti invece, "Figura giuridica dell'arbitro sportivo", in Riv. Dir. Proc., 1953, 20, in maniera meno accentuata, affermò l'inutilità del dato giuridico in un contesto ispirato essenzialmente al *fair play* ed a regole tecniche proprie.

Si veda, a tal proposito, Bertini, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, 7

<sup>16</sup> L'orientamento che riconosce all'organizzazione sportiva la natura di ordinamento giuridico, è diventato preponderante dopo la L. 16.2.1942, n. 426 con la quale è stata riconosciuta la personalità giuridica del C.O.N.I.

<sup>17</sup> Si veda, a tal proposito, Cass. 11 febbraio 1978, n. 625, in Foro it., 1978, I, 862.

<sup>18</sup> In dottrina già il Giannini aveva ricostruito il fenomeno sportivo in chiave ordinamentale, individuando in esso i tre elementi che caratterizzano ogni ordinamento giuridico: la plurisoggettività (costituita da un complesso di atleti ed

A seguito del riconoscimento della personalità giuridica al C.O.N.I. con la legge 16.2.1942, n. 426, l'orientamento oggi prevalente è quello che attribuisce all'organizzazione sportiva la natura di ordinamento giuridico.

**2.1. - I soggetti dell'ordinamento sportivo** - In campo internazionale opera il CIO (Comitato Olimpico Internazionale), dotato di personalità giuridica ed istituito a Parigi nel 1894 con lo scopo di promuovere la ripresa dei giochi olimpici.

In ambito nazionale opera il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), ente di diritto pubblico istituito con la legge 16.2.1942, n. 426 e recentemente riordinato con il D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242.

Scopo principale del CONI è l'organizzazione e il rafforzamento dello sport a livello nazionale, che si esplicita nella preparazione degli atleti attraverso la predisposizione di mezzi idonei per le Olimpiadi e le altre manifestazioni sportive. L'attività del CONI si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale e alle deliberazioni del CIO. Retto da un proprio statuto, al suo interno sono inquadrate le Federazioni sportive nazionali.

Le Federazioni, veri e propri organi del CONI, hanno natura di associazioni di diritto privato<sup>19</sup>, sono disciplinate dalle norme del codice civile e, dal punto di vista organizzativo, da norme

---

altri soggetti facenti parte dell'organizzazione sportiva), l'organizzazione (ossia un complesso organizzato di persone e di organi ai quali sono demandate le attività normative e regolamentari finalizzate al conseguimento dell'interesse sportivo) e la normazione (complesso di norme disciplinanti i fatti ritenuti rilevanti all'interno dello stesso ordinamento sportivo).

<sup>19</sup> Si veda Frascaroli, voce "Sport", in Enciclopedia del diritto, XLIII, Milano, 1990, 519 "La Cassazione dopo un'iniziale qualificazione del rapporto CONI-Federazioni inteso come compenetrazione organica in senso tecnico, con più recenti decisioni ha precisato che l'essere organo non esclude affatto la natura privata dei soggetti in questione. Pertanto le Federazioni, anche se definite come organi, in quanto esplicanti attività riferibili o comunque interessanti il conseguimento dei fini istituzionali del CONI, conservano piena autonomia nell'attuazione di altri compiti ad esse specificamente riservati e volti all'esclusivo soddisfacimento dei propri interessi".

regolamentari e statutarie adottate nell'ambito della loro potestà di autonormazione, nel rispetto del principio di democrazia interna.

Stabiliscono le norme e le regole tecniche che disciplinano l'esercizio delle singole discipline sportive.

Per uno stesso sport può essere costituita una sola Federazione.

Le Federazioni non costituiscono un numero chiuso; può essere disposta la costituzione di nuove Federazioni sportive nazionali per sport non compresi nell'elenco di cui all'art. 27 D.R.P. n. 157, 1986.

Da evidenziare come, nell'ambito del Coni e delle Federazioni che di esso fanno parte, coesistano attività sportive professionistiche e dilettantistiche<sup>20</sup>.

Numerosi sono i soggetti che partecipano alle attività istituzionali riconducibili all'ambito dell'ordinamento sportivo.

Abbiamo quindi, sia persone fisiche, come gli atleti e tutti coloro che si adoperano per l'attuazione della pratica sportiva (allenatori, giudici di gara, organizzatori, medici sportivi, etc), ma anche figure soggettive come il CONI, le Federazioni, le associazioni e le società sportive<sup>21</sup>, che si pongono contemporaneamente come enti di due ordinamenti; quello sportivo e quello statale.

## **2.2. - Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale -**

Riconosciuta all'ordinamento sportivo una precisa collocazione nell'ambito della struttura amministrativa statale, quale quella di ordinamento autonomo sezionale con propri poteri di autogestione e

---

<sup>20</sup> Da rilevare che, quando si tratti di attività dilettantistiche, l'esercizio delle stesse si pone al di fuori delle strutture ufficiali poiché per esse non vi è l'obbligo di rispettare le regole imposte dal CONI stesso per le manifestazioni di cui è promotore.

<sup>21</sup> Ricordiamo come, mancando nella nostra Costituzione un esplicito riferimento allo sport, le società sportive possano comunque essere inquadrare in via indiretta nell'ambito dei principi costituzionalmente garantiti ex art. 2 e 3, comma 2 Cost., e art. 18 Cost., sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente, tra cui può essere certamente ricompreso il fenomeno sportivo.

controllo attribuiti dalla legge, restano da chiarire quali sono i rapporti tra ordinamento interno e ordinamento sportivo; conseguentemente, quale grado di autonomia è riconosciuto all'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento dello Stato.

La giuridicità dell'ordinamento sportivo si manifesta, in primo luogo, nella potestà di autonormazione: esso può darsi regole proprie, sia di tipo organizzativo che regole di condotta da rispettare nell'esercizio delle varie discipline sportive, con potestà sanzionatoria in caso di mancato rispetto di queste ultime. La c.d. "norma sportiva" è quella che promana esclusivamente da un soggetto dell'organizzazione sportiva ed i cui destinatari sono solo ed esclusivamente i soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo, nazionale e/o internazionale.

La potestà normativa dell'ordinamento sportivo resta però circoscritta alla sola regolamentazione di settore, poiché, come sottolineato dalla Cassazione<sup>22</sup>, tale potestà incontra il limite nella riserva dello Stato, con proprie leggi, di disciplinare i rapporti intersoggettivi tra privati.

Abbiamo, in tal caso, una completa autonomia tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, un rapporto che potremo definire di "reciproca indifferenza".

Il primo si occupa infatti della regolamentazione tecnica delle varie discipline sportive, dell'organizzazione, direzione e valutazione della gare senza interferire con le qualificazioni operate dall'ordinamento statale.

Un esempio di pluriqualificazione dello stesso evento è costituito dal c.d. "tesseramento" che, per quanto concerne l'ordinamento sportivo, è rappresentato dal "vincolo sportivo"<sup>23</sup> dell'atleta mentre

---

<sup>22</sup> Si veda Cass. 11 febbraio 1978, n. 625, cit.

<sup>23</sup> Il tesseramento è un atto formale che inserisce l'atleta nell'ordinamento sportivo e che si perfeziona o con l'iscrizione diretta dell'atleta alla federazione oppure con la richiesta di iscrizione dell'atleta ad una associazione sportiva che, a sua volta, provvede a tesserarlo alla federazione.

Col tesseramento l'atleta diviene titolare di una serie di rapporti giuridici consistenti in reciproci diritti ed obblighi nei confronti degli altri atleti, dell'associazione

contestualmente, sul piano dell'ordinamento generale, determina il nascere del vincolo associativo con l'associazione sportiva. In questa ipotesi è evidente come ciascun ordinamento prescindere dalla qualificazione operata dall'altro.

Più complessi, invece, risultano essere i rapporti tra i due ordinamenti quando uno stesso fatto, rilevante sia per l'ordinamento sportivo che per l'ordinamento statale, si presta ad una duplice qualificazione: quella effettuata dall'ordinamento sportivo e quella, non necessariamente conforme alla prima, effettuata dall'ordinamento statale.

Prendiamo in esame il c.d. "vincolo di giustizia", la clausola contenuta negli statuti e/o nei regolamenti delle Federazioni che impone ai tesserati l'obbligo di adire, per le controversie disciplinari, economiche e tecniche, esclusivamente gli organi della giustizia sportiva, (con la conseguente preclusione di rivolgersi ad altre autorità che non siano quelle federali), sanzionando addirittura con l'espulsione dalle Federazioni l'inottemperanza a tale obbligo<sup>24</sup>. Non v'è dubbio che problemi di compatibilità si pongano in riferimento agli artt. 24 e 113 della nostra Costituzione e parrebbe quanto meno dubbia la validità di una rinuncia alla giurisdizione ordinaria in favore della giustizia sportiva, soprattutto quando si tratta di diritti indisponibili quali l'integrità fisica o il diritto alla vita.

---

sportiva, della federazione nazionale e di tutti gli altri soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo.

<sup>24</sup> La giustizia sportiva ha esigenze di rapidità ed è affidata ad organi federali o a collegi arbitrali con specifica competenza in materie tecniche sportive, quali, ad esempio, i regolamenti di gioco e l'organizzazione delle gare.

Si divide in quattro settori: giustizia tecnica (sovrintende alla regolarità delle gare e alla omologazione dei risultati), giustizia disciplinare (riguarda sia le persone fisiche che le associazioni), giustizia amministrativa (giudizio sugli atti delle autorità federali che ledano le situazioni giuridiche dei tesserati protette dall'ordinamento) e giustizia economica (soprattutto in campo professionistico in merito ai rapporti economici e contrattuali tra società e propri tesserati).

La Cassazione<sup>25</sup>, ponendosi il problema se le norme federali che prevedono l'arbitrato in ambito sportivo costituissero una preventiva rinuncia alla tutela giurisdizionale statale, ha sancito il principio secondo il quale "il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma dell'arbitrato irrituale ex art. 806 c.p.c., che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita.

Detto sistema consente alle parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, di scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell'art. 102 Cost., risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. ”.

Parrebbe quindi carattere essenziale dell'ordinamento sportivo quello di muoversi in un ambito proprio che, solo marginalmente, ha contatti con lo Stato.

Ma esso, pur essendo autonomo, non dovrebbe entrare in conflitto con l'ordinamento generale dovendone rispettare i principi fondamentali. Come è stato evidenziato<sup>26</sup> "l'autonomia si arresta al cospetto delle norme di relazione; poiché queste tutelano situazioni giuridiche soggettive e *status* che rilevano sul piano generale, si può riassumere quanto detto asserendo che gli atti generali e astratti e quelli puntuali e concreti emanati dai soggetti dell'ordinamento sportivo non possono ledere situazioni giuridiche degli sportivi – contemporaneamente soggetti dell'ordinamento generale – da quest'ultimo tutelate.

Da ciò deriva che, allorché risultino implicati siffatti valori, non può essere negata la rilevanza per l'ordinamento generale della relativa

---

<sup>25</sup> Si veda Frau, "La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Profili generali", in Resp. Civile 2006, 1208 e Cass. Civ. 28 settembre 2005, n. 18919, in Mass. Giust. Civ., 2005, fasc. 7, 8

<sup>26</sup> Si rimanda a Fracchia, voce "Sport", in Digesto discipline pubblicistiche, vol. XVI, 1999, 473



controversia e la conseguente giurisdizione del giudice dell'ordinamento statale"<sup>27</sup>.

E' possibile pertanto che, da un rapporto di reciproca indifferenza tra i due ordinamenti, si passi ad un rapporto di conflitto tra i medesimi poiché ognuno di essi, procedendo in modo autonomo alla qualificazione dello stesso fatto o rapporto, può ben giungere a conclusioni differenti rispetto a quelle compiute dall'altro.

Nell'ambito di un rapporto di reciproco riconoscimento tra ordinamento giuridico e ordinamento sportivo, la giurisprudenza dagli anni ottanta in poi ha affermato<sup>28</sup> che lo Stato ha comunque la piena potestà sulle controversie tra privati che abbiano ad oggetto richieste di risarcimento del danno per responsabilità civile che pur si manifestino nel settore sportivo (così come di sanzionare penalmente le condotte sportive che integrino gli estremi del reato). Poiché l'ordinamento sportivo ha un potere di autonormazione sostanzialmente regolamentare ed interno, si è osservato<sup>29</sup>, che "le controversie aventi ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale devono essere ricondotte alla giurisdizione ordinaria, in quanto concernenti un diritto che trova la sua unica tutela nell'ordinamento giuridico positivo".

Il giudizio sulla responsabilità civile rimane pertanto di cognizione esclusiva del giudice ordinario, di pertinenza dell'ordinamento giuridico generale.

---

<sup>27</sup> Il problema della compatibilità con l'ordinamento statale è spesso di difficile inquadramento in riferimento ai provvedimenti sanzionatori adottati dagli organi della giustizia sportiva.

Basti ricordare il c.d. "caso Catania", in merito al rifiuto opposto dagli organi sportivi alla richiesta di iscrizione della società sportiva Catania Calcio al campionato di serie C/1 avverso il quale la società calcistica ha proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. della Sicilia e per cui si rimanda a Coccia, "Il caso Catania", in Riv. Dir. Sport., 1993, 247 ss.

<sup>28</sup> Cass. Civ., 26 ottobre 1989, n. 4399, in Foro it., 1990, I, 899; Trib. Trento 14 marzo 1980, in Riv. Dir. Sport., 1981, 60

<sup>29</sup> Frau, "La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Profili generali", cit., 1208

Attuali, alla luce del crescente sviluppo che sta assumendo il fenomeno sportivo in ambito giurisprudenziale, restano i principi fondamentali espressi in merito dalla già citata sentenza della Cassazione del 1978<sup>30</sup>;

- l'organizzazione sportiva è un ordinamento giuridico sezionale a base plurisoggettiva; è autonomo, originario, e attinge la sua fonte dall'ordinamento giuridico internazionale;
- l'ordinamento sportivo ha potestà amministrativa e normativa;
- il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale è di reciproco riconoscimento a seguito della legge 16.2.1942, n. 426, istitutiva del C.O.N.I.<sup>31</sup> ;
- la potestà amministrativa dell'ordinamento sportivo si esplica attraverso l'emanazione di norme attinenti all'ordinamento e al funzionamento delle proprie strutture e alla regolamentazione e disciplina dello svolgimento dell'attività sportiva.

In conclusione, pare evidente come l'ordinamento giuridico statale, pur riconoscendo autonomia ed originarietà all'ordinamento sportivo, non abbia invece attribuito rilevanza autonoma e riservata al diritto sportivo: lo Stato potrebbe intervenire in detta materia imponendo i propri principi.

Correlativamente, l'ordinamento sportivo potrebbe accettare le regole imposte dallo Stato ove le ritenga compatibili con i propri principi o, altrimenti, rifiutare l'intervento statale.

Trattasi di materia assai delicata, quella dell'ipotesi di conflitti tra ordinamenti originari e distinti, nella quale si ritiene debba prevalere il principio di ragionevolezza al fine di raggiungere un bilanciamento tra interessi contrapposti e parimenti meritevoli di tutela.

---

<sup>30</sup> Si veda Cass. 11 febbraio 1978, n. 625, cit., e Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, 13

<sup>31</sup> Si veda Giampetraglia, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, cit., 49 "La valenza pubblicistica del fenomeno sportivo è sempre assicurata dalla posizione al vertice dell'ordinamento di settore del C.O.N.I. , a seguito del riordino disposto con D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242, in attuazione dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997 n. 59, ente avente personalità giuridica di diritto pubblico".

## Capitolo secondo

### LA RESPONSABILITA' CIVILE SPORTIVA

*Sommario: 1. Nozione di responsabilità civile sportiva in relazione alla responsabilità civile in generale. - 1.2. La responsabilità civile sportiva - 1.3. La colpa sportiva: fondamento e criteri di valutazione. - 1.4. - Le c.d. regole tecniche. - 1.5. Il rischio sportivo. - 1.6. Rapporto tra referto arbitrale e giudizio di responsabilità in sede ordinaria. - 2. Le varie ipotesi di responsabilità civile sportiva: elencazione. Responsabilità dell'atleta; responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive; responsabilità dei gestori di impianti sportivi. - 3. Rapporto tra responsabilità civile sportiva e art. 2050 codice civile. - 4. Responsabilità dei partecipanti ad un evento sportivo. - 4.1. Responsabilità dell'atleta verso i terzi non partecipanti alla competizione. - 5. Responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive. - 6. Responsabilità dei gestori di impianti sportivi. - 7. Responsabilità delle società sportive. - 8. Un quadro complessivo della responsabilità civile sportiva.*

1. - *Nozione di responsabilità civile sportiva in relazione alla responsabilità civile in generale* - L'art. 1173 cod. civ. elenca le varie fonti delle obbligazioni<sup>32</sup>, la cui violazione può dar luogo a due tipi di responsabilità:

- a) contrattuale, (derivante dalle obbligazioni *ex contractu*), il cui contenuto e i cui limiti trovano la loro causa in un rapporto contrattuale posto in essere dalle parti e sul quale si modella;
- b) extracontrattuale o *aquiliana*, (derivante dalle obbligazioni *ex delictu*, da fatto illecito), che ricorre ogni volta in cui sia ravvisabile la violazione del principio del *neminem laedere*, che non tutela le aspettative di adempimento bensì si propone di ripristinare lo status *quo ante* l'illecito attraverso l'eliminazione dei danni.

Esistono poi delle fattispecie c.d. “di confine”, ricollegabili alla nascita di obbligazioni a seguito di “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”, tra le quali, a titolo di esempio, possiamo menzionare le ipotesi di responsabilità nascente dalla violazione di obblighi di informazione o dai doveri di protezione<sup>33</sup>.

Nel nostro ordinamento la clausola generale di responsabilità è dettata dall'art. 2043 cod. civ., secondo il quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Vi sono anche altre specie di fatti illeciti creati dal legislatore in relazione a particolari rapporti o situazioni soggettive, e figure di confine tra diritto privato e diritto

---

<sup>32</sup> Art. 1173. Fonti delle obbligazioni – Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

<sup>33</sup> Si veda Giampetraglia, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, cit., 82 che specifica come le ipotesi di cui sopra possano integrare il contenuto di un rapporto avente fonte contrattuale tra soggetti determinati, alla luce della clausola generale dell'obbligo di comportamento secondo correttezza ex art. 1175 cod. civ.

pubblico<sup>34</sup>; ciò a dimostrazione di come le norme del codice non siano più sufficienti a regolare tale settore, venendo sempre più frequentemente integrate o modificate da leggi speciali che esprimono un'esigenza fortemente sentita di adeguamento del sistema della responsabilità al mutamento sociale.

Nel corso degli anni sul piano legislativo vi è stata una trasformazione del concetto di responsabilità civile. Principio ispiratore della disciplina nelle intenzioni del legislatore del 1942 era quello del *neminem laedere*, che si rifaceva ad un sistema di carattere tipicamente sanzionatorio, caratterizzato da un'attenzione preminente alla figura del soggetto danneggiante chiamato a rispondere a titolo di colpa, con una limitazione tassativa dell'ambito di tutela accordato al danneggiato, circoscritta al risarcimento del danno di interessi aventi natura essenzialmente patrimoniale<sup>35</sup>.

Successivamente si è assistito ad un mutamento di prospettiva che ha portato ad uno spostamento dell'attenzione dalla posizione del danneggiante a quella del danneggiato, sentendo forte l'esigenza primaria di sollevare il soggetto ingiustamente leso dalle conseguenze del danno patito per trasferirle su chi, per legge, ne deve assumere la responsabilità. La funzione della responsabilità civile cessa di avere in tal modo carattere squisitamente sanzionatorio per divenire sostanzialmente riparatoria, concependo il risarcimento del danno come uno strumento di riparazione di un danno ingiusto, un mezzo destinato a rimuovere le conseguenze negative ricadenti sul patrimonio in occasione della lesione di situazioni giuridiche soggettive.

---

<sup>34</sup> Si pensi, nel primo caso, al rapporto tra sorveglianti e incapaci di intendere e di volere, tra datori di lavoro e propri dipendenti, tra insegnanti e allievi mentre, per la seconda ipotesi, alla situazione soggettiva connessa alla custodia di una cosa o con la proprietà di un edificio; per le figure di illecito al confine tra diritto privato e diritto pubblico citiamo la disciplina della L. 8 luglio 1986, n. 349, relativa al c.d. "danno ambientale".

<sup>35</sup> Si veda Bigliuzzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, *Diritto civile 3, Obbligazioni e contratti*, Torino 1989, 673 "Principio ispiratore della disciplina dei delitti e dei quasi delitti – così venivano chiamati i fatti illeciti nel codice civile del 1865 – era il divieto di offendere: *alterum non laedere*".

Il nuovo sistema della responsabilità civile è fondato su due capisaldi:

- una regola generale di responsabilità prevista dall'art. 2043 cod. civ. che delinea un modello di atipicità dei fatti illeciti e codifica due principi maturati nel corso dei secoli e nati da esigenze economiche ed ideologiche: il principio “nessuna responsabilità senza colpa” e il principio secondo il quale il danno rilevante deriva dalla “lesione di un diritto”<sup>36</sup>.
- le previsioni speciali (tipiche) di responsabilità, delineate di volta in volta dal legislatore in specifici settori a seguito della trasformazione della realtà economico sociale, ognuna con una propria disciplina in merito al criterio di imputazione del danno, di delimitazione dell'ambito di operatività e di eventuali cause di esonero da responsabilità.

Il legislatore ha scelto come criterio generale d'imputazione quello della colpa, che “assume tutte le caratteristiche di un criterio elastico, che consente al sistema della responsabilità civile di acquisire la necessaria flessibilità, adeguando la fissità del dettato normativo alla mutevolezza della realtà economico – sociale”<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Da cui la regola che è risarcibile soltanto il danno causato da un comportamento negligente (colpa) o intenzionale (dolo) di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere.

<sup>37</sup> Bigliuzzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, *Diritto civile 3, Obbligazioni e contratti*, cit., 690.

Come fa notare Giampetraglia, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, cit., 89 “In linea generale può dirsi che il legislatore abbia scelto come criterio generale di imputazione quello della colpa. Tuttavia, in alcuni casi tassativamente previsti dalla legge, ricorrono ipotesi di responsabilità nelle quali un soggetto risponde del danno cagionato sulla base del mero nesso di causalità tra l'evento dannoso ed il comportamento dell'agente, indipendentemente dalla sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa. Si tratta dei casi di responsabilità oggettiva”. Ricordiamo, a tal proposito, la responsabilità senza colpa dell'art. 2049 cod. civ., che non concede a padroni e committenti di fornire la prova contraria quando è loro imputato un fatto dannoso arrecato dal dipendente o commesso, e l'art. 2054 comma ultimo cod. civ. laddove si precisa che il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il conducente dell'autoveicolo sono in ogni caso

**1.2. - La responsabilità civile sportiva** - Parlare di responsabilità in ambito sportivo può sembrare un controsenso, in quanto lo sport dovrebbe rientrare tra le attività a carattere ludico a cui l'uomo si dedica per migliorare la propria salute fisica e mentale mentre, d'altro canto, la responsabilità evoca la violazione di norme poste dall'ordinamento.

Non v'è dubbio però che oggi lo sport, soprattutto a determinati livelli, abbia perso la sua connotazione iniziale di attività ludico motoria e sia divenuto sempre più una sorta di “mega macchina da soldi. Naturale conseguenza di tale impropria trasformazione è la necessità di monetizzare qualsiasi situazione legata al mondo dello sportivo, dall'evento in sé alle lesioni cagionate nel corso dello stesso.”<sup>38</sup>

La responsabilità in campo sportivo investe prevalentemente la sfera extracontrattuale in quanto la funzione dello sport è l'esercizio diretto a mantenere e migliorare la forma fisica, esulando perciò l'aspetto patrimoniale.

L'esercizio della pratica sportiva, specialmente se si tratta di sport violenti o pericolosi, può causare eventi dannosi che possono interessare tanto la lesione di diritti della personalità (ad esempio il diritto alla salute), che patrimoniali dei partecipanti a tale attività e dei terzi.

Particolarmente studiata e discussa in dottrina è la rilevanza che si debba o meno attribuire alla categoria della “responsabilità civile sportiva”, con riferimento ai danni che si possono verificare durante lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive.

Preso atto che l'espressione “responsabilità sportiva” fa parte non solo del linguaggio comune ma anche di quello giuridico, resta da verificare se ad essa debba assegnarsi o meno un'autonomia concettuale, ossia se

---

responsabili per i danni provocati da vizi di costruzione o difetti di manutenzione del veicolo.

<sup>38</sup> Conte, *Il risarcimento del danno nello sport*, Torino, 2004

riconoscere oppure no valenza autonoma rispetto alla categoria della responsabilità civile *tout court*, atteso che tale espressione starebbe ad indicare tutti quei fatti posti in essere da soggetti impegnati nella pratica sportiva o che gravitano intorno ad essa, (si pensi non solo agli atleti ma anche agli organizzatori, ai gestori di impianti sportivi, alle società sportive, etc.), che comportano conseguenze dannose ed ingiuste nei confronti di altri soggetti, partecipanti o non, alla competizione.

La responsabilità civile sportiva si porrebbe quindi come un ampio bacino in cui far confluire e catalogare le varie ipotesi di danni cagionate durante l'esercizio di attività sportive coinvolgendo i soggetti più vari che, direttamente o indirettamente, sono interessati dal fenomeno sportivo.

In dottrina non sono mancati i tentativi di riconoscere alla responsabilità civile sportiva caratteri di autonomia rispetto alla clausola generale di responsabilità prevista dall'art. 2043 cod. civ.

Si è sostenuto<sup>39</sup> che la responsabilità sportiva, in quanto connessa all'ordinamento giuridico sportivo, segua criteri particolari e diversi rispetto alla responsabilità civile ordinaria poiché i principi informativi che fondano l'ordinamento sportivo, avendo caratteri propri e peculiari, non rinvenibili in altro ordinamento settoriale, esigono una trattazione differenziata in sede di accertamento della responsabilità.

Conseguenza di tale impostazione è che non si avrebbe un unico modello di imputazione della responsabilità bensì ve ne sarebbero

---

<sup>39</sup> Si rimanda a Scialoja, "Responsabilità sportiva", in Dig. Disc. Priv. Sez. Civ., XVII, 1998, 414 "Quali sono dunque questi fattori che caratterizzano la responsabilità sportiva, giustificandone l'autonoma rilevanza giuridica rispetto alle varie ipotesi di responsabilità giuridica? In primo luogo i principi generali informativi dell'ordinamento sportivo, ai quali vanno ricondotte tutte le attività legate al mondo dello sport e nei quali queste ultime trovano la loro ragion d'essere: l'agonismo come estrinsecazione dell'attività, la lealtà competitiva, la probità e la rettitudine, il disinteresse degli atleti, l'assenza di stimoli concorrenziali nello svolgimento dell'attività, il principio della responsabilità oggettiva. Questi fondamenti, ai quali si conforma la responsabilità sportiva in senso stretto, acquistano una precisa valenza anche in tema di responsabilità sportiva in senso lato".



molteplici in relazione al tipo di sport praticato e alle regole tecniche previste per ciascuna disciplina<sup>40</sup>.

Altra parte della dottrina<sup>41</sup> ha invece negato che alla responsabilità derivante dall'organizzazione e dall'esercizio di attività sportive si debba riconoscere l'applicazione di principi e regole diversi da quelli comuni; non si riconosce autonomia alla responsabilità sportiva poiché non ci si trova di fronte ad un sistema organico, autonomo e coerente.

L'ordinamento sportivo ha potestà normativa autonoma ma non giuridica, e da questo consegue una mancanza di un'autonomia specifica della responsabilità sportiva.

Infatti, come ha sottolineato anche la giurisprudenza<sup>42</sup>, non vi è motivo di riconoscere, sul piano del diritto positivo, una tutela autonoma a situazioni giuridiche soggettive la cui lesione sia avvenuta in ambito sportivo rispetto a qualsiasi altra ipotesi di lesione di diritti determinata da un comportamento colposo o doloso.

Si perviene in tal modo alla conclusione che le ipotesi di danni in ambito sportivo rientrano nella clausola generale di responsabilità prevista dall'art. 2043 cod. civ.: per aversi responsabilità civile (anche sportiva) è necessario che un atto, per qualificarsi illecito, produca una

---

<sup>40</sup> Così come sottolineano Bona, Castelnuovo, Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, 4 "Nonostante gli sforzi non si è giunti tuttavia ad avere un unico modello d'imputazione della responsabilità, perché in realtà ve ne sono molteplici a seconda del tipo di sport e dei soggetti coinvolti nell'evento dannoso, cosicché il tentativo di offrire una teoria unitaria deve necessariamente fare i conti con la presenza di una vasta congerie di standard speciali di condotta, i cui contenuti sono strettamente collegati alle regole ed alla fenomenologia che contraddistinguono ogni attività sportiva".

<sup>41</sup> Si veda Alpa, "La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva, in Riv. Dir. Sport., 1984, 472 "In materia di attività sportiva, salve le regole relative alle manifestazioni agonistiche, non si applicano norme specifiche o principi diversi da quelli codicistici e consolidati nella tradizione (...) Mantenere in vita la c.d. responsabilità sportiva significa alimentare equivoci e dubbi".

<sup>42</sup> Si rimanda a Cass. 26 ottobre 1989, n. 4399, cit., 899 in cui la Suprema Corte enuncia il principio dell'unità della tutela giurisdizionale risarcitoria dinanzi al giudice ordinario delle situazioni giuridiche soggettive che si trovano ad essere lese nel compimento della pratica sportiva.

lesione di un interesse giuridicamente protetto e che tale atto *contra ius* sia imputabile all'agente a titolo di colpa o dolo<sup>43</sup>.

Indipendentemente dalla tesi a cui si voglia aderire per ricostruire l'ambito di applicabilità dell'espressione "responsabilità sportiva", è però evidente che tale tipo di responsabilità racchiude in sé indiscutibili peculiarità, poiché disciplinata sia nei regolamenti delle singole federazioni che nella legislazione ordinaria.

Ciò conduce frequentemente ad un possibile intreccio tra i due ordinamenti che talvolta si traduce in una sovrapposizione di piani e di problemi generatrice spesso di confusione.

La responsabilità civile in ambito sportivo assume importanza poiché strettamente connessa alla tematica del risarcimento del danno patito dal soggetto leso dalla condotta; ma, proprio per le peculiari caratteristiche che, come ricordato, connotano l'attività sportiva, spesso è particolarmente difficile individuare il soggetto civilmente responsabile dei danni cagionati nell'espletamento di tale attività<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Si veda la massima espressa in tal senso da Trib. Bolzano 7 novembre 1984, in Resp. civ. prev., 1985, 105 "Sebbene ai fini della valutazione della responsabilità civile in ambito sportivo debba tenersi in considerazione la particolarità della condotta in relazione alle regole del gioco previste per la singola attività sportiva, la giurisprudenza riconduce il fenomeno della responsabilità sportiva alla regola generale di cui all'art. 2043 c. c."

<sup>44</sup> Da evidenziare come restano escluse dall'ambito di applicazione della responsabilità sportiva una serie di situazioni in cui, sebbene l'evento lesivo sia sorto durante lo svolgimento di un'attività sportiva, quest'ultima appaia occasionale (ad esempio una partitella di pallone tra amici in cortile).

Infatti anche il singolo può dedicarsi allo svolgimento di attività sportiva al di fuori di ogni competizione e di ogni contesto organizzativo (si pensi al jogging praticato dall' "uomo comune" al solo fine di mantenersi in forma).

Ciò risponde alla natura dello sport come pratica libera e diffusa, principio espresso anche dalla legislazione dall'art. 1 della L. 23.3.1981 n. 91 che recita "l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero".

Così come riportato in Scialoja, "Responsabilità sportiva", cit., 416 "Se si individua la responsabilità sportiva nelle ipotesi in cui la responsabilità giuridica, nelle sue articolazioni – civile, penale e amministrativa – si riconnette all'ordinamento sportivo, rimarranno esterne alla categoria tutte quelle situazioni nelle quali la risarcibilità del danno o la sanzione penale o amministrativa derivano dallo svolgimento di un'attività agonistica non programmatica – posta cioè in essere al di fuori di un'organizzazione strutturata, intesa come attività del tempo libero, o a carattere meramente ludico, oppure come attività programmata ma estranea

Tale tipo di danno, secondo parte della dottrina<sup>45</sup>, dovrà essere valutato secondo le regole generali dell'ordinamento statale sulla responsabilità civile, pur dovendo comunque tenere in considerazione l'esistenza di un autonomo *corpus* di norme emanate dall'ordinamento sportivo.

Da ciò appare evidente come la responsabilità sportiva possa essere ritenuta una sottospecie della responsabilità civile e che non sia possibile farne un tipo di responsabilità a sé stante svincolata dalle regole generali.

**1.3. - La colpa sportiva: fondamento e criteri di valutazione** - Partendo dall'assunto che le attività sportive non vengono regolate dal codice civile ma sono comunque ammesse e incoraggiate dall'ordinamento, bisogna chiedersi quali siano i limiti entro i quali l'attività sportiva possa legittimamente svolgersi e se la sussistenza della colpa, quale criterio di imputazione della responsabilità, debba essere valutata alla stregua dei criteri ordinari o se invece segua delle regole particolari: è il problema del rapporto tra colpa "ordinaria" e colpa c.d. "sportiva".

Il termine "colpa" indica, in diritto civile, qualsiasi forma di imprudenza, negligenza, imperizia che il danneggiante ha commesso nel porre in essere l'atto o l'attività dalla quale è derivato il danno.

Come già ricordato, l'art. 2043 cod. civ. recita che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

---

all'ordinamento sportivo (come, ad esempio, l'attività sportiva di tipo scolastico, la c.d. educazione fisica). In tutti questi casi non vi è dubbio che le norme dell'ordinamento sportivo non avranno alcuna incidenza sulla qualificazione e sull'accertamento della responsabilità".

<sup>45</sup> E' la conclusione a cui perviene Alpa, "La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva", in Riv. Dir. Sport., cit., per il quale, essendo superflua l'individuazione della categoria "responsabilità sportiva", le ipotesi di danni derivanti dallo svolgimento di attività sportive andrebbero ricondotte nell'ambito della responsabilità civile in generale.

In base al principio dell'unitarietà del concetto di colpa civile e colpa penale, la definizione si trae dall'art. 43 cod. pen. che definisce il delitto "colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

La responsabilità per colpa dell'agente sta ad indicare che egli risponde per non aver indirizzato la propria condotta all'uso di quelle attenzioni e cautele che ciascuno è tenuto ad adottare nei rapporti quotidiani.

Con il concetto di "colpa sportiva" si indicano tutti quei casi in cui, nell'esercizio di un'attività sportiva, a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, o a causa di violazione di regole, ordinamenti o discipline, si arrecano danni a terzi.

La colpa sportiva ha criteri di valutazione diversi rispetto alla colpa ordinaria proprio in virtù dei caratteri particolari che connotano l'attività sportiva e che sono anche i principi informatori dell'ordinamento sportivo; agonismo, lealtà nelle competizioni, probità, rettitudine.

I criteri di valutazione della colpa sportiva sono due:

- il rispetto (o meno) delle c.d. regole tecniche
- il c.d. rischio sportivo

**1.4.** - *Le c.d. regole tecniche* - Le regole tecniche sono emanate dalle singole federazioni sportive nell'ambito della loro autonoma potestà normativa e sono destinate a regolamentare lo svolgimento delle singole discipline e la condotta sportiva e tecnica alla quale l'atleta deve attenersi durante la competizione e anche prima e dopo la stessa.

Tali regole hanno non solo la funzione di garantire l'equilibrio della gara ma anche di prevenire eventuali fatti dannosi che possono interessare tanto l'integrità fisica dei partecipanti alla competizione che di altri (terzi) interessati all'evento sportivo<sup>46</sup>.

Si riscontrano in giurisprudenza sempre più espressi riferimenti al fatto che la regola tecnica sportiva abbia anche una finalità di protezione dell'atleta.

La Cassazione<sup>47</sup>, sul punto, ha affermato che nell'ambito delle regole tecniche “ci sono norme di regolamento dettate proprio per salvaguardare l'incolumità dei partecipanti e norme che hanno invece di mira la salvaguardia della natura di quel determinato sport, come ad esempio nel gioco del calcio le regole sul fallo di mano, sul fuorigioco e così via, la cui violazione solo fortuitamente potrebbe essere, in ipotesi, causa di lesioni”.

Ed ancora, in merito al gioco dell'hockey<sup>48</sup>: “la norma federale prevista per il gioco dell'hockey nell'esecuzione del colpo (la quale impone al giocatore di non giocare o non tentare di giocare la palla con nessuna parte del bastone al di sopra della spalla), è dettata per evitare i rischi di incidenti nell'utilizzazione di uno strumento di gioco pericoloso e la relativa violazione costituisce motivo di colpa ex art. 2043 cod. civ. ”.

Ci si è chiesti in che modo la valutazione dell'infrazione della norma tecnico sportiva concorra all'affermazione dell'eventuale sussistenza dell'illecito secondo la previsione dell'art. 2043 cod. civ.; detto in altri

---

<sup>46</sup> Le regole sportive sono di due tipi: organizzative (riguardanti il funzionamento tecnico – amministrativo degli organi sportivi) e tecniche. Queste ultime si suddividono in regole tecniche “di gioco”, (disciplinanti le regole della singola disciplina sportiva, come, ad esempio, il fuorigioco ed il fallo tecnico nel gioco del calcio) e regole tecniche “di gara” (le quali, oltre all'affermazione dei principi di lealtà e correttezza della pratica sportiva, contengono misure volte alla prevenzione dei possibili danni tra atleti sul campo di gioco (sempre in merito al calcio, pensiamo al divieto della “carica sul portiere”).

<sup>47</sup> Cass. Pen., sez. V, 30 aprile 1992, in Giust. Pen., 1993, 2, 279.

<sup>48</sup> Cass. Civ., 6 marzo 1998, n. 2486, in Responsabilità civile, 1999, 1099

termini ci si domanda quale sia il valore di queste regole ai fini della responsabilità civile.

Va *in primis* osservato che non sempre alla violazione delle regole tecniche consegue responsabilità in sede civile. Si tratta di tutte quelle norme, rappresentanti la maggioranza delle regole tecniche, che non sono dettate con l'intento di prevenire eventi dannosi ma che invece riguardano le regole per lo svolgimento del gioco (le c.d. regole tecniche di gioco che riguardano, ad esempio nello sport del calcio, la divisa dei giocatori, le caratteristiche del terreno di gioco, i ruoli di ognuno di essi, il c.d. fuorigioco, etc.).

Se queste regole non vengono osservate nessuna conseguenza nascerà sul piano civile; si tratta di un "illecito sportivo" che, come ben è stato definito<sup>49</sup>, è "un illecito che non può identificarsi come illecito penale né come illecito civile: non può identificarsi come illecito penale perché il fatto che lo costituisce non è considerato come reato dalle leggi dello Stato, non può identificarsi come illecito civile perché si esplica in un campo diverso da quello che dà motivo alla responsabilità civile e si esprime con un fatto che non dà motivo ad un risarcimento di danni, e il sistema sanzionatorio non si ispira a criteri satisfattori civili". I regolamenti emanati dalle federazioni rappresentano perciò un parametro di valutazione per la verifica del rispetto delle regole di condotta fissate dall'autorità preposta allo scopo di gioco (ad esempio il c.d. fallo del fuorigioco, nel gioco del calcio, rilevante per l'ordinamento sportivo ma irrilevante sul piano civile e penale per l'ordinamento statale).

Ci si domanda se queste regole, emanate nell'ottica sanzionatoria di una condotta tecnicamente irregolare ai fini della validità e correttezza della competizione sportiva, siano o meno rilevanti ai fini di un giudizio di responsabilità in sede civile.

---

<sup>49</sup> Sul concetto di illecito sportivo si rimanda a Mirto, "L'illecito sportivo e l'invasione di campo", in Riv. Dir. Sport., 1952, fasc. 2, 3

D'altro canto è possibile rilevare che, all'opposto, la regolare esecuzione tecnica della gara ed il rispetto del relativo regolamento emanato dalla federazione di appartenenza, non sempre esula l'agente da un'eventuale responsabilità per fatto illecito in campo civile.

*Quid iuris*, ai fini di un giudizio di responsabilità in sede civile, se un giocatore ha rispettato le regole tecniche di gioco e nonostante questo abbia cagionato un danno ad altri? La dottrina ha esaminato la questione se l'osservanza delle regole tecniche di gioco, in particolare di quelle che hanno come contenuto l'imporre ai giocatori particolari cautele al fine di evitare un evento dannoso, escluda sempre la responsabilità così come la loro inosservanza la comporti necessariamente.

Dato per pacifico che nessuna efficacia scriminante possa essere attribuita al fatto doloso causa di danno ingiusto, così come in caso di c.d. fallo di reazione o di fallo a gioco fermo, come già riconosciuto dalla Cassazione penale nella sentenza 1951/2000<sup>50</sup> e ribadito da parte della dottrina,<sup>51</sup> ai fini del rapporto tra norma ordinaria e norma sportiva, in dottrina si sono confrontate tre distinte ipotesi ricostruttive.

---

<sup>50</sup> Si veda Cass. Pen., 21 febbraio 2000, n. 1951, in Riv. dir. penale, 2000, 333 "Il comportamento dello sportivo che cagioni un evento lesivo a un avversario violando volontariamente le norme regolamentari del gioco e disattendendo così i doveri di lealtà verso l'avversario non è scriminato dalla causa di giustificazione dell'esercizio dell'attività sportiva, ma è penalmente perseguibile. Di tale fatto si risponderà a titolo di colpa, ove questo si verifichi nel corso di un'azione di gioco; la responsabilità sarà, invece, a titolo di dolo, quando la gara sia soltanto l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento oppure quando il comportamento posto in essere dall'autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto allo svolgimento della gara, ma piuttosto diretto a intimorire l'antagonista o a punirlo per un fallo involontario subito".

Si rammenti il recente episodio di aggressione subito dal portiere della squadra di calcio del Messina in una partita di campionato di serie B da parte di un c.d. tifoso (teppista) della squadra avversaria; così come il caso di lesioni volontarie per cui è stato ritenuto colpevole un attaccante che, nel corso di una partita di calcio, aveva colpito, ferendolo, il portiere avversario con una ginocchiata dopo che l'azione per il possesso della palla si era esaurita (Trib. Marsala 29 ottobre 1981, in Riv. Dir. Sport., 1982, 197)

<sup>51</sup> Così come indicato da Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, 36 "L'attività sportiva, al pari di qualsiasi altra attività umana, anche se particolarmente utile dal punto di vista dell'ordinamento, non sfugge ai principi generali che presidono all'applicazione della sanzione o della pena. A tali principi occorrerà pertanto rifarsi per stabilire la liceità di una determinata condotta e l'imputabilità dell'evento da essa derivato".

Secondo una prima opzione interpretativa si è affermato che la responsabilità ordinaria sussiste solo ove sia stata violata anche la regola sportiva, così che in caso di osservanza del regolamento, non residua alcun profilo di responsabilità<sup>52</sup>.

La seconda ipotesi, meno restrittiva<sup>53</sup>, ha sostenuto che la violazione della regola sportiva non comporta necessariamente una valutazione di responsabilità, in quanto esiste un margine di azioni fallose e potenzialmente lesive che sono sì contrarie ai regolamenti di gioco ma che rientrerebbero nel c.d. “rischio del fallo” che ogni atleta consapevolmente assume nel momento in cui pratica attività sportiva.

L’ultima tesi, particolarmente rigorosa, ritiene che l’atleta, pur rispettoso delle regole tecniche di gioco, possa essere chiamato a rispondere in caso di mancato rispetto dei principi generali dell’ordinamento, tra cui, *in primis*, quello del *neminem laedere*.

La giurisprudenza<sup>54</sup> aveva sostenuto che “l’osservanza delle disposizioni prescritte dai regolamenti generali e particolari sportivi per l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive, al pari dell’osservanza delle eventuali norme stabilite allo stesso fine dall’ordinamento statale, costituisce il presupposto per la qualificazione del rapporto sportivo, ma non rende senz’altro lecita l’attività che ne scaturisce, dipendendo detta valutazione dal rispetto del diritto dei terzi, la cui protezione è affidata al diritto obiettivo ed ai suoi principi generali di ordine pubblico, tra cui essenziale quello del *neminem laedere*. Sotto questo aspetto, quindi, la norma tecnica integra quella generale senza sovrapporsi, disciplinando la prima l’impiego di mezzi occorrenti al raggiungimento delle finalità sportive, determinando la seconda quando dette finalità siano lecite e come operare perché la condotta a conseguirle non trasmodino in danno dei terzi. In particolare, l’esercizio dei poteri sportivi e delle attività

---

<sup>52</sup> Carabba, “Illecito sportivo e illecito penale”, in Riv. Dir. Sport., 1981, 195

<sup>53</sup> Frau, *La responsabilità sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di Cendon, X, Torino, 1998, 313

<sup>54</sup> Si veda Trib. Bari 31 marzo 1958, in Arch. Giur. Circ., 1958, 1047



sportive, quando sia conforme all'ordinamento di settore, dà vita a rapporti giuridici legittimi, che, per essere di natura essenzialmente tecnica e volontaria, sono assistiti da una presunzione di liceità, la quale viene meno soltanto di fronte alla sussistenza di contrari elementi di carattere obiettivo. Situazione questa del tutto opposta a quella, già accennata, determinata in campo civilistico dal danno prodotto nell'esercizio di attività pericolose, che genera una presunzione di colpa e l'inversione dell'onere della prova".

La Cassazione<sup>55</sup>, nei primi anni cinquanta, si era spinta anche più oltre, affermando che "l'atleta, oltre al rispetto delle regole tecniche, debba possedere un senso vigile ed umanitario del rispetto dell'integrità fisica e della vita sia dell'avversario sia dei terzi".

Ora, anche a seguito della polemica<sup>56</sup> sorta in dottrina sulla scia della sentenza in oggetto, è evidente che è molto arduo stabilire quando l'atleta non abbia conservato il controllo della propria azione.

Sembrirebbe preferibile quindi aderire alla ricostruzione<sup>57</sup> secondo la quale "è la violazione delle norme di comportamento stabilite dai regolamenti di gara che costituisce il sintomo concreto dell'esistenza della colpa dei partecipanti e degli altri soggetti interessati alla gara"<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> Cass. 9 ottobre 1950, in Riv. Dir. Sport., 1950, 107

<sup>56</sup> Si ricordi, per inciso, la polemica scatenata dal Cecchi avverso il principio enunciato dalla sentenza della Cassazione di cui sopra; "Se si vuole eliminare il pericolo non v'è altro da fare che questo: sopprimere il giuoco sportivo." Cecchi, "Lesioni colpose nelle partite di calcio", in Resp. civ. prev., 1951, 55

<sup>57</sup> Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 48

<sup>58</sup> In merito al rapporto tra regole tecniche e principi generali dell'ordinamento, possiamo rilevare come in alcuni casi il giudizio di responsabilità in sede penale e/o civile sia servito ad integrare le lacune dei vari regolamenti emanati dalle federazioni. In ambito calcistico, possiamo ricordare la c.d. "carica al portiere", ammessa un tempo dal regolamento e successivamente proibita. E' lo stesso legislatore sportivo a modificare o a imporre dei criteri più rigidi di gioco anche al fine dell'incolumità degli stessi atleti e, forse, sperando in tal modo di ridurre le ingerenze del giudice ordinario in ambito sportivo.

Ma, proprio il fatto che la giurisprudenza a sua volta abbia integrato le lacune di un regolamento di gioco, (si ricordi Trib. Bari 31 marzo 1958, cit.) starebbe a dimostrare che le norme tecniche non sempre sono in grado di prefigurare in modo completo ed esaustivo tutte le condotte che possono rilevarsi pericolose (e ciò può essere sostenuto a maggior ragione nel caso di sport di più recente affermazione, i cui regolamenti potrebbero avere bisogno di un tempo tecnico di "rodaggio").

In dottrina, tale orientamento risulta oggi essere prevalente essendo stato sostenuto che se si ammettesse l'automatismo che alla violazione delle regole tecniche equivale la responsabilità in sede civile, probabilmente si dovrebbe dichiarare la fine di qualsiasi sport.

Come è stato a ragione osservato<sup>59</sup> “ il rispetto delle regole tecniche della gara e delle norme di comportamento si pone quale criterio valutativo della mancata responsabilità della condotta agonistica (deve escludere la responsabilità civile o penale se l'intervento del giocatore danneggiante si è realizzato nel quadro di un'azione di gioco e solo per la concitazione dell'azione si è risolto in un evento dannoso); i normali principi, in tema di responsabilità, trovano applicazione tutte le volte in cui la condotta lesiva dell'atleta esuli dalle regole dello sport praticato, integrando gli estremi dell'intenzionalità o della colpa grave, ovvero quando manca un nesso di funzionalità tra la condotta lesiva e lo svolgimento della competizione”<sup>60</sup>.

Secondo un orientamento già espresso in sede penale<sup>61</sup> e che recentemente sembra aver trovato riscontro nelle Sezioni Civili della Cassazione, il criterio distintivo ai fini di valutazione della responsabilità dell'atleta sembra essere quello del collegamento funzionale tra l'azione fallosa e le finalità del gioco: se viene accertata

---

<sup>59</sup> Agnino, “La limitata risarcibilità delle lesioni da fallo di gioco”, in Riv. Dir. Sport., 2000, 196

<sup>60</sup> E' orientamento ormai concorde in dottrina che la valutazione degli illeciti commessi durante lo svolgimento della gara si attegga in maniera diversa se lo svolgimento della competizione sia stato una semplice occasione per aggredire l'avversario e tale azione fallosa non sia connessa finalisticamente all'azione di gioco. In questo caso rileva la volontà specifica di aggredire l'avversario non supportata da intenti agonistici, tale che l'esercizio dello sport non può ovviamente atteggiarsi a causa scriminante del comportamento dell'atleta danneggiante.

<sup>61</sup> Si rimanda a Cass. Pen., 30 aprile 1992, cit., ove vertendosi in merito al reato di lesioni conseguenti ad atterramento di un calciatore lanciato a rete, si è affermato che “il giocatore di calcio è conscio della possibilità, o addirittura della probabilità, di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto, o con una spinta che superi i limiti regolamentari, e partecipando al gioco tacitamente consente al rischio di subire in conseguenza di ciò lesioni”, da ciò arrivando a dedurre che il limite del rischio consentito si deve ritenere superato solo “quando il fallo, oltre che essere volontario, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di pericolo serio dell'evento lesivo a carico dell'avversario, che in tal caso viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio”.

l'esistenza di tale collegamento tra azione sportiva e finalità del gioco, l'atleta danneggiante si vedrà esente da responsabilità.

Si sancisce, in tal modo, il riconoscimento di una serie di condotte tecniche esenti da responsabilità anche se commesse in violazione delle regole del gioco.

**1.5. - Il rischio sportivo** - Altro parametro di valutazione della colpa sportiva, oltre quello delle c.d. regole tecniche, è quello del c.d. rischio sportivo, che altro non è che l'accettazione, da parte dell'atleta che decide di intraprendere l'esercizio di una disciplina sportiva, delle possibili conseguenze lesive che rientrano nell'alea normale correlata all'attività sportiva praticata<sup>62</sup>.

Ciò significa che, chi pratica uno sport, accetta di esporsi, entro margini e limiti determinati, ad eventi potenzialmente dannosi.

Questo indicherebbe, sul piano della responsabilità civile, che “una determinata azione generalmente ritenuta rischiosa o lesiva, possa invece essere giudicata normale se esplicita nell'ambito di una contesa sportiva”<sup>63</sup>.

I danni a cui lo sportivo va incontro nell'esercizio della pratica dello sport possono essere considerati eventualità connaturali alla stessa attività sportiva, per cui ricadono esclusivamente sullo stesso atleta che non potrà rivalersi contro alcuno se tale danno rientra nell'alea normale di quella determinata attività sportiva e se è stato causato senza violazione di leggi o regolamenti<sup>64</sup>.

---

<sup>62</sup> Da rilevare che il rischio sportivo opera solo per i partecipanti all'evento sportivo, non per i terzi, (ad esempio il pubblico), che hanno diritto di pretendere la tutela della loro incolumità attraverso la predisposizione delle opportune cautele da parte degli organizzatori e gestori degli impianti sportivi. Di questo si dirà oltre.

<sup>63</sup> Per un quadro giurisprudenziale recente sul c.d. rischio sportivo, si rimanda a Frau, “La responsabilità civile nella giurisprudenza – Profili generali”, cit.

<sup>64</sup> Pensiamo allo sport equestre che racchiude una situazione di pericolo dovuta al cavallo, animale facilmente spaventabile.

Il rischio sportivo opera in tal modo come una “scriminante sportiva”<sup>65</sup> determinando una sospensione delle regole ordinarie, per cui non vengono risarciti danni che normalmente lo sarebbero e, fatti che comunemente vengono qualificati illeciti, cessano di essere considerati anti giuridici<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> Lo sport opererebbe come una sorta di scriminante sportiva in quanto provoca una sospensione delle regole ordinarie in tema di responsabilità.

In ambito penale si è assai dibattuto sul fondamento di questo particolare regime.

La prima tesi, ormai storicamente superata, è stata quella relativa al fondamento consuetudinario della liceità dell’attività sportiva, riconoscendo il rischio come connaturale ad ogni tipo di sport e per consuetudine accettato (si trattava di una sentenza emessa dalla Cassazione nel 1928 per reato di omicidio preterintenzionale per lesioni mortali cagionate in un incontro di boxe. Si rimanda a Cass. Pen. 24 febbraio 1928 in Giur. It., 1928, 141).

La seconda ipotesi riconduceva la scriminante sportiva al consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p. argomentando che colui che partecipa ad una competizione sportiva presterebbe il proprio consenso a subire offese alla propria integrità fisica accettando il rischio che è connaturale alla specifica disciplina sportiva esercitata.

Altra ipotesi sosteneva la non punibilità delle offese all’integrità fisica provocate in ambito sportivo in riferimento all’art. 51 c.p. che disciplina l’esercizio di un proprio diritto, espresso nel noto brocardo *qui iure suo utitur, neminem laedit*, non potendo l’ordinamento consentire e vietare contemporaneamente un’azione o un comportamento.

Allo stato dei fatti parrebbe pienamente condivisibile quanto sostenuto da Benedetti, *Sport violento – sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno*, cit., 376 “La giurisprudenza penale con alcune interessanti sentenze pronunciate nel 2000, ha osservato che l’esercizio dell’attività sportiva costituisce una causa di giustificazione non codificata, che trova la sua ragione nel fatto che le competizioni sportive, per i benefici che apportano, sono incoraggiate dallo Stato; la Suprema Corte ha evidenziato che non possono invece ritenersi condivisibili le ricostruzioni che qualificano la natura della scriminante dell’attività sportiva secondo il paradigma del consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p. oppure rinvenendo il fondamento nell’esercizio di un diritto, rilevante ai sensi dell’art. 51 c.p. Peraltro in queste decisioni la Corte di Cassazione, con un certo rigore, ha ritenuto comunque fonte di responsabilità penale colposa la commissione di falli “volontari”, dettati dall’ansia di risultato, mentre restano coperte dalla scriminante sportiva solo le lesioni conseguenti alle violazioni involontarie del regolamento. Giova comunque sottolineare come sia invece condivisibile l’impostazione della Cassazione Penale orientata verso una valutazione strettamente legata al caso concreto delle lesioni conseguenti ad attività sportive agonistiche”.

<sup>66</sup> Ovviamente, come riportato in tema di regole tecniche, l’assunzione del rischio non è incondizionata; il limite fondamentale in relazione al quale ciascun atleta accetta tale rischio di eventuali lesioni è il rispetto delle regole tecniche previste dalle federazioni per ogni disciplina sportiva.

Si parla, in tal caso, di c.d. rischio consentito, concetto che la Cassazione Penale, nella sentenza del 23 maggio 2005, n. 19473, in Responsabilità civile, 2005, 1034, ha così definito: il rischio consentito “deve ritenersi coincidente con il rispetto delle regole tecniche, che individuano, secondo una preventiva valutazione fatta dalla normazione secondaria (cioè dal regolamento sportivo), il limite della ragionevole componente di rischio di cui ciascun praticante deve avere piena consapevolezza sin dal momento in cui decide di praticare, in forma agonistica, un determinato sport”.

Il rischio sportivo è elemento di cui il giudice deve tenere conto nel giudicare se un comportamento sia o meno rispettoso di quei canoni di diligenza e prudenza riscontrabili in qualsiasi comportamento umano, soprattutto considerando le situazioni di pericolo in cui si svolgono alcuni sport.

La condotta dell'atleta e il relativo *quantum* di colpa sportiva viene pertanto valutata non sulla figura dell'uomo medio, bensì sul concetto di "atleta medio", ossia di un atleta che, in una determinata disciplina, osservi un comportamento di media avvedutezza in relazione alle caratteristiche tecniche e alle finalità dell'attività sportiva praticata; in tal modo un'azione che, generalmente, può considerarsi pericolosa, può essere ritenuta normale rispetto ad un determinato sport.

Come ha ribadito la Suprema Corte, quando le regole tecniche non sono state rispettate si avrà un'ipotesi di colpa non scriminata se "vi è il superamento del rischio consentito in quella determinata pratica sportiva ed al quale il gareggiante consente". Ed è stato rilevato che tale superamento si verifica "quando il fallo, oltre che essere volontario, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di pericolo serio dell'evento lesivo a carico dell'avversario, che in tal caso viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio"<sup>67</sup>.

Le regole tecniche di gioco rilevano al fine di individuare la misura di violazione consentita in ciascuno sport, ossia il rischio che l'atleta accetta nel momento in cui decide di partecipare alla competizione.

---

Ma stabilire la soglia del rischio consentito per ciascuna disciplina sportiva non è questione facile, poiché si tratta di valutazioni la cui soluzione spetta al giudice di merito che dovrà valutare e ricostruire con attenzione l'azione di gioco nella quale si è verificato l'evento dannoso, se tale azione rientra nelle regole dello sport praticato e indagare circa l'*animus* dell'atleta, ossia la volontà di questi di recare danno all'avversario.

Si tratta, in sostanza, di un'attenta e approfondita analisi del caso concreto.

<sup>67</sup> Si rimanda a Cass. Pen., 30 novembre 1992, n. 9627, in Foro it., 1993, II, 79

Per escludere che la condotta tenuta dall'atleta sia illecita deve essere considerato il rapporto tra la condotta fallosa e la violenza base consentita nella disciplina sportiva praticata.

Il *quantum* di rischio sportivo varia non soltanto a seconda del tipo di sport praticato, essendo connaturali ad alcune discipline sportive una violenza necessaria (ad esempio nella boxe), eventuale (ad esempio nel calcio) o nulla (ad esempio tennis, pallavolo), ma anche in relazione al tipo di gara esercitata<sup>68</sup>; mancando esigenze agonistiche e di competizione, la condotta lesiva dell'atleta andrà valutata con maggior rigore in allenamento e nelle dimostrazioni sportive non competitive, essendo egli tenuto all'osservanza delle norme di comune esperienza, prudenza, diligenza e perizia<sup>69</sup>.

Si deve osservare come l'assunzione del rischio sportivo non sia illimitata; l'esenzione di responsabilità cessa di operare nel caso in cui la condotta lesiva dell'atleta travalichi i confini dei regolamenti emanati dalle federazioni per ogni singola attività sportiva, integrando il tal modo gli estremi della colpa grave e dell'intenzionalità ed inoltre quando manchi un nesso di funzionalità tra condotta lesiva e svolgimento della competizione.

Le basi giuridiche sulle quali poggia l'accettazione del rischio sportivo sono state oggetto di ricostruzioni diverse in dottrina.

Una prima ricostruzione ha individuato tale fondamento su un tacito accordo di assunzione del rischio tra i vari partecipanti all'attività

---

<sup>68</sup> E' evidente che il *quantum* di rischio di cui l'atleta deve farsi carico varia in rapporto al contenuto di violenza consentito dai regolamenti delle singole federazioni sportive, per cui, negli esempi in questione, assistiamo a gradazioni di rischio e di violenza notevolmente differenziate.

<sup>69</sup> La Cassazione ha affermato che "il rischio accettabile ed accettato varia, infatti, a seconda che si tratti di incontro fra professionisti o fra dilettanti, o di semplice allenamento, o di gara amichevole, fino a dover diventare minimo nel caso di incontri fra squadre di ragazzi o fanciulli".

Si rimanda a Cass. Pen., 30 aprile 1992, cit. e a Trib. Genova 4 maggio 2000 in Foro it., 2001, I, 1402 dove il giudice ha condannato per lesioni l'istruttore durante una lezione di karate svoltasi in palestra, sostenendo che, pur ammettendo una zona di rischio che l'atleta, con la sua scelta sportiva, accettava, l'istruttore aveva l'obbligo di tutelare l'incolumità fisica degli allievi oltre il rischio "naturale".

sportiva, riconducendo l'accettazione del rischio nell'ambito delle clausole di esonero della responsabilità.

Si è affermato<sup>70</sup> che “è come se i partecipanti avessero stipulato un patto reciproco di esonero dalla responsabilità aquiliana normalmente presente in tale situazione. E', infatti, uno scambio di volontà né più né meno che nelle clausole di esonero propriamente dette; solo che qui tale scambio di volontà non è espresso, ma normalmente tacito”.

Altra corrente<sup>71</sup> ha invece sostenuto che il rischio sportivo non sia fondato su un atto abdicativo dell'atleta che renderebbe lecito ciò che invece è antiggiuridico, ma bensì si rapporti al concetto di liceità della stessa attività sportiva, per cui la condotta tenuta dagli atleti rientra nell'alea normale delle specifiche discipline risultando, per tal ragione, conforme all'ordinamento.

Così argomentando, non sarà ritenuta responsabile una condotta che, oggettivamente pericolosa, rientra nei margini di rischio lecito ed ammesso per una determinata disciplina sportiva<sup>72</sup>.

**1.6. - Rapporto tra referto arbitrale e giudizio di responsabilità in sede ordinaria** - Per concludere, merita dedicare un breve cenno alla valutazione effettuata dal direttore di gara con il referto arbitrale ed ai suoi rapporti con il giudizio di responsabilità in sede ordinaria.

---

<sup>70</sup> Si rimanda allo scritto di Busnelli e Ponzanelli, “Rischio sportivo e responsabilità civile”, in Resp. civ. prev., 1984, 287

<sup>71</sup> Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 56 “Si ritorna così al criterio informatore della valutazione della responsabilità sportiva, perché la misura della normalità e della liceità del rischio non può che essere data, fondamentalmente, che dal rispetto delle norme che regolano lo svolgimento normale dell'attività sportiva considerata”.

<sup>72</sup> Giova ricordare che le riflessioni effettuate in tema di responsabilità sportiva, si riferiscono allo sport esercitato a livello agonistico sotto l'egida del Coni e delle Federazioni. La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono tuttavia che il giudizio di valutazione di responsabilità basato sul rispetto delle c.d. regole tecniche e sul c.d. rischio del fallo, possa applicarsi anche all'attività sportiva organizzata da altri enti (ad esempio Uisp, Csi), in quanto adottano le medesime regole di gara e sono animate dal medesimo spirito agonistico delle precedenti. Al fenomeno dell'attività occasionale ed amatoriale si applicherà, invece, il principio generale del *neminem laedere* sancito nell'art. 2043 cod. civ.

L'arbitro della gara ed il giudice operano su piani sostanzialmente diversi. L'arbitro ha il potere-dovere, a lui affidato dall'ordinamento sportivo, di dirigere la gara affinché essa si svolga secondo i consueti principi di lealtà, correttezza e parità competitiva che sono i cardini portanti della materia sportiva. Il giudice, operando sul piano dell'ordinamento generale, ha il compito accertare la verità dei fatti ai fini di un'eventuale dichiarazione di responsabilità civile e/o penale. Le decisioni a cui perviene il giudice non hanno valore nell'ordinamento sportivo, così come il referto arbitrale emesso dal direttore di gara non ha valore vincolante per il giudice ordinario; quest'ultimo, ovviamente, potrà avvalersi di tutti i mezzi di prova che ritiene necessari tra cui, eventualmente il referto arbitrale, assimilabile ad una consulenza tecnica *sui generis*, ma, in veste di *peritus peritorum*, sarà libero di valutare nel modo che ritiene più opportuno la condotta incriminata, potendosi discostare dalla valutazione effettuata nel referto arbitrale dal giudice di gara.

*2. - Le varie ipotesi di responsabilità civile sportiva: elencazione. Responsabilità dell'atleta; responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive; responsabilità dei gestori di impianti sportivi*

- Le ipotesi più significative di responsabilità civile sportiva, ossia di soggetti chiamati e rispondere per i danni ingiusti cagionati a seguito di svolgimento di attività sportiva, riguardano da un lato, quei soggetti che prendono parte "sul campo" alle competizioni e, dall'altro, coloro che, invece, restano "dietro le quinte" ma che svolgono importanti compiti organizzativi e di promozione dell'attività sportiva.

Operando una distinzione che non vuole essere esaustiva, data la varietà e complessità dei soggetti che operano, a vario titolo, in ambito



sportivo, nel primo gruppo<sup>73</sup> faremo rientrare le ipotesi di responsabilità degli atleti, i quali sono gli unici che, in senso stretto, esercitano attività sportiva.

Gli atleti rispondono a titolo di dolo e/o di colpa per i danni cagionati dalle loro azioni verso gli altri atleti partecipanti alla competizione e, come sostenuto da una parte minoritaria della dottrina<sup>74</sup>, anche verso i terzi estranei (spettatori) alla stessa (opinione a mio avviso non condivisibile, poiché gli atleti dovrebbero preoccuparsi solamente del rispetto delle regole del gioco e di ciò che avviene sul campo di gara, mentre ciò che succede all'esterno del perimetro di gioco dovrebbe riguardare altri soggetti come, ad esempio, gli organizzatori ed i gestori degli impianti sportivi).

Tra i soggetti che invece non prendono parte attiva sul campo ma che sono variamente e strettamente inquadrati nell'ambito dell'attività sportiva, si ricordino, tra le altre<sup>75</sup>, gli organizzatori di manifestazioni sportive ed i gestori di impianti sportivi (figure spesso coincidenti).

Gli organizzatori di manifestazioni sportive hanno il compito di predisporre i mezzi necessari alla competizione e sono tenuti ad adottare le cautele idonee alla prevenzione di eventi dannosi.

---

<sup>73</sup> Data la varietà delle figure che operano in ambito sportivo, vogliamo menzionare e trattare solo le più importanti. Per completezza di informazione è bene però ricordare che tra i soggetti che operano direttamente sul campo possono essere inquadrati, oltre agli atleti, gli ufficiali di gara, i c.d. arbitri delle competizioni, che hanno il compito di verificare l'attrezzatura sportiva dei partecipanti e di vigilare sul rispetto dei regolamenti di gioco, eventualmente sanzionando comportamenti ritenuti irregolari; gli allenatori ed istruttori, con il compito di preparare e guidare i partecipanti alla competizione.

<sup>74</sup> Di Martino, *La responsabilità civile nelle attività pericolose e nucleari*, Milano, 1979

<sup>75</sup> Solo per citare altre figure che operano "dietro le quinte", ricordiamo quella del medico sportivo (e del medico sociale, ove presente), che può incorrere in responsabilità soprattutto per gli eventi dannosi che colpiscono l'atleta erroneamente ritenuto idoneo a svolgere o a proseguire una determinata attività sportiva; quella delle società sportive chiamate a rispondere ex art. 2049 cod. civ. per il fatto illecito commesso dall'atleta loro tesserato; quella delle Federazioni Sportive, nonché, la responsabilità genitoriale prevista ex art. 2048 cod. civ. e di cui ci occuperemo dettagliatamente più avanti.

Essi, in caso di danno, saranno chiamati a rispondere sia verso gli atleti, sia verso i terzi non partecipanti (spettatori), a titolo contrattuale (se paganti) e/o extracontrattuale (se non paganti).

Pacifica è inoltre in dottrina la tesi della responsabilità indiretta dell'organizzatore per la condotta colposa degli ausiliari e collaboratori ex art. 2049 cod. civ.<sup>76</sup>

I gestori degli impianti sportivi sono coloro che mettono a disposizione il luogo dove si effettua la gara, che deve rispondere a standard di sicurezza. Hanno il dovere di provvedere alla manutenzione periodica degli impianti medesimi e di adottare tutte le opportune cautele per evitare danni ai terzi spettatori (ad esempio far rispettare la capienza massima dello stadio o di un palazzetto, predisporre la divisione del pubblico in opportuni settori separati per evitare il contatto tra le tifoserie avverse, etc.).

Essi risponderanno pertanto verso i terzi non solo ex art. 2043 cod. civ., ma anche ex art. 2050 cod. civ. per esercizio di attività pericolosa a seconda del tipo di impianto e di sport praticato, ex art. 2051 cod. civ. per danni cagionati da cose in custodia, ed ex art. 2053 per danni derivanti da rovina di edificio.

Analizzeremo nel prosieguo e dettagliatamente le ipotesi di responsabilità civile sportiva che interessano i soggetti menzionati sopra; per concludere la trattazione sulla responsabilità civile in ambito sportivo merita un'analisi l'ipotesi speciale di responsabilità civile prevista ex art. 2050 cod. civ. "Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose", correlata all'attività sportiva.

---

<sup>76</sup> Vogliamo ricordare come in dottrina si sia affermata la nullità delle c.d. clausole di esonero da responsabilità dell'organizzatore previste in alcuni regolamenti sportivi o sottoscritte dai gareggianti oppure stampate sui biglietti di ingresso alle manifestazioni sportive. Tali clausole di esonero si configurano come vere e proprie clausole vessatorie e pertanto abusive, poiché tali accordi non valgono a derogare ai principi di ordine pubblico e pertanto non escludono la responsabilità dell'organizzatore in caso di danno dovuto ad un suo comportamento colposo.

### 3. - *Rapporto tra responsabilità civile sportiva e art. 2050 codice civile*

- Argomento di discussione assai dibattuto in dottrina è l'eventuale inquadramento delle discipline sportive tra le attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.

Tale tipo di responsabilità riguarda chi svolge un'attività pericolosa, ma ritenuta lecita dall'ordinamento<sup>77</sup>, per sua natura o per la natura dei mezzi impiegati tale che l'esercente risponde del danno se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

Attività pericolosa significa dunque attività altamente rischiosa, per la quale vi sono notevoli probabilità di creare danni a terzi.

I presupposti per aversi applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. sono:

- la presenza di una serie di atti, talché possa parlarsi di attività e non di un singolo atto isolato;
- la pericolosità, insita nella natura dell'attività stessa oppure da ricercarsi nei mezzi adoperati, da valutarsi sulla base di un giudizio prognostico *ex ante* sulla probabile potenzialità dannosa di detta attività.

Un tempo la giurisprudenza interpretava restrittivamente questa espressione e riteneva pericolose solo le attività espressamente qualificate tali dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 18 giugno 1932, n. 773 oppure prese in considerazione dalle norme sulla prevenzione degli infortuni o per la tutela dell'incolumità pubblica.

---

<sup>77</sup> L'art. 2050 cod. civ. - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose - recita testualmente: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Tale disposizione si riferisce a tutte quelle attività potenzialmente pericolose e, pertanto, destinate a generare danni con alto tasso di probabilità, ma considerate lecite dall'ordinamento a causa dell'elevata importanza nell'ambito della vita quotidiana (si pensi, ad esempio, alla produzione dell'energia nucleare, all'attività venatoria, etc.). Infatti, come osserva Giampetraglia, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, cit., 141, "considerare lecita un'attività che è potenzialmente illecita dipende, una volta disposta l'adozione delle cautele necessarie atte a garantire l'incolumità dei collaboratori e dei terzi, dal rapporto che si viene a creare tra il livello dei rischi che ne possono derivare ed il grado di utilità che invece l'attività stessa è in grado di produrre".

Ora, invece, la giurisprudenza ha ampliato la serie di attività cui si applica la norma, ritenendo che possono considerarsi pericolose tutte le attività “che comportino la rilevante possibilità del verificarsi del danno per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati”<sup>78</sup>.

Essere costretti ad adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno significa rispondere anche del fortuito e, comunque, di qualsiasi evento che si è prodotto, tale che il danno sia dovuto ad un’azione di colui che esercita un’attività pericolosa o ad una sua omissione.

Si tratta, in sostanza, di una responsabilità semioggettiva, poiché presupposto dell’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. è che un danno sia stato cagionato dall’esercizio dell’attività pericolosa e che sussista un nesso di causalità tra lo svolgimento di tale attività e l’evento dannoso<sup>79</sup>.

Come accennato in apertura di questo paragrafo, resta da verificare se l’art. 2050 cod. civ. possa essere applicato all’attività sportiva o, quanto meno, ad una parte di essa<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Ci riferiamo a Cass. 8 aprile 1978, n. 1629, in Resp. civ. prev., 1978, 856

<sup>79</sup> E ne consegue che assistiamo ad un’inversione dell’onere della prova rispetto all’ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. con conseguenze di non poco conto poiché, come riportato in Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, *Diritto civile 3, Obbligazioni e contratti*, cit., 758, “La configurazione di un tale dovere, imposto dalla legge a chiunque svolga (contrattualmente o meno) attività pericolose, in ragione della circostanza che l’agente si trova nella condizione più favorevole per adottare ogni misura possibile di cautela, induce a considerare la prova della mancanza di colpa del danneggiante quale causa di esonero da responsabilità soltanto quando da essa possono ricavarsi elementi presuntivi circa l’identificazione di una causa non imputabile (caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo o del danneggiato) che abbia reso oggettivamente impossibile l’adempimento, e consente così di spiegare e di precisare l’indirizzo della giurisprudenza prevalente, che tende in concreto a apprezzare con particolare rigore detta prova. Il che equivale a dire, in ultima analisi, che si è in presenza di un’ipotesi di responsabilità semioggettiva”.

<sup>80</sup> Ci riferiamo ai c.d. sport “estremi”, (contrapposti alle discipline sportive “tradizionali”), considerati racchiudere il concetto di pericolosità *in re ipsa* ma per i quali manca una definizione legislativa. Invero è opportuno far notare come questa sia una distinzione piuttosto sociologica che tecnica, infatti non si può certamente ritenere che alcuni sport classificati estremi siano certamente più pericolosi di quelli tradizionali, ciò in riferimento sia alla sfera dei danneggiati (stessi atleti e/o terzi), sia in considerazione del fatto che, mentre alcuni sport sono senz’altro riconducibili a questa categoria, ve ne sono altri che invece mal si prestano ad una classificazione di questo genere, poiché non rientranti nell’equazione “sport violenti – sport pericolosi”.

Si deve muovere da una considerazione preliminare; l'attività pericolosa, così come intesa dall'art. 2050 cod. civ., mal si presta ad essere applicata in ambito sportivo a causa delle peculiari caratteristiche che connotano quest'ultimo, talché risulta molto difficoltoso, *a priori*, individuare delle attività sportive da poter classificare come pericolose.

Se applichiamo all'attività sportiva i criteri di individuazione dell'attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ.<sup>81</sup>, è evidente che il concetto di "pericolosità sportiva" non coincide con quello di attività individuata come pericolosa da tale norma, poiché come a ragione osservato<sup>82</sup> "per l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. non è sufficiente un singolo atto isolato, ma è necessario che il fatto dannoso si inserisca in un'attività che abbia una certa continuità e predisposizione di mezzi; inoltre la valutazione della pericolosità deve essere effettuata non *ex post* con un giudizio basato sulla gravità del danno, ma *ex ante* mediante una valutazione statistica discendente da una precisazione legislativa o dalla natura dell'attività medesima. Questo modello mal si adatta ai danni derivanti dalla pratica sportiva". Inoltre il concetto di pericolosità dell'attività sportiva mal si presta ad essere applicato ai danni subiti dai soggetti che prendono parte alla competizione (gli atleti che, oltretutto, si sottopongono volontariamente al rischio sportivo) mentre può senz'altro riguardare

---

<sup>81</sup> Il criterio per individuare un'attività pericolosa è di tipo statistico, poiché una serie di atti può ritenersi pericolosa se, nel tempo, provoca una grande quantità di danni (c.d. criterio statistico - quantitativo) oppure i danni causati sono pochi ma di notevole entità (c.d. criterio statistico - qualitativo).

Per valutare la potenzialità dannosa di una determinata attività si fa riferimento ai c.d. indici di pericolosità, tali essendo, ad esempio, la previsione legislativa di pericolosità dell'attività, il rilascio di autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di determinate attività ritenute pericolose, le tabelle di rischio delle assicurazioni. E' evidente che il concetto di pericolosità è variabile nel tempo, poiché attività che un tempo erano ritenute pericolose possono cessare di esserlo grazie allo sviluppo degli accorgimenti elaborati dal progresso scientifico e tecnico e, di converso, attività considerate innocue possono essere foriere di eventi dannosi inaspettati.

<sup>82</sup> Si rimanda a Benedetti, *Sport violento – sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno*, cit., 370

la responsabilità degli organizzatori verso i terzi non partecipanti e verso gli spettatori.

Parrebbe poi non trovare argomentazione logicamente condivisibile la circostanza che il legislatore abbia inteso promuovere l'attività sportiva in quanto foriera di benefici per il singolo e la collettività, e ne sottometta le sue conseguenze dannose al regime peculiare di responsabilità previsto dall'art. 2050 cod. civ. (con l'assurda conseguenza che, ad esempio, l'atleta danneggiato dovrebbe soltanto provare il danno da lui subito e la pericolosità dell'attività da cui ha avuto origine a fronte di un onere probatorio assai gravoso per il danneggiante).

Bene ha fatto, pertanto, la giurisprudenza, in assenza di un concetto generale di pericolosità riferibile a tutti gli sport, ad effettuare una valutazione caso per caso delle vicende ad essa sottoposte, lasciando l'apprezzamento direttamente ai singoli giudici investiti del fatto concreto, ricordando che, nella casistica giurisprudenziale, tra gli sport ritenuti attività pericolosa sono stati ricompresi, ad esempio, l'organizzazione di gare automobilistiche, l'attività venatoria, l'attività degli aeroclub, l'attività equestre mentre, all'opposto, non è stata ritenuta pericolosa l'attività sciistica<sup>83</sup>.

---

<sup>83</sup> Per una casistica giurisprudenziale ricordiamo, tra le numerose pronunce: in tema di pericolosità dell'attività venatoria, ritenuta pericolosa data la natura dei mezzi impiegati, Cass. 30 novembre 1977, n. 5222, in Mass. Giur. It., 1977 dove afferma che "l'attività venatoria, in quanto comporta l'uso di armi da fuoco, deve essere considerata attività pericolosa, e pertanto chi danneggia altri nello svolgimento di essa è tenuto a risarcire il danno se non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo", ed ancora Cass. 23 dicembre 1968, n. 4072, in Mass. Giur. It., 1968 e Cass. 28 settembre 1964, n. 2442, in Mass. Giur. It., 1964; in tema di organizzazione di gare automobilistiche si rimanda a App. Milano 2 giugno 1981, in Rep. Giust. Civ., 1982, in Resp. civ. prev., 36 che fonda l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. alla pericolosità intrinseca di tale attività sportiva, distinguendo inoltre su gare a "circuito aperto" al pubblico (gare su strada) e gare a "circuito chiuso", per le quali ultime la giurisprudenza ha affermato che non trovano applicazione le norme dettate per la circolazione stradale, attese le finalità sportive di tali competizioni, salvo, ovviamente, il principio generale del *neminem laedere* previsto dall'art. 2043 cod. civ.; in merito all'attività equestre, si veda App. Perugia 18 dicembre 1992, in Rass. Giur. Umbra, 1993, 1 che ha qualificato come pericolosa l'attività ippica e di maneggio considerando il fatto che dette attività si svolgono tramite l'utilizzo dei cavalli di cui va tenuta in debita considerazione l'indole e il comportamento e Cass.

A tal proposito un cenno particolare merita lo sport del calcio e la relativa attività di organizzazione di competizioni calcistiche dato il grande seguito che tale sport ha in ambito mondiale ma anche, purtroppo, in relazione al fenomeno ormai tristemente noto della violenza negli stadi che, ultimamente, ha caratterizzato la cronaca sportiva italiana.

Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare come il concetto di pericolosità (o meno) di una disciplina sportiva, non corrisponda con quello di pericolosità della relativa organizzazione, in quanto può accadere che ad uno sport classificato come violento (si pensi alla boxe), consegua un'attività di organizzazione priva dei requisiti di pericolosità e viceversa, cosicché l'esercizio di uno sport non pericoloso, come quello del calcio di cui ci occupiamo (classificato tra gli sport a contatto eventuale, dove la violenza non rientra nell'ambito del contenuto tipico regolamentare di tale disciplina), può invero comportare la pericolosità della relativa organizzazione nella gestione di uno stadio che può mettere a rischio l'incolumità degli spettatori.

E' interessante osservare come la giurisprudenza sia arrivata, col passare degli anni e il mutare dei costumi, ad inquadrare l'attività di organizzazione di manifestazioni calcistiche nell'ambito delle attività pericolose di cui all'art. 2050 cod. civ.<sup>84</sup>

---

24 settembre 1998, n. 9581 in Riv. dir. sport., 1998, 450 che ha sostenuto che lo svolgimento dell'attività di equitazione sotto la direzione di un istruttore assume i caratteri di attività pericolosa di cui all'art. 2050 cod. civ. solo in presenza di allievi inesperti, tali, ad esempio, i principianti, che non siano in grado di controllare le reazioni imprevedibili dell'animale; per l'attività sciistica, dopo una prima qualificazione da parte della giurisprudenza come attività sportiva intrinsecamente pericolosa (ci riferiamo a Pret. Porretta Terme 20 giugno 1968, in Resp. civ. prev., 1968, 495), l'opinione oggi prevalente è che detta attività non rivesta il connotato della pericolosità e si debba pertanto assoggettare al regime generale di cui all'art. 2043 cod. civ. (si veda App. Bologna 26 febbraio 1972, in Dir. Prat. Ass., 1973, 815; e, più recente, Cass. 15 marzo 2001, n. 2216, in Danno e Resp., 2001, 372).

<sup>84</sup> Da evidenziare come l'organizzazione di una competizione calcistica a livello professionistico sia l'unica attività ritenuta pericolosa dalla giurisprudenza così come previsto ex art. 2050 cod. civ.

Infatti, dopo un primo orientamento contrario<sup>85</sup>, si è giunti oggi a riconoscere una responsabilità oggettiva a carico delle società per i danni provocati durante una manifestazione calcistica di livello professionistico.

Secondo il Tribunale di Ascoli Piceno<sup>86</sup> “l’attività calcistica e la gestione di uno stadio costituiscono attività pericolose, ciò imponendo l’adozione di particolari misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti del pubblico. Detto obbligo incombe in particolare sul presidente della società sportiva che, in quanto tale, ha anche il dovere di impedire che terzi introducano nello stadio materiale pericoloso (...). Solo una specifica delega di funzioni a persona idonea in ordine alla prevenzione di situazioni lesive della sicurezza e dell’incolumità potrebbe esimere da responsabilità il presidente della società. Responsabilità analoga va ravvisata in capo ai cosiddetti ‘addetti al campo’, dipendenti della società sportiva, che con il loro comportamento omissivo, consistente nel non essere intervenuti a rimuovere la situazione di pericolo, abbiano contribuito alla verifica dell’evento dannoso”.

Nella stessa ottica è stato affermato<sup>87</sup> che “l’organizzazione di una manifestazione calcistica di livello professionistico va qualificata come attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. ”.

---

<sup>85</sup> Si fa riferimento alla sentenza dei primi anni '70 con cui il Tribunale di Milano rigettò la richiesta di risarcimento avanzata da uno spettatore nei confronti del Milan A. C. che, durante l’incontro Milan – Fiorentina era stato colpito in pieno volto da un petardo (Trib. Milano 19 ottobre 1972, in Riv. Dir. Sport., 1973, 81) anche se, successivamente, lo stesso Tribunale riconobbe che “i comportamenti violenti degli spettatori erano, in realtà, astrattamente configurabili anche se non apparivano ragionevolmente e in concreto fronteggiabili in modo adeguato, verosimilmente neppure col porre accanto a ogni spettatore un vigilante” (Trib. Milano 21 marzo 1988, in Riv. Dir. Sport., 1989, 68)

<sup>86</sup> Si fa riferimento a Trib. Ascoli Piceno 13 maggio 1989, n. 26 in Riv. Dir. Sport., 1989, 496

<sup>87</sup> In tal senso Trib. Milano 21 settembre 1998, in Danno e Resp. Civ., 1999, 234 dove si evidenzia che il concetto di pericolosità previsto dall’art. 2050 cod. civ. non vale ad individuare immutabilmente e definitivamente una categoria ben precisa di attività ma comprende o quelle espressamente ritenute tali dalla legge o quelle riconosciute tali dal giudice in merito alla possibilità del verificarsi di danni in relazione alla loro stessa natura o a quella dei mezzi utilizzati.



L'evolversi giurisprudenziale starebbe in tal caso a dimostrare come in un'ottica di valutazione casistica rimessa al libero apprezzamento del giudice investito della questione, la nozione di pericolosità dell'attività sportiva e della relativa organizzazione in riferimento all'art. 2050 cod. civ., possano svolgere una certa utilità se utilizzate in modo versatile ed adeguato all'evolversi del costume sociale, per ricercare una soluzione risarcitoria in un ambito di un settore particolare, quale quello sportivo, pur rimanendo all'interno del principio generale del *neminem laedere*.

**4. - Responsabilità dei partecipanti ad un evento sportivo -** L'atleta è il protagonista principale dell'attività sportiva in quanto unico soggetto che la esercita in senso stretto (il c.d. soggetto attivo).

La condotta dell'atleta, così come ogni altro comportamento umano, può cagionare danni e divenire quindi fonte di responsabilità civile e penale.

Si distinguono, a tal proposito, due ipotesi:

- la responsabilità dell'atleta verso gli altri partecipanti alla competizione.
- la responsabilità dell'atleta verso i terzi non partecipanti alla gara.

---

Di conseguenza l'organizzazione di una partita di calcio a livello professionistico viene inquadrata nel novero delle attività pericolose ex art. 2050 cod. civ. in quanto considerata tale da espresse norme di legge (ricordiamo, ad esempio, tra i più recenti interventi normativi la legge 13.12.1989 n. 401, la legge 19 ottobre 2001 n. 377, la c.d. legge Pisanu del 2003, n. 88 e le numerose misure emanate a seguito dei recenti disordini dello scorso campionato di calcio in occasione dei fatti delittuosi accaduti a Catania, che prevedono l'obbligo di chiusura al pubblico degli stadi privi di tornelli o di zone di prefiltraggio, il divieto della vendita di biglietti per i tifosi in trasferta, la detenzione fino a quattro anni per chi lancia negli stadi fumogeni o petardi) ed in quanto oggettivamente pericolosa, come tristemente dimostrato dalla lunga serie di incidenti che si ripetono ad ogni inizio campionato.

E' dovuto un breve richiamo ai principi già elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito al settore peculiare della responsabilità sportiva<sup>88</sup> dai quali muovere per trattare di un'eventuale responsabilità dell'atleta che ha cagionato il danno con conseguente obbligo di risarcimento; si dovrà, in altri termini, valutare se la condotta tenuta dall'atleta possa qualificarsi illecita e, in particolare, se il danno da essa cagionato sia ingiusto.

La prima considerazione da cui muovere è che lo sport provoca una sospensione delle regole ordinarie tale che fatti che normalmente sono penalmente illeciti cessano di esserlo e, lato civilistico, non vengono risarciti danni che normalmente lo sarebbero.

E' certo che coloro che partecipano ad attività sportive lo fanno volontariamente così come consapevolmente si espongono al c.d. rischio sportivo, che altro non è che l'accettazione, da parte dell'atleta, delle possibili conseguenze lesive che rientrano nell'alea normale correlata all'attività sportiva praticata.

Ogni disciplina sportiva è infatti connotata da un certo grado di competitività ed agonismo che talvolta porta al contrasto fisico tra contendenti con conseguente rischio per l'incolumità degli stessi; da ciò, secondo parte della dottrina, consegue che gli atleti è come se avessero implicitamente e tacitamente accettato l'eventualità del prodursi di lesioni fisiche tramite un accordo di assunzione dei normali rischi sportivi<sup>89</sup>.

Il punto di incontro tra lo svolgimento dell'attività sportiva, lecita ed incoraggiata dall'ordinamento, e la necessità di ristorare il danno

---

<sup>88</sup> Si rimanda, per una trattazione più approfondita, a quanto scritto nel cap. 2, par. 1, in tema di responsabilità civile sportiva in relazione alla clausola generale di responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ. In particolare i concetti fondamentali di liceità della pratica sportiva e le nozioni di rischio sportivo, colpa sportiva e regole tecniche.

<sup>89</sup> Si fa riferimento alla tesi di Busnelli – Ponzanelli, "Rischio sportivo e responsabilità civile", cit., 286, dove gli Autori sostengono che con l'accettazione del rischio sportivo da parte degli atleti vi sia uno scambio di volontà, non espresso ma tacito, che li esonera dalla responsabilità aquiliana "normalmente presente in tale situazione".

ingiusto cagionato nell'ambito di tale attività, è stato trovato dalla giurisprudenza penale<sup>90</sup> nella qualificazione dell'attività sportiva come "causa di giustificazione atipica o non codificata", che troverebbe spiegazione nel fatto che "la competizione sportiva è non solo ammessa ma anche incoraggiata, per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, dalla legge e dallo Stato ma è anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un'attività assai positiva per l'armonico sviluppo della intera comunità".

In base all'assunto di cui sopra si ritiene che nel comportamento dell'atleta, pur rispettoso delle regole del gioco, che cagiona un danno fisico ad altro partecipante, viene a mancare l'antigiuridicità che autorizza l'intervento punitivo dello Stato.

La Suprema Corte chiarisce inoltre che tale scriminante sportiva non opera indistintamente ma che "è circoscritta e condizionata al rispetto delle norme disciplinanti ciascuna attività sportiva, richiedendosi altresì all'atleta di adeguare la propria condotta anche a norme generali di prudenza e diligenza"<sup>91</sup>.

Premesso quanto sopra, possiamo individuare tre settori di valutazione del comportamento sportivo dell'atleta ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità.

---

<sup>90</sup> Si rimanda a Cass. Pen. 21 febbraio 2000, n. 1951, cit.

<sup>91</sup> La Corte fa richiamo specifico al rispetto delle c.d. regole tecniche "di gara", emanate dalle singole Federazioni sportive con riferimento ai principi di lealtà e correttezza che dovrebbero caratterizzare ogni disciplina sportiva, anche in tema di prevenzione dei danni che possono scaturire dalla pratica dell'attività medesima (si pensi, ad esempio, al divieto della "carica al portiere" nel gioco del calcio o al divieto di colpi sotto la cintura nella boxe). Infatti l'assunzione del rischio da parte degli atleti non è incondizionata, ma il limite fondamentale in relazione al quale ciascun atleta accetta il verificarsi di possibili lesioni da altro atleta è il rispetto delle regole tecniche. Si parla, in tal caso, di "rischio consentito", nozione non facile da individuare a priori, trattandosi per lo più di questione di fatto la cui soluzione sarà demandata al giudice di merito investito del caso concreto che dovrà verificare, se da parte di chi si sia reso colpevole di una violazione di regole sportive che abbia cagionato danni fisici all'avversario, vi sia stato il rispetto dei principi di lealtà e correttezza tipici di quello sport, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo della competizione, della sua natura, delle caratteristiche di pari esperienza tra contendenti.

Si veda Cass. Pen. 8 ottobre 1992, n. 9627, in Foro it., 1993, II, 79

Da una parte abbiamo l'area di completa liceità della condotta tenuta dall'atleta (anche se produttiva di danni all'avversario), che corrisponde, in sostanza, all'area della scriminante sportiva da identificarsi con il rispetto delle c.d. regole di "buona condotta".

L'atleta sarà pertanto esente da responsabilità se ha tenuto un comportamento che può essere qualificato come "corretto", improntato al rispetto delle regole tecnico – sportive e dei principi generali dell'ordinamento (tra cui, in primis, quello del *neminem laedere*), mantenendo una condotta volta al raggiungimento delle finalità agonistiche tale che l'azione lesiva sia rimasta nei limiti dell'attività sportiva.

Sul fronte opposto, invece, l'atleta sarà chiamato a rispondere a titolo di dolo quando la gara sia stata soltanto l'occasione per cagionare il danno all'avversario<sup>92</sup>.

Un punto di chiarificazione in merito all'ambito di applicabilità della scriminante sportiva ai fatti dannosi cagionati nell'esercizio di detta attività, è arrivato della Cassazione Penale<sup>93</sup>, la quale ha affermato che "il comportamento dello sportivo che cagioni un evento lesivo a un avversario violando volontariamente le norme regolamentari del gioco e disattendendo così i doveri di lealtà verso l'avversario non è

---

<sup>92</sup> Tali massime sono state più volte affermate dalla giurisprudenza, tra le cui pronunce più recenti citiamo Cass. 8 agosto 2002, n. 12012, in Foro it., I, 2003, 168 che individua nel collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo i limiti entro i quali la condotta lesiva può essere considerata non antigiuridica, collegamento che andrà escluso "se l'atto sia compiuto allo scopo di ledere ovvero con una valenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco"; App. Genova 9 novembre 2004, n. 800, in Corriere Merito, 2005, 171 che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile a seguito di infortunio sportivo, afferma che "sussiste la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti con lo scopo specifico di ledere, quand'anche gli stessi non costituiscano violazione delle regole dell'attività svolta. La responsabilità non sussiste, invece, se le lesioni sono conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza violazione delle regole sportive; la responsabilità non sussiste neppure se, pur in presenza di estremi di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In questi ultimi casi, tuttavia, il nesso funzionale con l'attività sportiva non è sufficiente ad escludere la responsabilità ogniqualvolta venga impiegato dall'agente un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che ad essa prendono parte".

<sup>93</sup> Cass. 21 febbraio 2000, n. 1951, cit.

scriminato dalla causa di giustificazione dell'esercizio dell'attività sportiva, ma è penalmente perseguibile. Di tale fatto egli risponderà a titolo di colpa, ove questo si verifichi nel corso di un'azione di gioco; la responsabilità sarà, invece, a titolo di dolo, quando la gara sia soltanto l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento oppure quando il comportamento posto in essere dall'autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto allo svolgimento della gara, ma sia piuttosto diretto a intimorire l'antagonista o a punirlo per un fallo involontario subito".

Tra i due estremi (assenza di responsabilità – responsabilità per dolo) si colloca l'ampia casistica rappresentata dal danno cagionato in ambito sportivo in funzione del gioco ma con violazione delle regole.

L'eventuale responsabilità dell'atleta sarà misurata e graduata sull'accertamento della c.d. colpa sportiva<sup>94</sup>, variabile in base al tipo di sport praticato, dei soggetti coinvolti, del tipo di gara<sup>95</sup>.

In conclusione, ferma restando la necessità di valutazione del caso concreto da parte del giudice investito della questione, sembra potersi sostenere che il criterio distintivo di valutazione delle violazioni tra regole del gioco lecite e illecite, si riassume sostanzialmente nei seguenti termini:

- il giudice affermerà la responsabilità del partecipante – agente nel caso di atti da esso compiuti al solo specifico scopo di ledere, anche se detti atti non integrano una violazione delle regole tecniche previste per l'attività sportiva praticata (si

---

<sup>94</sup> Per tale concetto si rimanda al par. 1 del cap. 2

<sup>95</sup> Così, ad esempio, sarà valutata con maggior rigore la condotta generatrice di danno in allenamento, mancando in tal caso le esigenze agonistiche e di competizione volte al risultato tipiche delle gare ufficiali (si veda, ad esempio, App. Milano 14 ottobre 1960, in Riv. Dir. Sport., 1961, 196 dove è stato ritenuto colpevole un pugile per le lesioni mortali causate allo *sparring partner* di categoria inferiore a cui erano stati inferti colpi di durezza tale da non essere giustificabile con le finalità dell'allenamento); e tale metro di valutazione dovrà essere applicato anche nel caso di mere esibizioni sportive (così come evidenziato da Trib. Roma 4 aprile 1996, in Resp. civ. prev., 1996, 1247, che, in occasione di un incontro di scherma, ha ritenuto colposa la condotta dell'atleta che aveva superato i limiti correlati al carattere di mera esibizione della gara, imprimendo al fioretto una forza eccessiva e causando in tal modo lesioni gravissime all'altro contendente).

pensi, ad esempio, nel gioco nel calcio, al fallo di reazione o a quello commesso al solo fine di intimorire l'avversario);

- la responsabilità andrà invece esclusa ogni volta in cui le lesioni siano conseguenza di un atto posto in essere senza violazione delle regole sportive oppure se detta violazione vi sia stata ma l'atto sia funzionalmente connesso all'attività sportiva praticata<sup>96</sup>.

L'atleta sarà quindi ritenuto responsabile non solo per mancato rispetto delle regole sportive ma anche per un utilizzo di una foga agonistica troppo esasperata, estranea alla logica del gioco medesimo. E il rispetto delle regole della disciplina sportiva praticata non lo esonera certo da responsabilità se, con dolo o colpa grave, superi i limiti imposti dal contesto nel quale si svolge la competizione.

**4.1.** - *Responsabilità dell'atleta verso i terzi non partecipanti alla competizione* - La responsabilità dell'atleta per i danni cagionati ai terzi non partecipanti alla competizione si configura in modo del tutto peculiare rispetto alla responsabilità di tale soggetto verso i soggetti partecipanti poiché, rispetto ai primi, non può certamente sostenersi la volontaria accettazione del rischio sportivo, ad esempio, degli spettatori. Coloro che assistono ad una manifestazione sportiva hanno il diritto di pretendere che la propria incolumità venga tutelata con l'adozione delle opportune cautele, ciò valendo anche in caso di spettacolo sportivo pericoloso<sup>97</sup>.

---

<sup>96</sup> Il nesso funzionale tra atto e attività è escluso ogni volta che sia impiegato un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, o col contesto ambientale in cui lo sport si svolge o con le caratteristiche delle persone che vi prendono parte.

<sup>97</sup> Così come riconosciuto da Cass. Pen. 12 aprile 1973, in Riv. Dir. Sport., 1975, 183 quando afferma che "l'assistere volontariamente negli spazi opportunamente destinati al pubblico o, comunque, al di fuori del campo di gara, ad una

In dottrina si sono delineate due ipotesi ricostruttive diverse che trattano la nozione di responsabilità dell'atleta in modo differente relazionandola con il terzo che può trovarsi ad essere leso dalla condotta sportiva del gareggiante.

Secondo un primo orientamento<sup>98</sup> la responsabilità del partecipante alla competizione nei confronti del terzo andrà esclusa ogni volta che sia accertata l'esatta osservanza delle regole del gioco, in quanto l'atleta deve occuparsi soltanto di ciò che accade sul campo, non potendosi certamente richiedere la rinuncia ad un determinato gesto tecnico per timore di ferire gli spettatori.

Come acutamente sottolineato “è bene ricordare che in un buon numero di casi in cui vengono coinvolti gli spettatori o i terzi la responsabilità dell'evento è ricollegabile al comportamento omissivo o negligente di soggetti diversi dai partecipanti, per esempio gli organizzatori o i commissari di gara, mentre non è raro che siano stati proprio gli spettatori o i terzi, con il loro comportamento imprudente, a concorrere efficacemente alla produzione del sinistro”.

Altra parte della dottrina<sup>99</sup> ha fondato l'assenza di responsabilità dell'atleta nei confronti di particolari figure di terzi che, per il loro incarico, hanno la possibilità di avvicinarsi ai bordi del campo di gara e conseguentemente di esporsi al pericolo di subire lesioni (quindi, in tal senso, volontariamente si esporrebbero al rischio sportivo), tali ad esempio, i raccattapalle o i fotografi; in tal caso nessun addebito di responsabilità potrà essere mosso all'atleta se nella condotta del terzo sia stata ravvisata un'imprudenza per essersi portato troppo vicino al campo di gioco.

Secondo questa prima tesi, ai fini di esenzione da responsabilità dell'atleta vi sarebbe il dato dell'oggettiva assenza di colpa del

---

manifestazione sportiva permeata di pericolosità non implica per lo spettatore l'accettazione di una situazione di rischio”.

<sup>98</sup> Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit. ,73

<sup>99</sup> Stipo, “La responsabilità civile nell'esercizio dello sport”, in Riv. Dir. Sport.,1961, 15

danneggiante, al quale la giurisprudenza ha fatto riferimento fin dai primi anni cinquanta<sup>100</sup>.

Merita ricordare come si sia sostenuto<sup>101</sup> anche che i criteri che fondano l'esonero da responsabilità dell'atleta verso gli altri partecipanti (il rispetto delle regole del gioco e delle norme di prudenza compatibili con le finalità della gara) non valgano in relazione ai danni subiti dai terzi non partecipanti (per i quali l'atleta verrebbe ad essere considerato sempre responsabile), in quanto in riferimento a questi ultimi la non partecipazione alla competizione escluderebbe l'accettazione del rischio ad essa connessa.

Tale tesi presta il fianco a critiche poiché, come obiettato<sup>102</sup> “non si vede come l'atleta che ha mantenuto la propria condotta entro i limiti sopra accennati debba essere considerato esente da colpa nell'ipotesi in cui l'evento lesivo riguardi un altro partecipante e debba, invece, essere considerato responsabile se l'evento interessa un terzo estraneo alla gara. In questo caso non tanto rileva la situazione soggettiva del danneggiato e la relativa assunzione del rischio, quanto piuttosto l'oggettiva assenza di colpa del danneggiante. E ciò sia quando il terzo, per esempio lo spettatore, sia consapevole del pericolo implicito della gara, sia quando egli si trovi del tutto casualmente nel luogo di svolgimento della stessa gara e sia quindi ignaro di quel pericolo”.

Nel caso in cui nei danni cagionati a terzi sia ravvisabile un concorso della condotta di più atleti, se il fatto dannoso può essere riportato ad una sola condotta giuridicamente rilevante, la responsabilità solidale degli altri gareggianti andrà esclusa. Tale esclusione si avrà anche nel

---

<sup>100</sup> In tal senso Trib. Roma 12 marzo 1957, in Riv. Dir. Sport., 1957, 56 che ha escluso la responsabilità dell'atleta che, in allenamento, con un tiro sbagliato aveva infranto il vetro di una finestra dietro cui si trovava un bambino; più recentemente Trib. Milano 12 novembre 1992, in Resp. civ. prev., 1993, 616 che ha escluso che per le lesioni riportate da uno spettatore da una palla scagliata erroneamente in una partita di squash fosse responsabile l'atleta, addossandosi piuttosto tale responsabilità al circolo sportivo organizzatore per non aver adottato misure idonee a proteggere gli spettatori.

<sup>101</sup> Di Martino, *La responsabilità civile nelle attività pericolose e nucleari*, 1979, cit.

<sup>102</sup> Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 73



caso di discipline che richiedono la collaborazione di più atleti uniti in squadra o la collaborazione di soggetti che non partecipano alla gara ma rivestono il ruolo di coadiutori, quando sia ravvisabile unicamente in relazione al comportamento di un solo partecipante alla competizione il nesso di causalità con l'evento lesivo che si è prodotto (in senso contrario invece si è espressa parte della dottrina e della giurisprudenza, affermando la responsabilità solidale di tutti i partecipanti nel caso in cui non sia possibile identificare l'autore della condotta generatrice del danno)<sup>103</sup>.

In merito alla valutazione del concorso di colpa si applica il criterio proporzionale ex art. 1227, comma 1, cod. civ., secondo cui “se il fatto colposo della vittima ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”<sup>104</sup>.

Nei casi in cui nella produzione dell'evento dannoso possa ravvisarsi una responsabilità concorrente non di altri partecipanti bensì di terzi estranei alla competizione che, con il loro comportamento imprudente, concorrono al verificarsi del danno, (si pensi, ad esempio, al pubblico che assiste alle gare automobilistiche nei punti più pericolosi della pista), si distingue a seconda che la competizione avvenga su circuito all'uopo destinato (gare su pista) o fuori dall'impianto (gare su strada).

---

<sup>103</sup> La Cassazione ha escluso il concorso di responsabilità tra due motociclisti poiché dall'esame delle modalità dello scontro aveva individuato il contributo causale esclusivo all'incidente di uno solo dei contendenti (Cass. Pen. 2 marzo 1951, in Riv. Dir. Sport., 1952, 49); in senso contrario, in dottrina si è espresso Stipo, “La responsabilità civile nell'esercizio dello sport”, in Riv. Dir. Sport., cit., mentre in giurisprudenza è stata affermata più volte, soprattutto in tema di attività sportive ritenute pericolose, la responsabilità solidale di tutti i partecipanti ad una battuta di caccia al cinghiale anche se il ferimento di un passante è stato determinato dal colpo sparato da uno solo di essi (App. Firenze 22 giugno 1951, in Rep. Foro it., 1951, voce Resp. Civ., nn. 102-103), oppure in tema di gara di tiro a segno e di uccisione di un passante, in tal senso si è espresso App. Firenze 20 febbraio 1951, in Giur. Tosc., 1951, 446.

<sup>104</sup> In tal senso si è espresso Trib. Roma 4 aprile 1996, cit., che ha giustificato l'attribuzione nella misura del 65% in capo all'istruttrice di scherma che aveva cagionato danno all'avversaria (minorenne) trafiggendole l'occhio, argomentando che a causa della maggiore professionalità rivestita rispetto all'altra contendente, ella avrebbe dovuto adeguare la sua condotta ai limiti di quella che doveva restare un'esibizione.

Nel primo caso in genere non è l'atleta il soggetto tenuto al risarcimento del danno che deriva dalla sua azione in quanto, ferma restando la possibilità di ravvisare una colpa concorrente in capo al terzo, nella maggioranza dei casi saranno chiamati a rispondere gli organizzatori ed i gestori degli impianti sportivi nei quali si svolge la competizione; ma nell'ipotesi in cui il terzo spettatore è l'unico responsabile del danno a lui stesso cagionato (si pensi, ad esempio, ad un'intrusione di campo) si ritengono applicabili gli articoli 2056 e 1227 cod. civ.<sup>105</sup>

Per le competizioni che si svolgono invece fuori dagli impianti la colpa dovrà essere valutata secondo la clausola generale di responsabilità dell'art. 2043, non avendo nessuna efficacia esimente il rispetto del regolamento di gara.

**5. - Responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive -**  
Definizione esaustiva della figura dell'organizzatore è stata fornita da quella dottrina<sup>106</sup> che descrive tale soggetto come "la persona fisica, la persona giuridica, l'associazione, il comitato che promuove, assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali, amministrative) nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato, l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, quindi, indipendentemente dal pubblico spettacolo".

In ambito sportivo si distinguono tre figure specifiche di organizzatori: "l'organizzatore di diritto", federato e regolarmente autorizzato ad organizzare manifestazioni; "l'organizzatore di fatto", per indicare quello non federato e non regolarmente autorizzato o federato e non

---

<sup>105</sup> Per cui se il comportamento colposo del terzo ha concorso a causare il danno, il risarcimento a lui spettante sarà diminuito secondo l'entità della colpa che ad esso viene attribuita dal giudice (criterio proporzionale).

<sup>106</sup> Dini, "L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità" in Riv. Dir. Sport., 1971, 418

regolarmente autorizzato; “l’organizzatore *pro tempore*”, non federato ma regolarmente autorizzato.

Tale classificazione ha efficacia meramente interna all’ordinamento sportivo, (nel senso che i risultati di una competizione saranno omologati o meno a seconda della posizione dell’organizzatore), mentre non rileva ai fini di un’eventuale responsabilità per fatto illecito, per la quale l’organizzatore risponderà in sede civile (in caso di risarcimento del danno ingiusto) o penale (in caso di commissione di un fatto penalmente rilevante), sia verso i partecipanti alla competizione che nei confronti dei terzi.

Oltre al rispetto del principio generale del *neminem laedere*, l’organizzatore è chiamato ad osservare tutta una serie di obblighi che, seppur non gli garantiscono l’esenzione da responsabilità per i danni occorsi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, quanto meno possono alleggerire la sua posizione; tali sono, ad esempio, l’assicurare il regolare svolgimento della competizione, il garantire il rispetto dell’incolumità fisica di atleti e spettatori, il controllo dei mezzi tecnici utilizzati dai gareggianti, la verifica della sicurezza dei luoghi e degli impianti sportivi, il riscontro delle condizioni psico – fisiche degli atleti.

In merito alla responsabilità dell’organizzatore nei confronti dell’atleta, parte della dottrina<sup>107</sup> ha individuato tre settori in relazione ai quali l’organizzatore può essere chiamato a rispondere:

- inadeguatezza o pericolosità dei mezzi tecnici utilizzati per la gara;
- inidoneità e/o insicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la competizione;
- inidoneità psico – fisica degli atleti.

---

<sup>107</sup> Conrado, “Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell’organizzatore di una manifestazione sportiva”, in Riv. Dir. Sport., 1991, 8

Sotto il primo profilo, quando gli atleti devono utilizzare mezzi tecnici per lo svolgimento della gara (si pensi, nell'atletica, all'asta per il saltatore, all'arma per lo schermidore, al giavellotto per il lanciatore), l'organizzatore ha il dovere di adeguarli ai precetti contenuti nei regolamenti federali e di assicurarsi che siano efficienti e sicuri, così come è tenuto ad approntare tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi di fatti dannosi (ad esempio, adeguata protezione con rete metallica di protezione della pedana per il lancio del martello) a seguito del loro utilizzo<sup>108</sup>.

Se l'atleta fa uso di mezzi tecnici propri, l'organizzatore è tenuto alla verifica della loro conformità alle disposizioni federali e sarà esente da responsabilità se gli stessi, per le caratteristiche intrinseche o per l'uso che ne sia stato fatto, abbiano causato danni agli atleti o a terzi<sup>109</sup>.

L'organizzatore sarà chiamato a rispondere anche in caso di omesso obbligo di custodia e conservazione degli attrezzi, soprattutto se questi risultino particolarmente pericolosi e da tale inosservanza si sia verificato un fatto lesivo<sup>110</sup>.

Tra gli obblighi dell'organizzatore vi è anche quello della verifica dell'idoneità e della sicurezza dei luoghi destinati alla competizione, sia in fase iniziale nel momento in cui si richiede l'omologazione alla federazione sportiva, sia successivamente, in merito all'obbligo di manutenzione per impedire danni ai terzi ed agli atleti.

---

<sup>108</sup> Osserva, a ragione, Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 129 che "è arduo poter affermare la responsabilità a carico di chicchessia perché le caratteristiche tecniche dei mezzi e degli attrezzi impiegati nelle diverse discipline sportive in un determinato momento sono spesso il frutto di continue ricerche, di sperimentazioni, di miglioramenti diretti non solo a rendere ottimali le prestazioni atletiche ma anche a renderle più sicure e minimizzare il rischio".

<sup>109</sup> Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 125

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'atleta, con dolo, sostituisce il mezzo già verificato dall'organizzatore con altro non confacente alle prescrizioni del regolamento federale.

<sup>110</sup> Si veda Trib. Rovereto 10 dicembre 1971, in Riv. Dir. Sport., 1971, 431 ove si discuteva della fattispecie in cui un giovane atleta, dopo essersi impossessato indebitamente di un giavellotto nel corso di una manifestazione sportiva, lo aveva lanciato contro un altro atleta, ferendolo. Il giudice, oltre ad una responsabilità per colpa del genitore per omessa vigilanza del minore, aveva ritenuto responsabile anche l'organizzatore per omessa custodia degli attrezzi.

Pertanto l'organizzatore sarà chiamato, in osservanza del generale principio di prudenza, non solo al rispetto delle norme regolamentari sportive e alle prescrizioni di legge in senso stretto sulla sicurezza, ma dovrà anche predisporre tutte le cautele necessarie ad evitare che nei luoghi dove si svolge la competizione sportiva possano verificarsi danni verso i terzi o gli stessi atleti. Così, ad esempio, dovrà apporre cartelli segnalatori del tracciato di gara, predisporre transenne e altri mezzi a tutela dell'incolumità degli spettatori, predisporre un servizio di sorveglianza, provvedere al servizio di assistenza sanitaria sul campo di gioco; di fatto, l'attività di predisposizione delle opportune cautele da parte dell'organizzatore sarà parametrata al rischio insito nella singola disciplina sportiva rapportato al caso concreto e alle norme di comune prudenza e diligenza<sup>111</sup>.

La dottrina dominante<sup>112</sup> ha inoltre negato che la sola osservanza delle disposizioni del regolamento di gara e il rispetto delle prescrizioni contenute nelle leggi di pubblica sicurezza<sup>113</sup>, (quali, ad esempio, la necessaria autorizzazione del questore) siano sufficienti ad escludere la responsabilità dell'organizzatore, al quale viene invece richiesta la predisposizione di tutte le misure precauzionali idonee a prevenire il

---

<sup>111</sup> Ha affermato la Corte di Appello di Genova che “sussiste la responsabilità dell'organizzatore per l'incidente occorso a un atleta durante la competizione sportiva quando egli abbia omesso di assicurare con tutte le opportune cautele che lo svolgimento della manifestazione potesse aver luogo senza pericolo per l'incolumità delle persone partecipanti” (App. Genova 4 settembre 1991, in Riv. Dir. Sport., 1992, 79). In tal senso, recentemente, si è espressa la Cassazione che ha ritenuto gli organizzatori colpevoli se le cautele adottate sono inadeguate; infatti a carico degli organizzatori si può configurare una responsabilità colposa per violazione della regola generale del *neminem laedere* se non abbiano adottato tutte le cautele idonee a garantire l'incolumità dei gareggianti e del pubblico (Cass. Civ. 27 ottobre 2005, n. 20908, in Responsabilità civile, 2006, 601 nel caso di specie si discuteva di una gara di go – kart per la quale l'organizzatore era stato ritenuto responsabile per i danni cagionati ai terzi spettatori in quanto non aveva provveduto affinché la zona ai lati della pista fosse lasciata libera per tutta l'ampiezza prevista dal regolamento e non aveva verificato l'avvenuto collocamento di un numero idoneo di balle di paglia ai bordi della pista e nelle zone di maggior rischio).

<sup>112</sup> Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 117; Conrado, “Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva”, cit., 8

<sup>113</sup> In particolare si ricordino gli artt. 68 e 71 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (che prevedono la necessaria licenza del questore del luogo in cui si svolge la manifestazione sportiva in caso di luogo pubblico o aperto al pubblico).

pericolo di eventi dannosi verso gli atleti ed i terzi spettatori in conformità del normale criterio di prudenza e diligenza, in particolar modo nel caso in cui tali manifestazioni sportive si svolgano su luoghi destinati alla collettività (si pensi alle gare automobilistiche su strada, ai *rallyes*, alle gare nautiche). Pertanto, la mancanza dell'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni sportive non è decisiva ai fini dell'accertamento della responsabilità civile e penale dell'organizzatore per i danni cagionati agli atleti e/o ai terzi durante lo svolgimento della competizione, in quanto, eccettuate le ipotesi di responsabilità oggettiva previste *ex lege*, l'organizzatore sarà chiamato a rispondere solo ove si ravvisi una sua condotta colposa che non può essere identificata unicamente nella mancata autorizzazione.

Esulano dall'applicazione dell'art. 2043 cod. civ. le ipotesi in cui l'organizzazione di una manifestazione sportiva rientri tra le attività qualificate pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.<sup>114</sup>, tale essendo ritenuta, ad esempio, l'organizzazione di una partita di calcio a livello professionistico<sup>115</sup>.

In tale ottica, recentemente il Tribunale di Torino<sup>116</sup> ha affermato che “il comportamento di un tifoso che in occasione di una partita di calcio di serie A provoca un danno ad altro tifoso con il lancio di un ordigno fumogeno, non può essere considerato fatto del terzo e, quindi, caso

---

<sup>114</sup> Per la trattazione approfondita di tale argomento rimandiamo a quanto scritto *supra*, cap. 2, par. 3. Vogliamo solo ricordare come l'art. 2050 cod. civ. sia una norma a struttura aperta, poiché attività pericolose non sono soltanto quelle qualificate tali dalla legge di P.S. o da altre leggi speciali ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per la natura dei mezzi utilizzati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi dell'evento dannoso a causa della loro potenzialità offensiva. Sarà pertanto il giudice, investito del caso concreto, a dover valutare tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo per poi decidere anche in base a nozioni di comune esperienza. La responsabilità prevista da tale articolo rientra certamente tra le ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto l'organizzatore chiamato a rispondere delle conseguenze dannose verificatesi a seguito di organizzazione di manifestazione sportiva, dovrà dimostrare, ai fini liberatori, non solo di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno ma che tale evento infausto, per le modalità con cui si è svolto e per l'imprevedibilità ed inevitabilità, sia riconducibile al caso fortuito.

<sup>115</sup> In tal senso, tra le altre, ricordiamo Trib. Milano 21 settembre 1998, cit.; App. Milano 18 maggio 2001, in Foro padano, 2002, I, 205; Trib. Ascoli Piceno 13 maggio 1989, cit.

<sup>116</sup> Trib. Torino 11 novembre 2004, in Responsabilità civile, 2006, 141

fortuito, ai fini dell'esonero della responsabilità per attività pericolosa della società organizzatrice della partita”.

Gli stessi principi sembrano comunque essere adottati dalla giurisprudenza anche in merito all'organizzazione di competizioni automobilistiche o motociclistiche, ritenute attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., quando afferma<sup>117</sup>, ad esempio, in riferimento alle seconde che, “posto che l'organizzazione di una gara motociclistica su circuito aperto al traffico (anche se di regolarità) è da considerarsi attività pericolosa, l'organizzatore è responsabile per i danni arrecati dai concorrenti ai fondi ubicati lungo il percorso, a meno che non fornisca la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

Dottrina e giurisprudenza ritengono concordemente responsabile l'organizzatore anche per la condotta colposa dei propri dipendenti o ausiliari qualora ricorrano i presupposti dell'art. 2049 cod. civ.<sup>118</sup>

Rientra tra i compiti dell'organizzatore anche l'accertamento delle condizioni psico – fisiche degli atleti. A tale proposito egli sarà tenuto alla verifica della completezza della documentazione degli accertamenti sanitari predisposti dalla federazione di appartenenza dell'atleta; nel caso manchi la diagnosi federale o l'atleta abbia subito un infortunio proprio in prossimità delle gare, l'organizzatore sarà tenuto alla verifica delle reali condizioni psico - fisiche del gareggiante

---

<sup>117</sup> Cass. Civ. 24 gennaio 2000, n. 749, in Riv. Dir. Sport., 2001, 192

<sup>118</sup> Vi sarà responsabilità dell'organizzatore per fatto dei propri ausiliari o dipendenti ogni volta che sarà possibile configurare un rapporto organico tra l'organizzatore ed i propri collaboratori che, in esecuzione di un ordine ricevuto, esplicano compiti inerenti alla preparazione e svolgimento della gara. Si pensi, ad esempio, all'organizzazione di gare su strada (automobilistiche, ciclistiche, motociclistiche), secondo i cui regolamenti l'organizzatore deve nominare uno o più direttori di gara con il compito di controllare il regolare andamento dell'evento sportivo e la regolare adozione delle regole previste per evitare o limitare danni agli stessi gareggianti o a terzi.

In dottrina si veda Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 144 e Giannini, “La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive”, in Riv. Dir. Sport., 1986, 280. In giurisprudenza si rimanda a Cass. 10 luglio 1968, n. 2414, in Resp. civ. prev., 1969, 335; Trib. Ascoli Piceno 13 maggio 1989, cit., che ha affermato la colpevolezza degli addetti al campo per i danni risentiti dagli spettatori all'interno dello stadio.

tramite l'accertamento di un medico, specializzato preferibilmente in medicina sportiva, e al cui giudizio dovrà attenersi.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'organizzatore o al medico sportivo nel caso di comportamento doloso da parte dell'atleta che abbia condotto ad uno sviamento o ad un ritardo della diagnosi nascondendo le sue reali condizioni fisiche<sup>119</sup>.

Parte della dottrina<sup>120</sup> riconduce nell'ambito di tale obbligo dell'organizzatore anche quello di evitare il confronto tra atleti di diversa esperienza e capacità, "specialmente nelle discipline (come il pugilato e l'automobilismo) dove tale squilibrio possa determinare una situazione di pericolo per l'incolumità stessa dei partecipanti".

Nell'ambito della responsabilità civile dell'organizzatore di competizioni sportive, il cui fondamento è generalmente individuato nella clausola generale dell'art. 2043 cod. civ., possono coesistere ipotesi di cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; ciò accade di frequente in materia di risarcimento danni nei confronti del pubblico che assiste alla manifestazione<sup>121</sup>.

---

<sup>119</sup> Come riportato da Bertini, *La responsabilità sportiva*, cit., 127 "La rilevanza della condotta dell'atleta, tesa a fuorviare una corretta diagnosi da parte del medico sportivo, è stata sottolineata in un significativo precedente giurisprudenziale, relativo al calciatore del Perugia Renato Curi, deceduto nel corso di una partita a seguito di improvviso attacco di cuore (Cass. Pen. 9 giugno 1981, in Foro it., 1982, II, 268).

La Suprema Corte, nel valutare l'imputazione di omicidio colposo a carico del medico sociale del Perugia e del direttore del centro medico della F.G.I.C. per la morte del calciatore Curi, ha evidenziato che l'atleta, nonostante fosse affetto da un'infermità che gli cagionava notevoli sofferenze nel corso dei suoi impegni sportivi, non si era mai doluto con alcuno (medici, familiari, amici, colleghi) di tali sofferenze, ma aveva anzi partecipato all'attività agonistica in modo brillante, riscuotendo popolarità e ammirazione, sia superando i compagni di squadra sia, a livelli elevati, le ripetute prove sotto sforzo cui veniva sottoposto".

Ricordiamo, a tal proposito, che l'art. 66 delle norme di organizzazione interna della F.G.I.C. prevede, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale, la presenza obbligatoria nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante.

<sup>120</sup> Dini, "L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità", cit., 428

<sup>121</sup> Ricordiamo che, quanto riportato ad inizio di questo stesso paragrafo in merito all'osservanza dei regolamenti federali da parte dell'organizzatore e al rispetto del principio generale del *neminem laedere* ai fini di esonero da responsabilità, ricorre



Già in dottrina si era sostenuto<sup>122</sup> che “verso gli spettatori paganti l’organizzatore abbia una responsabilità di natura contrattuale, a seguito dell’obbligazione assunta di fornire loro attraverso il corrispettivo dell’acquisto del biglietto una prestazione (lo svolgimento della manifestazione), tenendoli anche indenni da pericoli e rischi”. Tra l’organizzatore e lo spettatore si individua<sup>123</sup> la conclusione di un contratto innominato, il contratto di spettacolo, per il quale lo spettatore, oltre all’obbligazione principale di poter assistere alla manifestazione, ha anche un’obbligazione accessoria individuabile nel diritto di pretendere che sia garantita la sua incolumità ed essere tenuto indenne dagli eventuali pericoli ricollegabili all’attività cui assiste. Anche la giurisprudenza sembrerebbe confermare l’impostazione della dottrina quando, ad esempio, riconosce che “l’obbligo di garantire il godimento dello spettacolo include il dovere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare l’incolumità degli spettatori”, trattandosi di misura accessoria rispetto a quella principale di fornire lo spettacolo, chiarendo inoltre che, una volta che la manifestazione sia terminata, gli spettatori che hanno lasciato il luogo in cui esso si è svolta non possono vantare nessuna pretesa risarcitoria in ordine ad un contratto che ha esaurito ogni sua funzione<sup>124</sup>.

Di contro, la responsabilità dell’organizzatore sarà di natura esclusivamente extra – contrattuale nei confronti di coloro che, abusivi o non paganti, assistono alla competizione, fondandosi tale tipo di tutela sul principio generale del *neminem laedere* ex art. 2043 cod. civ.<sup>125</sup>

---

anche nell’ipotesi di danni a terzi spettatori, così come ad es. riportato in Cass. 16 gennaio 1985, n. 97, in Riv. Dir. Sport., 1985, 214; Trib. Milano 12 novembre 1992, cit.

<sup>122</sup> Giannini, “La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive”, cit., 281

<sup>123</sup> Stipo, “La responsabilità civile nell’esercizio dello sport”, in Riv. Dir. Sport., cit., 44

<sup>124</sup> App. Milano 30 marzo 1990, in Riv. Dir. Sport., 1990, 495

<sup>125</sup> Diversi saranno anche gli effetti in tema di onere della prova, poiché mentre in caso di responsabilità contrattuale l’attore sarà tenuto a dimostrare solo il fatto

La possibilità di cumulo dei due tipi di responsabilità è stata individuata<sup>126</sup> quando “un unico comportamento, risalente allo stesso autore, e quindi un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sé lesivo non solo di specifici diritti derivanti al contraente da specifiche clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti”, tale, ad esempio, il non subire pregiudizio alla propria incolumità fisica.

L'organizzatore sarà in definitiva esente da responsabilità nelle ipotesi in cui:

- il suo comportamento e la sua attività di organizzazione della manifestazione sportiva siano stati improntati al rispetto del principio del *neminem laedere*, avendo adottato, oltre alle prescrizioni di leggi e regolamenti, tutte le cautele necessarie in funzione dell'osservanza dell'obbligo generale di vigilanza e prudenza (sia verso gli atleti che nei confronti degli spettatori);
- nei confronti dell'atleta abbia “predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi”<sup>127</sup>;
- l'evento dannoso si sia verificato a seguito di caso fortuito, colpa esclusiva dell'atleta, dei terzi o della stessa vittima.

Per quanto riguarda le clausole di esonero da responsabilità che, talvolta, gli organizzatori fanno sottoscrivere agli atleti o che vengono

---

giuridico da cui deriva il suo credito, spettando al convenuto l'onere di dimostrare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, nella responsabilità extracontrattuale l'attore deve provare non soltanto il fatto da cui ha preso origine l'obbligazione ma anche la colpa del debitore.

<sup>126</sup> Cass. 7 agosto 1982, n. 4437, in Resp. civ. prev., 1984, 78

<sup>127</sup> Per cui i danni dagli atleti eventualmente sofferti e rientranti nell'alea normale del gioco, ricadono sugli stessi, come affermato da Cass. 20 febbraio 1997, n. 1564, in Danno e resp., 1997, 455

stampate sui biglietti d'ingresso alla manifestazione per quanto riguarda gli spettatori, non si può che convenire con quanto affermato dalla dottrina<sup>128</sup> che reputa, nell'ipotesi in cui il fatto dannoso sia il risultato di una condotta colposa dell'organizzatore e/o dei suoi ausiliari, tali soggetti responsabili, dovendosi ritenere tali clausole affette da nullità assoluta ex art. 1229 cod. civ. secondo comma, per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

**6. - Responsabilità dei gestori di impianti sportivi** - La gestione di impianti sportivi comprende attività diverse tra loro che richiedono competenze specifiche in svariati settori, riguardando non soltanto l'assicurare il corretto funzionamento degli impianti e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche nozioni , ad esempio, in campo amministrativo e contabile.

Tale attività può dar luogo a responsabilità del gestore che, in primo luogo, è chiamato a garantire la sicurezza e l'incolumità di coloro (atleti e spettatori) che accedono all'impianto<sup>129</sup>.

Accade spesso che la figura del gestore di un impianto sportivo coincida con quella dell'organizzatore di competizioni sportive, essendo tale attività di gestione funzionalmente e finalisticamente collegata all'organizzazione e all'ospitalità di manifestazioni sportive all'interno di tali strutture. In tal caso possiamo certamente ritenere applicabile in tema di responsabilità del gestore quanto sopra detto in merito alla responsabilità dell'organizzatore di eventi sportivi<sup>130</sup>.

---

<sup>128</sup> Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 121.

<sup>129</sup> Come specificato in giurisprudenza, tra i doveri principali del gestore vi è quello di provvedere alla manutenzione periodica e non consentire l'ingresso in uno stadio o in un palazzetto a un numero eccessivo di spettatori, rispettando il limite di capienza dell'impianto (Cass. 31 marzo 1966, n. 363, in Riv. Dir. Sport., 1967, 112).

<sup>130</sup> Ad esempio l'art. 2050 cod. civ. se l'attività di gestione sia ritenuta pericolosa o l'art. 2049 cod. civ. sulla responsabilità del gestore per il fatto commesso dai propri dipendenti.

Quando, invece, l'attività di gestione non sia collegata all'organizzazione di competizioni ma consista unicamente nella messa a disposizione dei locali e degli impianti a terzi per lo svolgimento di attività non agonistica, il gestore sarà chiamato a vigilare sulla sicurezza delle attrezzature e degli impianti e tenuto ad adottare tutte le misure idonee ad evitare danni ai terzi utenti.

Nel caso in cui il gestore non sia anche proprietario dell'impianto<sup>131</sup>, nei confronti dei terzi danneggiati sarà chiamato a rispondere unicamente il primo, su cui incombe l'obbligo di provvedere alla manutenzione periodica dell'impianto ed il rispetto del limite massimo di capienza così come previsto dalla normativa in materia di sicurezza.

In giurisprudenza, la responsabilità del gestore per danni a terzi viene inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, riconducendola alternativamente nell'alveo dell'art. 2043 cod. civ. o dell'art. 2050 cod. civ. a seconda del tipo di impianto e di sport praticato<sup>132</sup>. Così, ad esempio, è stata ritenuta pericolosa<sup>133</sup> la gestione di una pista di *go - karts*<sup>134</sup>, l'attività di gestione di un parco di

---

<sup>131</sup> Si pensi ai numerosi casi in cui l'impianto, solitamente di proprietà comunale, venga dato in gestione alle società sportive; in tali casi i rapporti tra proprietario dell'edificio e gestore sono regolamentati dal contratto tra essi intercorso mentre nei riguardi dei terzi danneggiati risponderà unicamente il gestore in quanto tenuto alla verifica delle condizioni di agibilità, funzionalità e sicurezza di tali edifici.

<sup>132</sup> Per la pericolosità della gestione di uno stadio di calcio ricordiamo come, dopo un primo trend giurisprudenziale arrivato fino ai primi anni novanta e che tendeva ad escludere detta qualificazione per l'organizzazione di competizioni calcistiche, si sia arrivati oggi a qualificare come attività pericolosa l'organizzazione di tali manifestazioni e, di conseguenza, anche la connessa gestione di uno stadio di calcio (a tal proposito si rimanda a Trib. Milano 21 settembre 1998, cit.).

<sup>133</sup> Sulla pericolosità della gestione di impianti sportivi i giudici si sono espressi in modo non uniforme. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci per i danni subiti dallo sciatore. Si ritiene prevalentemente in giurisprudenza che tale tipo di responsabilità abbia natura contrattuale, derivante dall'acquisto dello *ski pass* in ragione del quale, dietro corrispettivo, il gestore offre la possibilità di utilizzare le piste e di godere dei servizi di risalita (Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, in *Danno e resp.*, 2002, 75). La Cassazione (Cass. 26 aprile 2004, n. 7916, in *Guida dir.*, 2004, fasc. 19, 32) ha qualificato pericolosa l'attività di gestione dell'impianto da sci con particolare riferimento alle modalità con cui viene esercitata tale attività e traendo indizio dall'obbligo dei gestori di stipulare un contratto di assicurazione così come indicato dall'art. 4 della L. 363/2000 sugli obblighi dei gestori delle aree sciabili. Non si esclude comunque la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.

<sup>134</sup> Pret. Bologna 4 febbraio 1964, in *Resp. civ. prev.*, 1964, 2772

divertimenti per le lesioni subite da persone che avevano preso posto su un *bob*<sup>135</sup>, in alcuni casi è stata ritenuta pericolosa la gestione di una piscina<sup>136</sup> mentre in altri è stata negata<sup>137</sup>, così come in tal senso si è ritenuto per l'attività di gestione di un maneggio<sup>138</sup>. Non costituisce invece attività pericolosa la gestione di una pista di autoscontro<sup>139</sup>.

Quando il danno a terzi sia dovuto ad una manutenzione insufficiente o ad un difetto strutturale dell'impianto, si è ritenuto applicabile al gestore il regime previsto dall'art. 2051 cod. civ. in materia di danni cagionati da cose in custodia<sup>140</sup> e, se sia anche proprietario dell'edificio, quanto previsto dall' art. 2053 cod. civ. quando il danno, ad esempio, derivi da un crollo (anche parziale) dello stesso<sup>141</sup>.

---

<sup>135</sup> Cass. 27 luglio 1990, n. 7571, in Resp. civ. prev., 1991, 458

<sup>136</sup> Trib. Milano 5 settembre 1966, in Riv. Dir. Sport., 1966, 372; App. Firenze 24 novembre 1964, in Resp. civ. prev., 1965, 194, che ha ritenuto che l'opacità dell'acqua della piscina, che impediva di seguire e controllare i movimenti dei nuotatori immersi sotto il livello dell'acqua, fosse indice di particolare pericolosità.

<sup>137</sup> Trib. Alessandria 30 dicembre 1967, in Arch. Resp. Civ., 1969, 889, che ha escluso la pericolosità dell'attività di gestione della piscina destinata a principianti del nuoto nel caso di edificio immune da difetti di costruzione e di manutenzione e contenente acqua limpida alta poco più di un metro

<sup>138</sup> App. Catania, 26 marzo 1982, in Riv. Dir. Sport., 1982, 192; *contra* Trib. Asti 31 dicembre 1992, in Riv. Dir. Sport., 1993, 746

<sup>139</sup> Trib. Chiavari 17 gennaio 1997, in Giur. Merito, 1998, 448

<sup>140</sup> A tal proposito si segnala quanto affermato in Cass. 28 ottobre 1995, n. 11264, in Riv. Dir. Sport., 1996, 87 che ha ritenuto responsabile il gestore di un impianto tennistico per danni cagionati all'atleta (lesione tibio-tarsica) a causa di un difetto di manutenzione del campo di gioco (buca non sistemata adeguatamente). Il gestore risponde per difetti di manutenzione e per insidie e trabocchetti presenti nell'impianto.

Da evidenziare quanto affermato da Cass. Pen. 24 gennaio 2006, in Resp. e risarcimento, 2006, fasc. 7, 74 in merito alla posizione di garanzia riconosciuta in capo al responsabile di una società sportiva, tenuto, anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare tutte le cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti del rischio connesso alla normale pratica sportiva. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha escluso la responsabilità del presidente di una società calcistica in merito all'incidente mortale occorso ad un atleta che, dopo essersi appeso ad una traversa di una porta da calcio non ancorata al suolo, era stato coinvolto nella caduta della medesima riportando un grave trauma cranico che ne causò la morte. Si ritenne che nella fattispecie mancava il requisito della colpa specifica in capo al gestore dell'impianto, in quanto il mancato ancoraggio della porta da calcio, specificamente previsto dal regolamento di gioco, non riguardava una porta apposta sul terreno di gioco ma posizionata in luogo distante dal campo e in condizioni tali - sotto un albero - da rendere evidente che si trattava di un'attrezzatura che non doveva essere utilizzata).

<sup>141</sup> Ricordiamo il caso giurisprudenziale che vide citati per responsabilità il Comune di Firenze (quale proprietario dell'impianto) e l'A.C. Fiorentina (quale società

In conclusione possiamo rilevare come le ipotesi di responsabilità del gestore di impianti sportivi siano più ampie rispetto a quelle dell'organizzatore di manifestazioni, imponendo conseguentemente oneri maggiori che parte della dottrina<sup>142</sup> ha inquadrato nel rischio d'impresa, equiparando la figura del gestore di impianti sportivi a quella dell'imprenditore, ritenendo che il gestore "è il soggetto che si trova nella posizione migliore per prevenire il danno adottando misure di sicurezza per assicurarsi contro il costo degli incidenti recati dalle sue attività d'impresa".

*7. - Responsabilità delle società sportive* - Resta infine da analizzare la eventuale responsabilità delle società sportive. Essa può assumere rilevanza in due direzioni principali: in materia di danno cagionato dai propri atleti agli atleti della squadra avversaria nel corso di una competizione e nelle ipotesi di danni subiti dagli stessi atleti tesserati per la società<sup>143</sup>.

---

organizzatrice dell'incontro Fiorentina – Juventus del 15 dicembre 1957). In tale occasione vi fu un crollo di una ringhiera metallica che delimitava gli spalti ed il ferimento di circa un centinaio di tifosi. I giudici affermarono in linea di principio l'applicabilità al proprietario di uno stadio dell'art. 2053, ma condannarono al risarcimento la sola A.C. Fiorentina, sul presupposto che, quale organizzatore della competizione e gestore dello stadio, avrebbe dovuto evitare il sovraffollamento delle gradinate che fu la causa esclusiva del crollo della ringhiera metallica. (App. Firenze 3 aprile 1963, in Riv. Dir. Sport., 1964, 235; "Allorché risulta dimostrato che la rovina di un edificio si è verificata per fatto esclusivo di una persona diversa dal proprietario dell'edificio stesso viene meno la presunzione di cui all'art. 2053 cod. civ. nei confronti del proprietario").

<sup>142</sup> Bona, Castelnuovo, Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 48

<sup>143</sup> Merita ricordare come, essendo le società (o associazioni sportive) soggetti facenti parte contemporaneamente di due ordinamenti, quello sportivo e quello statale, accanto alla ordinaria responsabilità civile e penale, coesista la responsabilità sportiva, di tipo oggettivo, nei casi previsti dai regolamenti federali, la cui ratio risponde ad un'esigenza di tutela dei terzi con conseguente obbligo, a capo delle società, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare il verificarsi di accadimenti che potrebbero rivelarsi dannosi e compromettere, di conseguenza, la regolarità della stagione sportiva.

Come evidenziato da Valori, *Il diritto nello sport*, Torino, 2005, 167, "Per le società sportive è prevista una responsabilità nei seguenti casi: a) quando il fatto sia commesso da chi rappresenta l'ente ai sensi della normativa federale; b) quando il fatto sia commesso da persone estranee alla società ma lo stesso risulta vantaggioso per la compagine sociale; c) in conseguenza di fatti violenti commessi dai propri

I recenti indirizzi giurisprudenziali e dottrinali hanno ritenuto sussistere la responsabilità solidale della società non solo per il comportamento dei propri atleti ma anche per quello dei propri istruttori.

La dottrina maggioritaria<sup>144</sup>, anche a seguito della legge 23 marzo 1981, n. 91 recante “Norme in materia di rapporti tra società sportive e professionisti” che, in ambito calcistico, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorrente tra società di calcio e calciatore<sup>145</sup>, ha esteso l’applicabilità dell’art. 2049 cod. civ. in materia di responsabilità dei padroni e committenti anche alle società sportive per fatto commesso dai loro tesserati (atleti, allenatori, dirigenti), ritenendosi sufficiente, ai fini della responsabilità indiretta prevista da tale norma, anche un incarico di carattere occasionale o temporaneo che importi un vincolo di direzione e sorveglianza, sebbene tale vincolo non si concreti in una vera e propria subordinazione (si pensi, ad esempio, al potere di direzione e sorveglianza del *club* di appartenenza nei confronti del proprio tesserato, esplicantesi nella possibilità di impartire direttive e di effettuare controlli comportamentali sull’operato di tali soggetti).

L’art. 2049 cod. civ. prevede una vera e propria forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, talché si ritiene sufficiente, per affermare la responsabilità della società (committente), un nesso di causalità necessaria tra l’illecito e il rapporto che lega i due soggetti (società –

---

sostenitori in occasione o a causa di una gara”. Le sanzioni applicabili in tali casi, più o meno onerose in relazione alla gravità dei fatti, consistono in una serie di provvedimenti riguardanti lo svolgimento delle gare quali, ad esempio, la squalifica del campo, la penalizzazione in classifica oppure in sanzioni (ammende) di natura economica.

<sup>144</sup> In tal senso Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 91, quando ritiene sufficiente, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2049 cod. civ. alle società sportive, un rapporto di vigilanza tra committente (società sportiva) e commesso (atleta e/o tesserato) per una prestazione che può essere occasionale o continuativa, resa dall’atleta professionista così come da quello dilettante; e Bona, Castelnuovo, Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 89.

<sup>145</sup> Per cui le società calcistiche possono essere chiamate a rispondere dei danni cagionati dai propri atleti nell’esercizio dell’attività sportiva ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.

propri tesserati) per cui il danno, anche se causato da un solo atto, sia comunque riferibile alle mansioni affidate e compiuto sotto il potere di controllo e di vigilanza della società.

Prevalendo in giurisprudenza l'orientamento che sostiene l'obbligo, in capo alla società sportiva, "di garantire con mezzi organizzativi idonei l'incolumità fisica degli allievi" e la necessità della relativa organizzazione dei corsi "vigilando sull'attività degli istruttori e sull'andamento delle lezioni al fine di impedire che vengano superati i confini del rischio connaturato all'attività sportiva stessa"<sup>146</sup>, è stata dichiarata solidalmente responsabile la società sportiva sia per il comportamento dei propri atleti che per quello dei propri istruttori; così si è ritenuto che "qualora risulti accertato che l'infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva, anche contraddistinta da elevato agonismo (nella specie, una partita ufficiale di hockey su pista), è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del gioco e diretto a ledere l'avversario, va dichiarata la responsabilità solidale dell'autore del gesto e della società sportiva nelle cui file quest'ultimo militava"; in altra pronuncia, oltre alla responsabilità del maestro di tennis è stata ritenuta sussistere quella solidale del gestore del circolo ed organizzatore del corso durante il quale l'allievo si era infortunato; ed ancora, si è affermata la responsabilità solidale della scuola di sci con il proprio maestro che aveva omesso di assicurarsi che gli allievi, che stavano assistendo alla gara, si fermassero ad una distanza adeguata dall'ultima porta dello slalom in modo da evitare la collisione con i discesisti<sup>147</sup>.

Se questo risulta essere oggi l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, merita ad ogni modo ricordare la corrente minoritaria

---

<sup>146</sup> Trib. Genova 4 maggio 2000, cit., nel caso di specie si è dichiarata la responsabilità a titolo contrattuale della società sportiva avente ad oggetto l'esercizio del karate per le lesioni subite da un'allieva che, invitata durante una lezione a partecipare ad una lotta con una cintura nera, subiva una mossa che le causava la rottura del menisco.

<sup>147</sup> Trib. Monza 5 giugno 1997, in Riv. Dir. Sport., 1997, 758; Trib. Monza 13 settembre 1988, cit.; Trib. Bolzano 21 marzo 1993, in Il nuovo dir., 1993, 149.



che ha sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 2049 cod. civ. in capo alle società sportive, sostenendo che nelle prestazioni dell'atleta si ravvisa un'estrinsecazione individuale, quale la ricerca dell'affermazione sportiva, ritenuta non essere in rapporto causale con l'attività della società sportiva organizzatrice<sup>148</sup>; ed in tale filone va collocata l'ormai risalente pronuncia con cui i giudici hanno ritenuto mancare il fondamento per affermare la responsabilità ex art. 2049 cod. civ. della società di appartenenza del giocatore in base al rilievo che, durante lo svolgimento di una gara calcistica, la vigilanza sul gioco e sul comportamento dei giocatori in campo è riservata esclusivamente all'arbitro, per cui la società non può prevenire o eliminare le reazioni personali ed incontrollabili dei giocatori determinate dalla foga agonistica che permea la competizione<sup>149</sup>.

Per quanto riguarda l'ipotesi di danni subiti dall'atleta tesserato per la società, recentemente si è affermata la responsabilità contrattuale delle società calcistiche a livello professionistico per infortuni subiti dai calciatori, seguendo un filone giurisprudenziale consolidato che ha portato ad un notevole incremento degli oneri di controllo da parte delle società sui propri tesserati, così come già sancito dalla citata legge 23 marzo 1981, n. 91.

La Suprema Corte ha affermato come sia un onere specifico della società operare un continuo monitoraggio delle condizioni di salute dei propri atleti al fine di prevenire rischi di nuovi infortuni o aggravamenti di precedenti lesioni, rientrando detti compiti nel più ampio raggio di tutela del diritto alla salute, garantito costituzionalmente; e, anche ove faccia difetto una specifica norma

---

<sup>148</sup> Giannini, "La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive", cit., 279

<sup>149</sup> Trib. Bari 10 giugno 1960, in Dir. giur., 1963, 83, con nota critica di Scognamiglio, "In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del giocatore", che rileva invece come la società abbia sul giocatore "un intenso potere di direzione, disciplina e controllo che non viene ad interrompersi durante la gara, rispetto alla quale l'arbitro ha solo un potere di disciplina del gioco" ed inoltre come la società ritragga, dall'attività dei calciatori, "un vantaggio certo che pure vale ad integrare la *ratio* dell'art. 2049 c.c."

preventiva, tale conclusione troverebbe conforto nel disposto dell'art. 2087 cod. civ. che impone al datore di lavoro di adottare le misure generali di prudenza e di diligenza nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutela dell'integrità fisica del lavoratore<sup>150</sup>.

Volendo in conclusione riassumere quelle che, ad oggi, anche in relazione ai più recenti orientamenti giurisprudenziali<sup>151</sup>, risultano essere le ipotesi di responsabilità ex art. 2049 cod. civ. in ambito sportivo in materia di risarcimento del danno riconducibile alla società per scelta dei propri organi, possiamo evidenziare come si affermi ormai concordemente la responsabilità della società sportiva nel caso di danno cagionato da comportamento dei propri atleti e dei propri istruttori; parimenti la società sportiva sarà chiamata a rispondere in ipotesi di danno subito dallo stesso atleta tesserato per la società.

**8. - *Un quadro complessivo della responsabilità civile sportiva* -** I danni che possono verificarsi durante l'esercizio o l'organizzazione della pratica sportiva vengono ricondotti da parte della dottrina all'interno della responsabilità civile sportiva, riconoscendo a tale

---

<sup>150</sup> Cass. 8 gennaio 2003, n.85, in Guida dir., 2003, 6, 47 che ha ritenuto sussistere la responsabilità contrattuale della società calcistica per infortunio subito dal proprio tesserato, preceduto da altri dello stesso tipo, da cui sia derivata la totale inabilità a proseguire l'attività agonistica. Si trattava del caso di un calciatore professionista tesserato nelle file del Novara Calcio che, nel corso della propria carriera, aveva subito due importanti infortuni con conseguenti interventi chirurgici al metatarso del piede destro. Prima di riprendere l'attività agonistica il calciatore era stato ritenuto idoneo a seguito di visita presso l'Istituto di medicina dello sport di Torino; trascorse però solo due settimane da tale visita, il calciatore subì per la terza volta, durante una partita di allenamento, il medesimo infortunio, dal quale derivò la totale inabilità al gioco del calcio ed una inabilità permanente del 12%. La Corte condannò la società di appartenenza al risarcimento dei danni subiti sulla base del disposto degli articoli 2087 e 2043 cod. civ., ravvisando nel comportamento tenuto dalla società una condotta colposa poiché, essendo a conoscenza della storia clinica dell'atleta, non aveva correttamente informato l'Istituto di medicina dello sport degli infortuni precedentemente subiti causando, in tal modo, uno sviamento della diagnosi ed inoltre per non aver la stessa società provveduto ad effettuare tramite i propri medici dei controlli approfonditi sulle condizioni di salute del proprio atleta all'inizio del ritiro precampionato.

<sup>151</sup> Cass. 8 gennaio 2003, n. 85, cit.

categoria caratteri di autonomia rispetto alla clausola generale di responsabilità prevista dall'art. 2043 cod. civ.<sup>152</sup>

All'interno di tale ampio bacino sono state individuate specifiche ipotesi di responsabilità civile, tra le quali, volendo menzionare solo le più importanti, possiamo ricordare; la responsabilità degli atleti (sia verso gli altri partecipanti all'attività sportiva che verso i terzi), la responsabilità degli ufficiali di gara (chiamati a rispondere per inosservanza dell'obbligo di verifica dell'attrezzatura sportiva dei partecipanti e per la mancata applicazione dei regolamenti di gioco), la responsabilità di allenatori ed istruttori (per i danni cagionati da allievo ad altro allievo o per i danni da loro stessi cagionati all'allievo) e delle società sportive di appartenenza (chiamate a rispondere ex art. 2049), la responsabilità del medico sportivo (e del medico sociale, ove presente, in materia di controlli sanitari e di rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva), la responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei gestori di impianti sportivi, (che potrà essere sia di natura contrattuale che extracontrattuale e che potrà riguardare sia i partecipanti all'evento sportivo che i terzi).

Secondo tale ricostruzione, sicuramente bilanciata rispetto agli interessi in gioco, si ritiene che in ambito sportivo vi sia una sospensione delle regole ordinarie di responsabilità, tale che non vengono risarciti danni che normalmente lo sarebbero e fatti che sarebbero penalmente illeciti cessano di esserlo; la recente giurisprudenza penale<sup>153</sup> ha sostenuto che l'esercizio dell'attività sportiva rappresenterebbe un causa di giustificazione non codificata

---

<sup>152</sup> In merito all'inquadramento della responsabilità civile sportiva come categoria autonoma rispetto alla responsabilità civile *tout court*, si rimanda al par. 1 di questo stesso capitolo. In dottrina l'autonomia concettuale di tale categoria è stata sostenuta da Scialoja, "Responsabilità sportiva", cit., mentre *contra* si è espresso Alpa, "La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva", cit.

<sup>153</sup> In tal senso Cass. Pen. 21 febbraio 2000, cit., e Cass. Pen. 2 giugno 2000, n. 8910, in Riv. pen., 2000, 1148. L'altra ipotesi, decisamente troppo rigorosa, ritiene che ad ogni violazione delle regole del gioco consegua una responsabilità per le lesioni cagionate; ricostruzione che va, evidentemente, in contrasto con i principi ispiratori dell'attività sportiva agonistica. In tal senso si veda, in dottrina, Carabba, "Illecito sportivo e illecito penale", cit.

avente fondamento nel fatto che lo sport è incoraggiato dallo Stato in quanto foriero di benefici per chi lo pratica.

Analizzando il regime di responsabilità dell'atleta, appare evidente che la colpa, quale criterio di imputazione della responsabilità, subisce in tale ambito una valutazione sulla base di criteri differenti rispetto a quelli operanti nel regime ordinario, tali essendo rappresentati dai parametri delle c.d. regole tecniche e dal rischio sportivo<sup>154</sup>; di conseguenza non si avrà un unico modello di imputazione della responsabilità bensì ve ne saranno molteplici in relazione al tipo di sport praticato e alle regole tecniche emanate dalle Federazioni per ciascuna disciplina. Sulla base di tali parametri si riterrà pertanto sussistere la responsabilità dell'atleta quando la condotta tenuta durante la competizione abbia superato i limiti imposti dalle regole del gioco e la gara abbia rappresentato soltanto l'occasione per ledere l'avversario. Ciò appare coerente con la scelta sistematica effettuata dal nostro ordinamento che, se da un lato incoraggia la pratica sportiva e richiede all'atleta il rispetto dell'integrità fisica della vita dell'avversario e dei terzi, dall'altro non potrebbe certamente punire troppo severamente, sotto il profilo risarcitorio, i partecipanti che, altrimenti, si troverebbero di fatto nell'impossibilità di esprimere i valori connaturali all'esercizio dello sport, quali, ad esempio, l'agonismo e la competizione.

Giova infine ricordare come sotto il profilo risarcitorio non paia adeguata l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. in tema di responsabilità per attività pericolose alla figura dell'atleta<sup>155</sup>, mentre

---

<sup>154</sup> Per tali concetti e per la definizione di colpa sportiva si rimanda a quanto già ampiamente riportato nel par. 1 di questo capitolo.

<sup>155</sup> Come detto *supra*, i partecipanti ad un'attività sportiva si espongono volontariamente al c.d. rischio sportivo, cioè alle possibili conseguenze dannose rientranti nell'alea normale dell'attività praticata; inoltre l'attività sportiva è difficilmente inquadrabile nell'ambito di quella attività ritenuta "rilevante" secondo tale articolo, in quanto, *in primis*, non definita tale da nessuna norma di legge e per di più non presentando probabilità statistiche di danno così elevate da valutarla, secondo un giudizio probabilistico – statistico *ex ante*, come pericolosa.

può essere senz'altro utilizzata per la responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive nei confronti degli spettatori alla gara.

---

L'applicazione di detto articolo imporrebbe a carico del danneggiante un più gravoso regime di responsabilità rispetto a quello ordinario previsto dall'art. 2043 cod. civ.

## Capitolo terzo.

### MINORI E RESPONSABILITA' CIVILE SPORTIVA.

*Sommario: 1. Le regole degli articoli 2047 e 2048 cod. civ. in generale e in relazione allo sport. - 2. Responsabilità dei genitori. - 3. Responsabilità degli istruttori. - 3.1. Responsabilità degli insegnanti di educazione fisica.*

**1.** - *Le regole degli articoli 2047 e 2048 cod. civ. in generale e in relazione allo sport* - Gli articoli 2047 e 2048 cod. civ. prevedono, all'interno dell'ordinamento, delle ipotesi speciali di responsabilità in materia di danno cagionato dall'incapace e in tema di responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Le previsioni normative speciali di responsabilità<sup>156</sup> introducono delle regole

---

<sup>156</sup> Tra le altre, ricordiamo le fattispecie regolate dagli articoli 2049, 2050, 2051, 2053, cod. civ. in materia, rispettivamente, di responsabilità dei padroni e committenti, di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, di danno cagionato da cose in custodia e di danno cagionato da animali.

Si ritiene opportuno evidenziare come le diverse previsioni normative di responsabilità possano concorrere non solo tra loro ma anche con l'art. 2043 cod. civ.; si pensi, ad esempio, alla responsabilità dell'insegnante per *culpa in vigilando*,

particolari rispetto alla clausola generale dell'art. 2043 cod. civ., aventi come denominatore comune l'intento di agevolare la situazione probatoria del danneggiato, (esonero dal fornire la dimostrazione dell'altrui colpevolezza non rientrando, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa del responsabile, tra i fatti che egli deve provare in giudizio), attraverso un'inversione dell'onere probatorio a fronte di un'esigenza di tutela di interessi specifici che il legislatore ha considerato come meritevoli di particolare attenzione ed individuato *a priori*.

In tali ipotesi il soggetto responsabile, obbligato al risarcimento del danno, viene identificato in base a determinati fatti (ad esempio lo svolgimento di un'attività ritenuta pericolosa, così come previsto dall'art. 2050 cod. civ.) o situazioni (si pensi alle figure del "committente", del "custode", o del "proprietario" previste, rispettivamente, dagli articoli 2049, 2051 e 2053 cod. civ.) potendo, in taluni casi, anche non essere l'autore del fatto illecito (così come previsto dall'art. 2049 cod. civ. che, in materia di responsabilità dei padroni e committenti, regola un'ipotesi di responsabilità per fatto altrui); di conseguenza, anche la prova liberatoria richiesta al soggetto responsabile si prospetta diversamente a seconda delle situazioni ipotizzate (così, ad esempio, egli dovrà provare di non aver potuto impedire il fatto nelle fattispecie previste dagli artt. 2047 e 2048 cod. civ., o di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno secondo quanto previsto dall'art. 2050 cod. civ.) fino ad arrivare ad essere assente nella fattispecie regolata dall'art. 2049 cod. civ., trattandosi di tipica ipotesi di responsabilità oggettiva.

Sebbene le fattispecie regolate dagli artt. 2047 e 2048 cod. civ. abbiano in comune la medesima prova liberatoria ("non aver potuto impedire il fatto"), diversi sono i loro presupposti e l'ambito di applicazione delle

---

(art. 2048, 2° comma, cod. civ.), che non esclude quella *in educando* del genitore (art. 2048, 1° comma, cod. civ.); o alla responsabilità dell'allievo che ha causato un danno all'avversario di gioco ex art. 2043 cod. civ. concorrente con quella dell'allenatore per *culpa in vigilando* ex art. 2048, 2° comma, cod. civ.

due norme: l'art. 2047 cod. civ. riguarda il fatto dannoso cagionato da persona incapace di intendere e di volere (il minore non ancora maturo per compiere scelte di comportamento autonome), mentre l'art. 2048, 1° comma, cod. civ. si occupa dell'ipotesi di fatto illecito commesso da un minore di età capace di intendere e di volere (il c.d. incapace legale)<sup>157</sup>.

Se nella fattispecie regolata dall'art. 2047 cod. civ. “il risarcimento sarà dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”, l'art. 2048, 1° comma, cod. civ. aggiunge, alla responsabilità diretta del minore verso il danneggiato, quella dei genitori per *culpa in educando*<sup>158</sup>, (tenuti pertanto a risarcire il danno in via solidale col proprio figlio); si reputa opportuno precisare come, con l'espressione *culpa in educando*, più che indicare una vera e propria colpa dei genitori in senso tecnico, tale che non si possa parlare di una vera e propria condotta censurabile in questo settore, si intenda piuttosto quello che è il possibile contenuto della prova liberatoria a disposizione di tali soggetti, che potranno liberarsi con la dimostrazione di aver educato correttamente il proprio figlio.

Altra ipotesi di responsabilità vicaria analoga a quella dei genitori, è quella prevista dal 2° comma dell'art. 2048 cod. civ., per *culpa in vigilando*, a carico dei precettori<sup>159</sup> e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte, per il fatto illecito commesso dagli allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Anche in tal

---

<sup>157</sup> Si fanno rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2048, 1° comma, cod. civ. tutti i fatti illeciti commessi dai c.d. grandi minori, ossia coloro che si avvicinano al raggiungimento della maggiore età e che hanno acquisito un grado di maturazione tale da autodeterminarsi nelle proprie scelte e nei propri comportamenti.

<sup>158</sup> La responsabilità dei genitori è un tipico esempio di responsabilità per fatto altrui (la c.d. responsabilità vicaria per il fatto illecito commesso dal figlio minore) che consente al danneggiato di essere garantito, in merito al risarcimento del danno, anche dal patrimonio dei genitori.

<sup>159</sup> Nell'arcaica figura dei “precettori” la giurisprudenza ricomprende gli insegnanti di ogni ordine e grado e, in generale, tutti coloro che svolgono funzioni di vigilanza accessorie all'insegnamento, ad esempio, gli insegnanti di educazioni fisica, gli istruttori sportivi, gli allenatori.



caso la prova liberatoria richiesta a questi soggetti ai fini dell'esenzione da responsabilità sarà quella di dimostrare di "non aver potuto impedire il fatto", consistente, nello specifico, nella dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di vigilanza loro imposto sui propri allievi.

Alla luce di quanto sopra, considerato il numero crescente di minori che vengono avviati, in taluni casi già in tenera età, alla pratica sportiva, merita indagare se, del danno cagionato in ambito sportivo dai "piccoli allievi", possano essere chiamati a rispondere, in base al disposto degli artt. 2047 e 2048 cod. civ. i genitori, gli allenatori, gli istruttori e gli insegnanti; in altri termini, quale sia il rapporto tra il minore e la responsabilità civile sportiva.

Esulterà invece dalla presente trattazione il tema, sempre più attuale, complesso ed affascinante, della tutela dell'integrità fisica del minore che i genitori, gli allenatori e gli istruttori sono tenuti a salvaguardare: si pensi, ad esempio, alle problematiche connesse ai settori giovanili delle società calcistiche dove gli allievi vengono spesso sottoposti ad allenamenti eccessivi che possono influire negativamente sulla loro salute, oppure alla somministrazione di sostanze dopanti, quali il Nandrolone, il c.d. ormone della crescita, rispetto alla quale è certamente ipotizzabile una responsabilità dell'istruttore che somministri tale sostanza ma anche che ne favorisca semplicemente l'assunzione tenendo una condotta puramente omissiva non adoperandosi per impedire tale evento; o, ancora, alle pressioni psicologiche alle quali, in un momento delicato della crescita, vengono sottoposti i piccoli atleti, spesso discriminati ed esclusi dalle competizioni in assenza di idonee motivazioni tecniche.

In tali casi si avverte l'esigenza, sempre più impellente, di tutela del minore "dallo" sport o, più correttamente, dalle modalità esasperate di esercizio della stessa pratica sportiva, ai fini di un recupero dell'aspetto

più ludico del gioco che dovrebbe caratterizzare tale attività, a maggior ragione se rivolta a minori.

**2. - Responsabilità dei genitori** - La dottrina e la giurisprudenza ritengono concordemente che anche in materia sportiva, stante il dovere di controllo e di educare che fa capo ai genitori sui propri figli, possa trovare applicazione l'art. 2048, 1° comma, cod. civ., che configura la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal figlio minore non emancipato<sup>160</sup>.

Come specificato *supra*<sup>161</sup>, la dottrina ha inquadrato tale responsabilità tra quelle di tipo oggettivo per rischio tipico, non diversamente da quella prevista in capo ai datori di lavoro o agli insegnanti; lo scopo dell'art. 2048 cod. civ. è infatti quello di creare incentivi alla prevenzione degli incidenti tramite l'operato di soggetti, (nel caso di specie i genitori), che sono nella situazione più idonea a prevenire l'illecito dei propri figli conviventi. La responsabilità genitoriale si fonda quindi su una presunzione di colpa che determina un'inversione dell'onere probatorio a favore del danneggiato; spetterà ai genitori, per liberarsi da responsabilità, fornire la prova di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore.

Tale prova liberatoria viene intesa in senso abbastanza ampio, risolvendosi in una dimostrazione di aver adottato una vigilanza adeguata al grado di educazione sportiva impartita al minore tale da non poter essere configurata, a carico dei genitori, né responsabilità per *culpa in educando*, né per *culpa in vigilando*. In tal senso si è espressa la Suprema Corte in più occasioni<sup>162</sup> quando ha affermato che “per vincere la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2048 cod. civ. i

---

<sup>160</sup> Naturalmente il minore dovrà essere capace di intendere e di volere, altrimenti si applicherà l'art. 2047 cod. civ.

<sup>161</sup> Si rimanda al par. 1 di questo capitolo.

<sup>162</sup> Si veda Cass. 6 maggio 1986, n. 3031, in *Giur. it.*, 1986, I, 1527 e Cass. 24 ottobre 1988, n. 5751, in *Foro it.*, 1989, I, 98.

genitori devono provare che al minore è stata impartita una sana educazione e che è stata svolta nei suoi confronti una vigilanza adeguata all'età, al carattere e all'indole di esso. Tale prova liberatoria sarà validamente fornita, e pertanto i genitori non dovranno risarcire il danno causato dal figlio durante una pratica sportiva, se essi dimostrano di aver correttamente avviato il minore all'attività sportiva e di averlo adeguatamente vigilato in occasione del fatto illecito"; e, ancora, quando si è statuito che "in caso di danno provocato da un minore, qualora il solo esame del fatto dannoso non consenta di affermare oppure escludere la responsabilità dei genitori, questi sono ammessi a fornire la prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione di aver esercitato una vigilanza adeguata al grado di educazione e maturazione del proprio figlio".

Seguendo tale indirizzo il Tribunale di Aosta<sup>163</sup> ha ravvisto un concorso di colpa pari al 30% in capo ai genitori di una minore che, mentre assistevano assieme alla figlia ad un allenamento del gioco della rebatta<sup>164</sup>, non avevano adeguatamente vigilato sulla stessa che, inseguendo una pallina con altri amici, si era venuta a trovare sul terreno di gioco ricevendo in tal modo un colpo da un giocatore.

Sulla base degli orientamenti espressi dalla Suprema Corte, si ritiene in dottrina che i genitori non debbano rispondere del fatto illecito commesso dal figlio minore quando esso si presenti come del tutto anomalo in relazione all'indole e alle tendenze abituali del fanciullo, all'educazione ricevuta e alla normale vigilanza dovuta; ossia in tutti quei casi in cui il fatto del minore non sia *ex ante* prevedibile dai soggetti che su di esso esercitano la potestà. Ciò non significa che il genitore, per andare esente da responsabilità, debba accompagnare costantemente il minore nelle proprie attività sportive ma si reputa sufficiente che impartisca un'educazione sportiva consona all'età, al

---

<sup>163</sup> Trib. Aosta 16 novembre 1989, in Riv. Dir. Sport., 1990, 67.

<sup>164</sup> La rebatta è un gioco il cui obiettivo consiste nel colpire la palla, posta a terra su una leva detta "fioletta", con un bastone cercando di mandarla il più lontano possibile.

grado di maturazione del minore e allo sport praticato. Così, ad esempio, come osservato, “in caso di infortunio avvenuto sulle piste da sci, non si può richiedere che il genitore scii costantemente col minore, e perciò se il genitore ha fatto di tutto perché il minore fosse adeguatamente istruito in merito all’uso del mezzo tecnico ed alla comprensione della possibile illiceità degli atti, il genitore ha fatto tutto quello che poteva fare”<sup>165</sup>. Ovviamente, in mancanza della prova liberatoria, la responsabilità dei genitori assumerà portata piena, comprensiva sia dei danni patrimoniali che non patrimoniali.

Si ritiene che la responsabilità prevista in capo ai genitori ex art. 2048, 1° comma, cod. civ. debba essere ad ogni modo esclusa quando la condotta del minore, generatrice di danno, sia posta in essere durante una gara o durante gli allenamenti o, comunque, in tutte quelle occasioni in cui il minore sia affidato alla disciplina ed al controllo di soggetti estranei alla potestà e alla tutela<sup>166</sup>; in tali casi sembrerebbe più corretto applicare il 2° comma dell’art. 2048 cod. civ., stante l’inquadramento degli allenatori ed istruttori sportivi nell’ampia categoria dei “precettori”, così come affermato in giurisprudenza<sup>167</sup>.

In relazione a quanto previsto ex art. 2048 cod. civ. sulla responsabilità solidale fra minore e genitore (o fra minore ed istruttore), parte della dottrina<sup>168</sup> ritiene che possa peraltro configurarsi anche una responsabilità solidale fra genitori ed istruttori, distinguendo tra *culpa*

---

<sup>165</sup> Bona, Castelnuovo, Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 91.

<sup>166</sup> In tal senso Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 95 “L’unico caso che consta in giurisprudenza è quello risolto da Trib. Rovereto 10 dicembre 1971, in Riv. Dir. Sport., 1971, 431, puntuale nell’ammettere la responsabilità del genitore per danni causati dal lancio di un giavellotto eseguito a margine di prove di selezione giovanile di atletica e nel negare la responsabilità della società sportiva organizzatrice, ex artt. 2049 e 2051 c.c., non partecipando di fatto il minore alle suddette prove”.

<sup>167</sup> La giurisprudenza interpreta estensivamente la ormai superata figura del precettore, ricomprendendo in tale categoria le figure dei maestri e di tutti gli insegnanti in genere, di ogni ordine e rango, degli istruttori sportivi e degli allenatori (Trib. Monza 13 settembre 1988, in Riv. Dir. Sport., 1990, 192; Pret. Malè 9 novembre 1983, in Riv. giur. della scuola, 1985, 375).

<sup>168</sup> Patti, “Insegnamento dello sport e responsabilità civile”, in Resp. civ. prev., 513; Bona, Castelnuovo, Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 89.

*in vigilando*, imputabile agli istruttori, e *culpa in educando* facente capo ai genitori<sup>169</sup>. Se, però, da un lato appare evidente la *ratio* dell'art. 2048 cod. civ. quando, per ragioni di protezione del minore e di tutela del danneggiato giustifica la scelta legislativa a favore della responsabilità solidale del minore con genitori ed istruttori, non sembrerebbe altrettanto chiaramente condivisibile l'ipotesi della responsabilità solidale tra genitori ed istruttori, parendo piuttosto un'estremizzazione dell'oggettivizzazione della responsabilità dei genitori, chiamati a rispondere per fatti avvenuti in loro assenza e in momenti in cui il minore è affidato al controllo e alla disciplina di soggetti estranei (gli istruttori, appunto) alla potestà e alla tutela. Più correttamente parrebbe doversi condividere l'opinione di quanti sostengono<sup>170</sup> che la responsabilità ex art. 2048 1° comma cod. civ. vada esclusa non soltanto in caso di ricorrenza del caso fortuito ma anche quando il fatto che ha causato l'illecito sia avvenuto durante lo svolgimento di una gara o durante gli allenamenti, circostanze nelle quali il minore è affidato a soggetti tenuti alla vigilanza ma che, su di esso, non esercitano né la potestà né la tutela.

**3. - Responsabilità degli istruttori** - Del danno cagionato dall'allievo durante la pratica sportiva possono essere chiamati a rispondere, in base al disposto degli articoli 2047 e 2048 cod. civ., i precettori, gli istruttori e gli allenatori, personalmente oppure solidalmente con i gestori dell'impianto o gli organizzatori della competizione sportiva o, come ritiene parte della dottrina<sup>171</sup>, anche con i genitori del minore.

---

<sup>169</sup> In tal caso la vittima potrà chiedere il risarcimento del danno cumulativamente o alternativamente verso i due condebitori, ossia verso i soggetti tenuti ad inibire il comportamento dannoso posto in essere dal minore.

<sup>170</sup> Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 95; Giampetraglia, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, cit., 172; Conte, *Il risarcimento del danno nello sport*, cit., 49.

<sup>171</sup> Si veda *supra*, par. 2.

Gli allenatori e gli istruttori sono i soggetti che si occupano della formazione sportiva degli allievi loro affidati, sui quali esercitano poteri di direzione e di controllo, non solo tecnico ma anche disciplinare. La loro condotta dovrà essere tanto più accorta quanto maggiore sarà il livello di pericolosità dello sport da praticare e modulata in relazione alle minori capacità di apprendimento degli allievi; essi dovranno a tal fine tener conto sia delle capacità del singolo praticante (e su di esse regolare i loro insegnamenti), sia adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo che favorisca la nascita del danno. Tali soggetti saranno infatti chiamati a rispondere non solo in caso di mancata adozione delle opportune cautele finalizzate a prevenire l'evento dannoso ma anche per omissione dei poteri di controllo e di direzione sugli allievi, tale obblighi trovando fondamento, in primo luogo, sulle disposizioni previste dagli articoli 2043 e 2048 cod. civ. ed inoltre anche in un eventuale contratto intercorso tra le parti<sup>172</sup>.

La giurisprudenza ritiene a tal fine che la valutazione del comportamento tenuto dall'istruttore non debba effettuarsi in base ai parametri previsti secondo uno standard astratto di "buon insegnante", bensì debba operarsi sul singolo caso concreto, dovendo tener conto di circostanze quali l'età, la formazione, il grado di maturità dell'allievo e le condizioni ambientali nelle quali si è svolto l'insegnamento della disciplina; di conseguenza, la probabilità di affermare la responsabilità dell'istruttore sarà maggiore in caso di allievo minorenni ed inesperto nella disciplina sportiva, richiedendosi in tali situazioni una vigilanza massima per continuità ed attenzione<sup>173</sup>. In tal senso, una pronuncia

---

<sup>172</sup> In particolare, il dettato dell'art. 2048 cod. civ. richiede agli istruttori, allenatori, maestri ed insegnanti in genere, per esentarsi da responsabilità, la dimostrazione dell'adozione in via preventiva di tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo foriera di danno

<sup>173</sup> Vigilanza che, con l'approssimarsi della maggiore età e l'acquisizione dell'esperienza e della dimestichezza sportiva, potrà via via allentarsi. (Cass. 7

ormai risalente ha giudicato responsabile l'allenatore di pugilato che aveva consentito un incontro di allenamento tra un pugile di categoria e peso superiore e uno, oltretutto principiante, di categoria e peso inferiore, per aver omesso di controllare che il primo si attenesse alle disposizioni di non portare attacchi e per non aver fornito al secondo il caschetto di protezione<sup>174</sup>; più recentemente, il Tribunale di Monza ha giudicato imprudente il comportamento del maestro di tennis che non aveva predisposto idonee cautele atte ad evitare che gli allievi, una volta terminato il proprio turno di servizio, nel raccogliere le palline si trovassero esposti alla traiettoria degli allievi situati nella parte opposta del campo, statuendo che "sussiste la responsabilità dell'istruttore di tennis ex artt. 2043 e 2048 c.c. per il danno che un allievo abbia procurato ad un altro allievo, ambedue minori, nel corso ed in occasione di una lezione di tennis"<sup>175</sup>.

Superato l'orientamento della dottrina più risalente, che negava l'applicazione dell'art. 2047 cod. civ. in ambito sportivo asserendo l'impossibilità, per un incapace di intendere e di volere, di praticare uno sport, l'orientamento più recente, anche a seguito del mutamento dei costumi della società moderna che tende ad avviare i bambini all'esercizio della pratica sportiva già in tenera età, (si pensi, ad esempio, alla pratica del nuoto a cui sempre più spesso vengono indirizzati i bambini ancora in fasce), ritiene che, nel caso di allievo incapace di intendere e di volere<sup>176</sup> si possa certamente applicare il disposto di tale articolo, riconoscendo la responsabilità in capo al genitore o al soggetto tenuto alla sorveglianza per il danno commesso dall'incapace, salvo che si non dimostri di non aver potuto impedire il

---

dicembre 1968 n. 3933, in Mass. Giur. it., 1968; Cass. 4 marzo 1977 n. 894, in Mass. Giur. it., 1977; Cass. 15 gennaio 1980 n. 369, in Foro pad., 1981, I, 329).

<sup>174</sup> Trib. Monza 21 settembre 1947, in Riv. Dir. Sport., 1947, 443

<sup>175</sup> Trib. Monza 13 settembre 1988, cit.

<sup>176</sup> Si ricordi quanto affermato da Cass. 27 marzo 1984, n. 2027, in Rep. Giur. it., 1984, 3443, secondo cui "il giudizio sulla sussistenza o meno della capacità si risolve in un apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità".

fatto<sup>177</sup>. A carico di tali soggetti (genitore e, nel caso che qui interessa, istruttore) è posta una presunzione *iuris tantum* di responsabilità per difetto di sorveglianza (*culpa in vigilando*)<sup>178</sup>, che potrà essere vinta solamente con la dimostrazione di non aver mai creato o lasciato permanere situazioni di pericolo nelle quali il minore incapace abbia potuto causare eventi dannosi con il proprio comportamento.

Nel caso in cui, invece, il danno in ambito sportivo venga cagionato da un minore capace di intendere e di volere, la norma a cui fare riferimento è l'art. 2048 cod. civ. che al 2° comma sancisce la responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte, per il tempo in cui i minori si trovano sotto la loro vigilanza<sup>179</sup>.

E' opportuno ricordare come la giurisprudenza interpreti estensivamente la ormai superata figura del precettore, ritenendo ad essa assimilabili quelle dei maestri e di tutti gli insegnanti in genere, degli istruttori sportivi e degli allenatori<sup>180</sup>.

Nell'ipotesi di danno ad altri cagionato dal minore capace di intendere e di volere potrà ravvisarsi una responsabilità personale dello stesso minore ex art. 2043 cod. civ. e, solidalmente, del "precettore" tenuto

---

<sup>177</sup> Sull'inapplicabilità dell'art. 2047 cod. civ. alla pratica sportiva si rimanda a Stipo, "La responsabilità civile nell'esercizio dello sport", cit. *contra*, invece, Patti, "Insegnamento dello sport e responsabilità civile", in Resp. civ. prev., 1992, 510.

<sup>178</sup> In dottrina si è sottolineato come la prova liberatoria a cui sono chiamati i precettori e gli istruttori ("non aver potuto impedire il fatto"), sia sostanzialmente diversa rispetto a quella esigibile dai genitori ai fini dell'esenzione da responsabilità, poiché i primi non saranno tenuti, così come richiesto ai genitori, a dimostrare di aver adottato una vigilanza adeguata al grado di educazione impartito al minore, non rientrando tra i compiti dell'istruttore provvedere all'educazione del minore così come invece deve fare il genitore (chiamato a rispondere anche per *culpa in educando*).

<sup>179</sup> L'art. 2048 cod. civ. prevede al primo comma la responsabilità dei genitori o del tutore per il danno cagionato dal fatto illecito del minore non emancipato; nel secondo comma sancisce la responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui erano sotto la loro vigilanza; il terzo comma, infine, specifica che tali soggetti saranno esenti da responsabilità solo nel caso in cui provino di non aver potuto impedire il fatto.

<sup>180</sup> Così, ad esempio, rientrano nella categoria dei precettori non solo gli insegnanti di educazione fisica, ma anche gli istruttori sportivi in genere, come i maestri di tennis e gli istruttori di sci (Trib. Monza 13 settembre 1988, cit. e Pret. Malè 9 novembre 1983, cit.).



alla sua sorveglianza<sup>181</sup>; in tal caso, infatti, il danno è la risultante di due violazioni che hanno concorso a determinarlo (quella dell'allievo che ha materialmente commesso il fatto e quella, omissiva, dell'istruttore che aveva l'obbligo di impedirlo), di conseguenza entrambi i soggetti saranno chiamati al risarcimento. Così, ad esempio, è stata affermata la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del minore che, durante la fase di riscaldamento di una partita di hockey su prato, aveva colpito accidentalmente al volto un compagno con un colpo di mazza (responsabilità ritenuta sussistere per specifica violazione della regola di gioco che vieta di giocare la palla col bastone al di sopra della spalla), mentre l'istruttore è stato ritenuto responsabile ex art. 2048 cod. civ. per aver ommesso di far rispettare la distanza di sicurezza tra i giocatori<sup>182</sup>.

Nei casi di responsabilità solidale tra "precettore" ed allievo, al primo non viene riconosciuta azione di rivalsa (che lo tenga indenne da ogni onere risarcitorio) contro l'allievo, pertanto egli sarà tenuto a rispondere, per la sua parte, delle conseguenze del fatto dannoso che ha commesso, con applicazione dei criteri di ripartizione della colpa secondo quanto indicato dall'art. 2055 cod. civ.<sup>183</sup>

E' controverso se la responsabilità del precettore presupponga la minore età dell'allievo oppure ne prescinda; le sentenze emesse in materia fanno quasi sempre riferimento ad allievi di minore età ma

---

<sup>181</sup> Ma, come abbiamo esposto *supra*, cap. 2, parte della dottrina ritiene sussistere detto vincolo di solidarietà, in caso di minore, anche tra responsabilità dei genitori per *culpa in educando*, e quella degli istruttori per *culpa in vigilando*, quando sia accertata a carico dei genitori una educazione inadeguata del minore alla vita di relazione.

<sup>182</sup> Cass. 6 marzo 1998, n. 2486, cit., che ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'organizzatore della gara per avere l'istruttore ommesso di predisporre le cautele necessarie ad evitare le lesioni personali riportate da un minore ad opera di un compagno di squadra durante l'attività sportiva svoltasi sotto la sua sorveglianza.

<sup>183</sup> Cass. 22 ottobre 1965, n. 2202, in Giur. it., 1966, I, 1281. L'art. 2055 cod. civ. in tema di responsabilità solidale statuisce che, "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali".

parte della dottrina ritiene applicabile il regime previsto dal secondo comma dell'art. 2048 cod. civ. anche in caso di soggetti maggiorenni, argomentando che, quando il danno causato dall'allievo sia intrinsecamente legato all'attività sportiva svolta sotto la vigilanza dell'istruttore, ciò che rileva non è la maggiore o minore età dell'allievo bensì la ricollegabilità dell'evento dannoso alla omessa vigilanza o alla carenza di istruzioni tecniche sufficienti impartite dall'istruttore al proprio allievo<sup>184</sup>. Secondo questa corrente interpretativa, si ritiene che la responsabilità degli istruttori vada ricondotta all'obbligo di garanzia che sorge in capo ai medesimi con lo specifico fine di tutelare il diritto alla salute degli allievi in considerazione dell'incapacità dei loro titolari, in determinate situazioni, di proteggerli in modo adeguato.

In tal senso si è espressa la Pretura di Belluno<sup>185</sup> che ha giudicato colpevole di omicidio colposo, per omesso impedimento dell'evento, l'istruttore responsabile che in occasione dello svolgimento di attività aviolancistica aveva omesso il controllo pre-volo dei documenti attestanti l'abilitazione di un paracadutista senza inibirgli il lancio, con esito letale per mancata apertura del paracadute, in condizioni meteo fortemente perturbate. Nella vicenda si è ritenuto sussistere il nesso di causalità tra il comportamento omissivo dell'istruttore e l'evento -

---

<sup>184</sup> Sull'applicabilità dell'art. 2048, 2° comma c.c. in caso di allievi minori si veda App. Torino 8 giugno 1968, in Giur. It., 1969, I, 2, 492; App. Torino 5 aprile 1968, in Arch. Resp. civ., 1968, 913 secondo cui la responsabilità dei precettori e dei maestri d'arte per il fatto illecito degli allievi presuppone la minore età del sottoposto, in quanto in tal caso la sanzione della corresponsabilità delle persone indicate dall'art. 2048 cod. civ. troverebbe la sua giustificazione nel particolare dovere di sorveglianza che incombe su tali soggetti verso allievi che, pur capaci di intendere e di volere, per l'età immatura necessitano ancora di particolare guida e sorveglianza. Sempre in tal senso Trib. Monza 13 settembre 1988, cit., che ha condannato l'istruttore di tennis per le lesioni riportate da un allievo colpito da una pallina in occasione di un servizio effettuato da altro allievo. *Contra* in dottrina, a favore dell'applicabilità del regime contemplato dall'art. 2048 cod. civ. anche ad allievi maggiorenni, si sono espressi Corsaro, "Sulla natura giuridica della responsabilità del precettore", in Riv. dir. comm., 1967, 38 e Patti, "Insegnamento dello sport e responsabilità civile", cit. mentre in giurisprudenza si segnala Pret. Belluno 3 novembre 1993, in Foro it., 1994, II, 468; e App. Catania 26 marzo 1982, cit.

<sup>185</sup> Pret. Belluno 3 novembre 1993, cit.

morte del paracadutista. Ed ancora, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. (danno cagionato da animali), è stato ritenuto responsabile dei danni subiti da un'amazzone sbalzata da cavallo l'istruttore – manovratore dell'animale che aveva consentito alla donna non solo di montare a cavallo alla prima lezione senza adottare alcuna precauzione ma anche di procedere ad un passo veloce e con un'andatura pericolosa per una principiante<sup>186</sup>.

Così come si ritiene che la responsabilità dell'istruttore sia ravvisabile in tutti quei casi in cui non solo l'evento dannoso sia oggettivamente o soggettivamente prevedibile, ma venga finanche agevolato dalla mancanza di cure e attenzioni da parte di tale soggetto, la responsabilità per *culpa in vigilando* andrà esclusa quando sia fornita, da parte dell'istruttore, non solo la prova dell'adozione di ogni cautela organizzativa e disciplinare al fine di evitare possibili danni ma, come la giurisprudenza ha più volte ribadito, anche quella di aver di fatto mantenuto una vigilanza adeguata all'età, al grado di formazione sportiva e alla maturità degli allievi<sup>187</sup>. Così la Cassazione<sup>188</sup> ha statuito che “deve escludersi la responsabilità contrattuale di una scuola di sci per le lesioni che un allievo subisca nel corso di una lezione ad opera di terzi che lo investa su una pista aperta a tutti ove il maestro del quale la scuola si avvale, si trovi nella materiale impossibilità di evitare l'evento dannoso e nel suo comportamento esulino profili di colpa”.

Parimenti il regime presuntivo di responsabilità previsto dall'art. 2048 cod. civ. non opererà in caso di ricorrenza del caso fortuito<sup>189</sup>, nell'ipotesi di danno dovuto a fatto esclusivo dell'allievo quando

---

<sup>186</sup> App. Catania 26 marzo 1982, cit.

<sup>187</sup> Si veda Cass. 27 marzo 1984, cit., ove si è affermato la responsabilità di istruttori di minori durante un corso di nuoto in piscina per non aver fornito prova liberatoria idonea a superare la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. e Cass. 6 maggio 1986, n. 3031, cit.

<sup>188</sup> Cass. 25 maggio 2000, n. 6866, in Mass. Giur. comm., 2000, 1109

<sup>189</sup> Per essere esentato da responsabilità l'istruttore dovrà dimostrare che l'evento, per le modalità in cui si è svolto, è stato imprevedibile ed improvviso, tale che, pur avendo adottato la dovuta vigilanza, esso non avrebbe potuto essere evitato.

emerge una responsabilità personale ex art. 2043 cod. civ., e nei rapporti interni tra istruttore e allievo, in riferimento alle ipotesi di danno da quest'ultimo subito. In tale ultimo caso, (allievo infortunatosi nell'esercizio di un'attività sportiva), si ritiene operante sia la clausola generale di responsabilità contemplata dall'art. 2043 cod. civ., sia il regime di responsabilità contrattuale previsto dall'art. 1218 cod. civ. reputando, parte della dottrina e della giurisprudenza, che l'iscrizione di un allievo ad un corso comporti da parte dell'istruttore l'impegno a garantire l'integrità fisica dell'allievo stesso<sup>190</sup>. Va inoltre ricordato come non ogni evento dannoso per l'allievo sia ascrivibile all'istruttore; egli sarà infatti esente da responsabilità per quelli che rientrano nel rischio normale insito nell'attività sportiva dall'allievo praticata<sup>191</sup>.

**3.1. - Responsabilità degli insegnanti di educazione fisica** - A seguito dell'interpretazione estensiva operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla arcaica nozione di precettore, ricomprendendovi in tale categoria non solo gli allenatori e gli istruttori sportivi ma anche gli insegnanti di ogni ordine e grado, operanti tanto nella scuola pubblica che in quella privata, analoghe considerazioni già esposte *supra* in tema di responsabilità degli istruttori ed allenatori possono farsi anche per gli insegnanti di educazione fisica, ai quali sarà sicuramente applicabile il disposto del 2° comma dell'art. 2048 cod. civ. che prevede la responsabilità di tali soggetti per il fatto dannoso cagionato dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

---

<sup>190</sup> Patti, "Insegnamento dello sport e responsabilità civile", cit., 514; in giurisprudenza, tra le numerose sentenze si segnalano Cass. 27 marzo 1984, n. 2027, cit.; App. Milano 6 ottobre 1987, in Riv. Dir. Sport., 1987, 450; Trib. Monza 13 settembre 1988, cit.

<sup>191</sup> Sull'esclusione da responsabilità dell'istruttore in relazione al concetto del c.d. rischio sportivo assunto dall'atleta, più volte richiamato, si segnalano in giurisprudenza Trib. Latina, 17 marzo 1994, in Riv. Dir. Sport., 1995, 410 e Trib. Napoli 12 maggio 1993, in Riv. Dir. Sport., 1994, 434.

Ribadito il dovere di controllo tecnico e disciplinare nonché l'obbligo di vigilanza che gli insegnanti di educazione fisica (di fatto, istruttori sportivi) hanno sui propri alunni, la loro responsabilità per *culpa in vigilando* potrà manifestarsi non soltanto ogni volta che sussista un difetto od una mancanza di tale potere ma anche quando abbiano ommesso di adottare le opportune cautele idonee ad evitare l'insorgere di una situazione di pericolo foriera di danno.

La giurisprudenza ha più volte riaffermato il carattere preventivo della sorveglianza degli insegnanti sui propri alunni, richiedendosi un grado di vigilanza massima nelle classi inferiori che potrà via via allentarsi con l'avvicinarsi alla maggiore età degli allievi, specificando come tale sorveglianza non rivesta carattere assoluto come tale determinabile *a priori* ma vada di volta in volta valutata e adattata in relazione al singolo caso concreto, dovendosi tener conto dell'età, del grado di formazione e di maturità degli alunni<sup>192</sup>.

Da quanto premesso, può affermarsi che l'insegnante, per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2048 cod. civ., deve dimostrare che l'evento dannoso, per le modalità con cui si è svolto, è stato improvviso ed imprevedibile, tale che, nonostante l'adeguata vigilanza, non avrebbe potuto essere impedito; si tratta, in definitiva, di provare l'esistenza del caso fortuito.

I casi di giurisprudenza degli ultimi anni sembrerebbero confermare la linea interpretativa appena esposta: così, ad esempio, in merito alla mancata dimostrazione di adozione preventiva, da parte dell'insegnante, di cautele idonee ad evitare l'evento dannoso, la Cassazione ha affermato la responsabilità del docente tenuto alla sorveglianza per il danno subito da un suo allievo dodicenne, colpito al volto da un sasso scagliato da un compagno, mentre stava giocando a pallone nel cortile della scuola, essendosi in tal caso ravvisate in capo all'insegnante carenze organizzative adeguate a prevenire l'evento e

---

<sup>192</sup> Cass. 7 dicembre 1968, n. 3933, cit.; Cass. 4 marzo 1977, n. 894, cit.; Cass. 15 gennaio 1980, n. 369, cit.

ritenendo che il gesto che ha cagionato il danno non poteva certamente considerarsi repentino ed imprevedibile essendo scaturito da una situazione di contrasto sorta precedentemente tra gli stessi allievi<sup>193</sup>.

Talvolta la giurisprudenza ha estremizzato la responsabilità del personale docente mostrando eccessivo rigore, ad esempio ponendo a carico degli insegnanti la responsabilità per i danni cagionati ad uno studente anche quando la causa di essi era ignota. Nel caso esaminato dalla Cassazione si è ha affermata la responsabilità degli insegnanti presenti ad una gara sportiva scolastica per i danni riportati da uno scolaro minorenni colpito da un attrezzo sportivo mentre assisteva alla gara, statuendo che “la responsabilità dei precettori per il danno causato dal fatto illecito dei loro allievi, nel caso in cui gli stessi precettori non abbiano fornito la prova dell’impossibilità di impedire il fatto e non sia possibile ricostruire le esatte modalità dell’evento lesivo, può essere fondata su un ragionamento induttivo dal quale risulti senza dubbio la colpa dei precettori medesimi”<sup>194</sup>. La soluzione adottata dalla Suprema Corte lascia però indubbiamente perplessi, poiché se non è possibile ricostruire le esatte modalità dell’evento lesivo non si comprende in base a quale ragionamento induttivo possa senza dubbio affermarsi la colpa degli insegnanti; nel caso di specie, la Corte sembrerebbe piuttosto aver voluto addossare al corpo docente una responsabilità per rischio tipico delle attività da essi organizzate<sup>195</sup>.

Infine, in altro caso occorso ad un allievo maggiorenne, infortunatosi durante l’ora di educazione fisica di una classe di scuola media superiore sotto la vigilanza del relativo insegnante<sup>196</sup>, si è statuito che

---

<sup>193</sup> Cass. 27 marzo 1984, n. 2027, cit.

<sup>194</sup> Cass. 22 novembre 1991, n. 12538, in Riv. Dir. Sport., 1992, 660.

<sup>195</sup> Bona, Castelnuovo, Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 89

<sup>196</sup> Nel caso di specie si trattava di uno scontro di gioco tra due compagne durante una partita di pallavolo, a causa del quale l’allieva infortunata, maggiorenne, chiedeva il risarcimento dei danni patiti per l’inosservanza degli obblighi di vigilanza posti a carico del personale scolastico. (Giudice di Pace Napoli, sezione V, 7 ottobre 2005, in *La responsabilità civile*, 2006, 906)

“la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante, nel caso di condotta autolesiva dell’allievo, va ricondotta non già nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, bensì in quello della responsabilità contrattuale, con applicazione del regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c. Nel farlo, lo specifico obbligo di protezione e vigilanza a carico del personale docente va però commisurato all’età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi, in relazione alle circostanze del caso concreto ed in ossequio al principio di auto responsabilità che deve ispirare le azioni di ogni adulto”; nel caso in questione si è esclusa la responsabilità dell’insegnante di educazione fisica per non avere la parte attrice dedotto in giudizio alcuna “fattispecie concreta che possa far ipotizzare la violazione di uno specifico obbligo di protezione e vigilanza del personale docente della scuola nei suoi confronti”.

A fronte delle considerazioni di cui sopra, è d’obbligo ricordare che, in merito alla responsabilità degli insegnanti nelle scuole, la disciplina introdotta dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ha previsto la limitazione di suddetta responsabilità del personale scolastico per i danni prodotti a terzi nell’esercizio del loro obbligo di vigilanza sugli alunni, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, escludendo così ogni presunzione di *culpa in vigilando* ex art. 2048 cod. civ. e riconoscendo altresì la legittimazione passiva, sul piano processuale, dell’Amministrazione di appartenenza dell’insegnante.

## **Capitolo quarto.**

### **I DANNI DA ATTIVITA' SPORTIVA: TIPOLOGIE E CRITERI DI LIQUIDAZIONE.**

*Sommario: 1. Risarcimento del danno subito dall'atleta. - 2. Risarcimento del danno subito da società o enti sportivi.*

**1. - Risarcimento del danno subito dall'atleta** - Nonostante le caratteristiche peculiari che, come abbiamo visto, connotano l'ambito sportivo, il responsabile del danno cagionato all'atleta sarà tenuto al risarcimento secondo i principi generali previsti dall'ordinamento (anche se non mancano, come verrà specificato in seguito, alcune peculiarità riferite soprattutto alla sfera degli atleti professionisti), atteso che dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell'interpretare estensivamente il concetto di "danno ingiusto" ricavabile dall'art. 2043 cod. civ., facendovi rientrare le conseguenze negative derivanti dall'attività sportiva.



Il danno patrimoniale subito dall'atleta rappresenta pertanto la categoria più importante di danno risarcibile. Ai fini della sua liquidazione, premessa indispensabile è quella relativa alla qualificazione della stessa attività sportiva in senso professionistico o dilettantistico; distinzione che, come è stato osservato, deve basarsi su specifiche situazioni di fatto, non avendo rilevanza le classificazioni ufficiali elaborate dagli enti sportivi<sup>197</sup> e che incide, in maniera significativa, sui criteri di quantificazione e liquidazione del danno subito dall'atleta. Nel primo caso, l'attività sportiva esercitata professionalmente rappresenta infatti una fonte di guadagno e di sostentamento per lo sportivo mentre, nel secondo, la medesima attività non è certamente produttiva di lucro, essendo esercitata in forma dilettantistica o amatoriale, a fini ludici.

Così, se nel caso di atleta praticante attività sportiva soltanto a livello dilettantistico, la dottrina è concorde nel ritenere una minore incidenza del danno subito proprio in relazione all'assenza di un guadagno vero e proprio ricavabile dall'attività sportiva, la cui liquidazione dovendosi concretare sulla base di criteri che tengano conto della situazione personale e patrimoniale del danneggiato<sup>198</sup>, la situazione cambia radicalmente prospettiva nel caso di infortunio subito da atleta professionista; quest'ultimo, infatti, trae dall'attività sportiva la sua fonte di sostentamento, per cui si renderà necessario un trattamento diverso rispetto a chi pratica lo sport soltanto per fini ludici.

I criteri di valutazione del danno patrimoniale subito dal professionista sono più incerti rispetto a quelli utilizzati in caso di atleta dilettante proprio perché variabili da caso a caso e difficilmente ipotizzabili a

---

<sup>197</sup> Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 165.

<sup>198</sup> Rilevano Bona, Castelnuovo e Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 103 come "per l'atleta dilettante l'onere della prova del danno diventi più gravoso ed articolato: se il danno alla sfera sportiva è sostanzialmente *in re ipsa* per lo sportivo professionista (soprattutto quando ad essere lese sono parti del corpo funzionali allo svolgimento dello sport), per il dilettante il percorso probatorio è ben più tortuoso, dovendo a tal fine allegare una serie di elementi (quali la frequenza con cui la vittima praticava lo sport, l'importanza attribuita dal danneggiato alla pratica sportiva, i livelli di esperienza raggiunti) non richiesti al professionista.

*priori* essendo legati ad eventi del tutto variabili nella carriera agonistica dello sportivo. Tra quelli comunemente utilizzati dai giudici in sede di quantificazione dei danni, vi sono:

- la considerazione del momento della carriera dello sportivo in cui avviene l'infortunio, distinguendosi se all'inizio, al culmine o in un momento finale della stessa. Non avendo, infatti, la carriera sportiva un andamento lineare, ma essendo legata a fattori del tutto incerti ed imprevedibili, si ritiene che, in tale valutazione, debba seguirsi il criterio comparativo prendendo in considerazione altri sportivi nella stessa disciplina di uguale livello e fama, commisurando a tali parametri i guadagni perduti;
- la valutazione dello scarto esistente tra la vita atletica che ciascun tipo di sport presuppone, (cioè la maggiore o minore durata dell'attività agonistica quale fonte di proventi), e la vita fisica<sup>199</sup>;
- la valutazione dei compensi percepiti dall'atleta, che possono essere rappresentati, oltre che da uno stipendio fisso (che diminuisce con l'avvicinarsi della fine della carriera agonistica), anche da entità variabili quali i premi, gli ingaggi, le sponsorizzazioni ed i proventi da pubblicità, che risultano essere talvolta una componente economica preponderante rispetto alle cifre pattuite nei contratti stipulati dagli atleti con la propria società.

Sulla base dei criteri sopra indicati, spetterà all'atleta danneggiato provare l'entità del danno; ciò non toglie che, se esistono difficoltà

---

<sup>199</sup> Tale valutazione, ai fini di una personalizzazione del danno, andrà fatta sulla base di elementi di comune esperienza e non attraverso l'utilizzo delle tabelle previste dal D. M. 5 luglio 1975 che disciplina l'accesso alle singole attività sportive, indicando l'età d'inizio e l'età limite di ogni attività agonistica secondo criteri ispirati a principi di tutela sanitaria che non coincidono ovviamente con l'effettiva durata dell'attività agonistica come fonte di guadagni (Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 167).

oggettive di quantificazione, detti criteri possano comunque rappresentare un valido ausilio per il giudice in vista di una quantificazione in via equitativa.

Altri casi frequenti di danni da attività sportiva sono quelli che, a seguito di infortunio di gioco, producono un'invalidità permanente o anche temporanea a carico dell'atleta danneggiato, al quale spetterà di provarne l'esistenza, la (le) tipologia(e) e il *quantum* di esso.

Il danno biologico e il danno morale sono le due componenti principali del risarcimento del danno. Per lo sportivo il danno biologico è rappresentato dalla "lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale e risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di reddito del danneggiato", così come normativamente previsto dall'art. 5, 3° comma, della legge 5 marzo 2001, n. 57. In caso di danno biologico subito da atleta professionista, la Suprema Corte<sup>200</sup> ha evidenziato come esso si compenetri con quello patrimoniale; "in caso di lesione dell'integrità psico-fisica della persona, detta menomazione dà luogo di per sé a danno biologico, che come tale va provato e risarcito indipendentemente dal fatto che da esso sia derivata anche una perdita patrimoniale. Pertanto, la riduzione della capacità lavorativa generica, vista in sé e non per l'effetto di un mancato guadagno, è risarcibile sotto il profilo del danno biologico. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica".

---

<sup>200</sup> Cass. 11 agosto 2000, n. 10725, in *Danno e resp.*, 2000, 946.

Il danno morale, ritenuto applicabile ove esistenti i presupposti del reato secondo quanto previsto dall'art. 2059 cod. civ.<sup>201</sup>, è costituito dall'insieme di sofferenze legate all'infortunio subito dall'atleta, nonché dal dolore e dal patimento connesso ai vari trattamenti medici e riabilitativi cui la vittima si è dovuta sottoporre per recuperare, totalmente o parzialmente, la propria integrità fisica. In dottrina si è evidenziato come il danno morale segua il danno biologico come un'ombra; laddove è risarcito il danno biologico è altresì riconosciuto il danno morale<sup>202</sup>. Esso viene di solito commisurato in una percentuale del danno biologico e, nel caso dello sportivo, può essere personalizzato tenuto conto ad esempio, come dicevamo *supra*, dei dolori che l'atleta dovrà sopportare nell'esercizio futuro dello sport oltre ai patimenti sopportati durante il programma di riabilitazione necessario per tornare a livelli competitivi.

Altra parte del danno biologico è rappresentata dal danno psichico, definito come l'alterazione patologica dell'equilibrio della vittima direttamente causata dall'evento lesivo. La giurisprudenza richiede al danneggiato una prova assai rigorosa di tale danno, rendendosi necessaria una consulenza tecnica da parte di un medico specialista che ne dimostri non solo l'esistenza in capo al danneggiato, ma anche il nesso di causalità di esso con l'evento lesivo. Una componente a sé stante del danno biologico è rappresentata dalla figura del danno esistenziale, parzialmente diversa dal danno fisico, e che ricomprenderebbe i concreti pregiudizi alla sfera esistenziale dell'atleta danneggiato attraverso la compromissione delle attività realizzatrici della persona, manifestandosi attraverso vari elementi quali gli stati di malessere diffuso, l'ansia, l'irritabilità, la depressione, il senso di frustrazione e le difficoltà a far fronte alle normali incombenze; in tale

---

<sup>201</sup> E pertanto applicabile in campo sportivo poiché in caso di danno alla persona subito dall'atleta la lesione personale configura indubbiamente, perlomeno in astratto, reato (Bona, Castelnuovo, Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 106).

<sup>202</sup> Bona, Castelnuovo, Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 104.

categoria rientrerebbero, pertanto, tutte quelle manifestazioni di disagio, anche reversibili, che incidono in maniera significativa sulla qualità della vita di colui che ha subito il danno. In tale ottica il danno fisico ed esistenziale si porrebbero come criteri utilizzabili per quantificare nel migliore dei modi possibili il danno subito dallo sportivo attraverso un'operazione che ricomprenda, complessivamente, tutte le componenti relative alle sofferenze, non solo fisiche ma anche psichiche, patite dall'atleta.

Date le caratteristiche peculiari che si rinvergono nell'attività sportiva, è d'obbligo segnalare una particolare categoria di danno che non si rinviene nelle ordinarie forme di responsabilità; tale è il c.d. danno da perdita di *chance* che, in riferimento all'attività sportiva professionistica, rappresenterebbe per l'atleta un probabile mancato futuro guadagno, "posto che la *chance* è un'entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante ma in un danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, la sussistenza"<sup>203</sup>. La perdita di *chance* si sostanzierebbe, in definitiva, nell'impossibilità per l'atleta, proprio a causa dell'evento lesivo, di poter partecipare alle competizioni agonistiche o di concludere nuovi contratti con società sportive e sponsor. Seguendo tale prospettiva, in capo all'atleta i confini tra il danno da perdita di *chance* e tra quello patrimoniale futuro per lucro cessante sembrerebbero davvero labili; parte della dottrina ritiene più correttamente applicabile questa categoria di danno a tutte quelle ipotesi rappresentate dalla mancata possibilità di partecipazione alla gara non a seguito di infortunio, bensì a causa di comportamenti della

---

<sup>203</sup> Cass. 21 luglio 2003, n.11322, in Foro it., 2004, I, 155 che, in merito al caso di un calciatore dilettante costretto ad interrompere la carriera a seguito di incidente stradale, ha stabilito che, ai fini del risarcimento, sia necessaria la prova dell'effettivo danno subito, anche mediante presunzioni o attraverso un calcolo di probabilità.

società sportiva di appartenenza dell'atleta che ne impedisca la partecipazione in assenza di adeguate motivazioni o all'accertamento erroneo del medico che gli inibisca di gareggiare<sup>204</sup>.

In conclusione, è doveroso accennare al problema dell'incidenza del danno da attività sportiva subito dal minore, premettendo che si tratta di materia di valutazione alquanto difficile; si tratta infatti di provare, per presunzioni, ciò che il giovane atleta avrebbe potuto ricavare dal proseguimento dell'attività sportiva interrotta a causa dell'infortunio, non tanto in riferimento a probabili introiti economici futuri quanto, piuttosto, in relazione a tutto ciò che, a livello di soddisfazione e realizzazione personale, il minore avrebbe potuto ottenere. Premesso quanto sopra e riconosciuta la difficoltà di precisa individuazione e determinazione del *quantum* risarcibile, il giudice, sulla scorta delle considerazioni innanzi fatte, potrà comunque sempre fare ricorso ad una valutazione in via equitativa del danno<sup>205</sup>.

**2. - Risarcimento del danno subito da società o enti sportivi** - Anche le società sportive presso cui l'atleta professionista è tesserato possono ricevere pregiudizio dall'infortunio che egli abbia subito, tale evento negativo concretandosi, di fatto, nell'impossibilità di usufruire della prestazione dell'atleta per un periodo più o meno lungo oppure

---

<sup>204</sup> Bona, Castelnuovo, Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 114; “La privazione della *chance* di conseguire il risultato che viene impedito dal fatto illecito del terzo costituisce una voce autonoma di danno patrimoniale, il c.d. danno da perdita di *chance*”.

<sup>205</sup> Preme precisare, come riportato da parte della dottrina, che “il profilo sportivo del danno biologico può rilevare anche per i soggetti in tenerissima età, che ancora non hanno intrapreso attività sportive: un bambino che riporti una lesione di una certa entità ben difficilmente potrà aspirare a praticare degli sport e questo pregiudizio può ben essere considerato in sede di personalizzazione del danno biologico, esattamente come all'interno di questa categoria si attribuisce rilievo al danno alla vita di relazione o alla perdita e/o riduzione della capacità lavorativa generica. In questi casi, soprattutto quando la lesione dell'integrità psicofisica è di una certa entità, possiamo comunque affermare che è possibile attribuire rilevanza alla sfera sportiva valorizzando correttamente l'età della vittima, che del resto è uno dei parametri basilari per la personalizzazione del danno biologico”. (Bona, Castelnuovo, Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 103).

nell'ipotesi, decisamente più grave, in cui l'atleta debba cessare la propria attività agonistica.

I casi che hanno fatto scuola in questo settore sono rappresentati dalle tragedie, tristemente note, che colpirono tra gli anni cinquanta e sessanta la società Torino Calcio che, nel 1949 perse l'intera squadra nel disastro aereo di Superga<sup>206</sup> e, nel 1967, il giocatore Gigi Meroni in seguito ad incidente automobilistico<sup>207</sup>.

Nel primo caso il Torino Calcio citò in giudizio il vettore aereo per il danno patito, ponendo a fondamento della propria azione la configurazione del diritto della società alle prestazioni calcistiche dei propri giocatori come un diritto assoluto, avente ad oggetto un bene immateriale di notevole valore economico. La Suprema Corte però non accolse tale impostazione rilevando che “non possono essere considerati come di diritto reale i rapporti che intercorrono tra un ente sportivo e gli atleti ingaggiati per costituire una squadra di calcio, anche se tale squadra venga considerata come unità organica e nucleo essenziale del patrimonio dell'ente. Pertanto l'associazione calcistica non può sperimentare l'azione aquiliana contro la compagnia di navigazione aerea, quale responsabile del disastro in cui hanno trovato la morte i giocatori ad essa appartenenti, e ciò anche nel caso in cui l'infortunio abbia distrutto, con la morte dei giocatori, l'intera squadra dell'associazione”<sup>208</sup>.

---

<sup>206</sup> In quell'occasione la prima squadra del Torino, di ritorno da una partita di coppa giocata in Portogallo, perì a causa dello schianto dell'aereo, in fase di atterraggio, sulle colline di Superga. La società chiamò in causa il vettore aereo per il danno economico subito a causa della perdita dei 10/11 dei propri giocatori di prima squadra.

<sup>207</sup> Il calciatore Gigi Meroni perì in un incidente stradale nell'ottobre del 1967, travolto mentre, a piedi, attraversava un corso, da un soggetto allora minorenne.

<sup>208</sup> Cass. 4 luglio 1953, n. 2085, in Foro it., 1953, I, 1087.

Nel caso Meroni<sup>209</sup> invece, sebbene la Cassazione riconobbe la risarcibilità del danno cagionato dal terzo al diritto del creditore (a condizione che tale danno fosse conseguenza immediata e diretta dell'altrui comportamento), la domanda di risarcimento del Torino Calcio non venne comunque accolta per mancanza della prova che la perdita subita dalla società per la morte del proprio tesserato fosse definitiva ed irreparabile; infatti la società non era stata in grado di dimostrare di non potersi procurare in altro modo le prestazioni che erano venute a mancare a seguito dell'incidente. La Corte statò che "è sufficiente la probabilità del danno per la pronuncia di condanna generica, ma quando la fattispecie dedotta in giudizio consiste nella lesione di un diritto di credito ad opera di un terzo, e specificamente nel caso di morte per fatto illecito altrui, per l'accoglimento della domanda è richiesto che la morte del debitore determini per sé un danno definitivo ed irreparabile, nel senso che il creditore non possa procurarsi da altri quelle prestazioni che gli vengono a mancare. Il fatto che un giocatore, la cui morte, per colpa altrui, viene lamentata, fosse altamente quotato nel mercato calcistico consentendo alla società di conseguire un guadagno mediante la sua cessione ad altra squadra, non rientra nell'ambito del danno risarcibile, perché non è compreso nel rapporto obbligatorio esistente tra società e giocatore, cioè nella specifica obbligazione di fare<sup>210</sup>".

---

<sup>209</sup> La società Torino Calcio, in sede di giudizio per risarcimento danni, prospettò sempre la ricostruzione della violazione di un diritto assoluto, specificando però che in tale ipotesi il diritto assoluto violato era quello dell'imprenditore all'avviamento della propria azienda di spettacoli sportivi che, essendo vincolato alla società a tempo indeterminato, ne costituiva un elemento. (Bona, Castelnuovo, Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 121).

<sup>210</sup> Cass. 29 marzo 1978, n. 1459, in Riv. Dir. Sport., 1978, 13.



Come rilevato in dottrina<sup>211</sup>, le limitazioni alla richiesta di risarcimento danni che entrambe le sentenze ponevano in capo alla società, erano dettate più da ragioni di opportunità sociale che giuridica, estrinsecandosi nell'esigenza di salvaguardare, in primo luogo, gli interessi dei familiari superstiti, non addossandogli, pertanto, anche il risarcimento del danno sofferto dalla società calcistica di appartenenza dell'atleta. La giurisprudenza più recente<sup>212</sup>, invece, sembrerebbe aver riconosciuto, a livello di principi generali, (che *mutatis mutandis* possono essere comunque applicabili ai danni risentiti dalle società sportive a seguito di infortunio di un proprio atleta tesserato), una tutela più forte del diritto di credito della società sportiva in qualità di datore di lavoro; lesione del diritto di credito che non deve essere limitata all'impossibilità o maggiore onerosità della sostituzione del proprio atleta, ma deve essere estesa anche alle retribuzione erogate "a vuoto", cioè a tutti quei casi in cui la squadra non abbia potuto avvalersi delle prestazioni dell'atleta avendo l'infortunio procuratogli un'abilità temporanea alla prestazione sportiva.

---

<sup>211</sup> Si riporta quanto scritto da Visintini, *Trattato breve della responsabilità civile*, II ed., Padova, 1999, 434. "In linea generale si può dunque osservare come, nei casi Superga e Meroni, il criterio guida delle decisioni negative dei giudici di legittimità e di merito in ordine alla risarcibilità della lesione del credito sia stata l'opportunità di non addossare al privato responsabile dell'incidente – e quindi dell'uccisione del/i calciatore/i – la responsabilità per danni, oltre che nei confronti dei familiari superstiti, anche nei confronti della società di appartenenza; si sarebbe altrimenti pervenuti a un'ingiustizia sostanziale, in quanto i congiunti superstiti, dovendo subire il concorso con altri legittimati quale, appunto, la società sportiva creditrice, avrebbero ottenuto a titolo risarcitorio somme certamente inferiori a quelle effettivamente ricevute".

<sup>212</sup> Cass. 25 giugno 1993, n. 7063, in *Mass. Foro it.*, 1993, 684. "Il responsabile di lesioni personali in danno di lavoratore dipendente, che abbiano provocato la sua invalidità temporanea lavorativa assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del predetto dipendente, e ciò a prescindere dalla prova della sua sostituzione o della conseguente diminuzione della produzione, atteso che l'esborso delle retribuzioni e dei relativi contributi previdenziali obbligatori esprime il normale valore delle prestazioni perdute, salvo restando la risarcibilità dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di comprovata necessità di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all'azienda, o di particolare nocimento alla produzione".

## **Capitolo quinto.**

### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.**

*Sommario: 1. - Considerazioni conclusive.*

**1. - Considerazioni conclusive** - Nell'analisi del problema della responsabilità civile sportiva non si può certamente prescindere dalla riflessione in merito alla complessità del fenomeno sportivo, che ricomprende una serie di attività tra loro estremamente eterogenee ma aventi in comune, almeno in origine, la loro natura essenzialmente non utilitaristica. Tuttavia, a fronte di una trasformazione sempre più rapida e talvolta caotica nei costumi della società moderna, anche lo sport ha subito un'evoluzione di pari passo, perdendo in gran parte la sua connotazione di base, essenzialmente ludica, per lasciare spazio ad una estrema monetizzazione di ogni attività che sia ad esso correlata.

Per questo motivo, e con sempre maggior frequenza, dato che il rischio di danni derivante dall'esercizio dello sport risulta essere forse più alto rispetto ad altre attività umane a causa delle modalità di svolgimento,

dell'impegno e della foga agonistica che gli atleti approfondono nelle competizioni, sia la dottrina che la giurisprudenza si sono già da tempo interrogate sulla categoria della responsabilità civile sportiva e, segnatamente, sulla autonomia di tale espressione rispetto al concetto di responsabilità civile ordinaria prevista nel nostro ordinamento dalla clausola generale dell'art. 2043 cod. civ. Riguardo a tale tema sembrerebbe doversi concordare con quanti propendono per un inquadramento autonomo della categoria della "responsabilità civile sportiva", riconoscendo come non sia sistematicamente pensabile di applicare il regime ordinario di responsabilità ad ogni ipotesi di danno occorso in ambito sportivo.

E' infatti innegabile che chi partecipa ad eventi sportivi accetta i rischi di possibili lesioni fisiche che ad essi sono connessi, inoltre non si spiegherebbe l'*empasse* in cui incorrerebbe il nostro ordinamento quando, da un lato, incoraggerebbe la pratica sportiva in quanto foriera di numerosi benefici sulla salute psico – fisica dei praticanti e, dall'altro, tratterebbe i partecipanti assai severamente sotto il profilo risarcitorio, rendendo di fatto quasi impossibile l'espressione della carica agonistica tipica di ogni disciplina sportiva.

Deve pertanto ritenersi, in virtù dei singolari principi che connotano il mondo sportivo, e anche in linea con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti che hanno visto i giudici inclini, in linea di principio, a trattare con minor rigore i casi di responsabilità civile in tale ambito utilizzando uno standard di responsabilità meno stringente rispetto a quello ordinario, che le lesioni risarcibili in ambito sportivo debbano essere soltanto quelle rappresentate da condotte "imprevedibili" dell'atleta che, come tali, si pongono al di fuori di qualsiasi collegamento funzionale con le regole del gioco, che delineerebbero il rischio tipico che il partecipante alla competizione accetta di poter subire. Le regole del gioco (*rectius*, l'accettazione delle regole del gioco) rappresenterebbero, in tale ottica, una sorta di scriminante non

codificata, un tacito accordo cui si sottoporrebbero i partecipanti ad una competizione sportiva, che sposterebbe, allargandone le maglie, i confini della normale responsabilità civile ritenendo risarcibili soltanto i danni che esorbitino dal rischio consentito (e, come tale, previsto ed accettato dagli atleti), al contempo bilanciando i valori agonistici e la limitazione di responsabilità che, di fatto, si rende all'uopo necessaria, pena la vanificazione di ogni estrinsecazione agonistica competitiva.

E' anche vero d'altro canto che, nonostante gli sforzi profusi dalla dottrina, è oggettivamente difficile, se non impossibile, inquadrare entro i confini di un unico modello di imputazione della responsabilità le lesioni (e i danni ad esse relativi) occorse in ambito sportivo, poiché ve ne sono molteplici a seconda del tipo di sport praticato e dei soggetti coinvolti nell'evento dannoso (non ci riferiamo solo agli atleti ma anche altri soggetti, tali gli organizzatori, i gestori, etc. che, a vario titolo, ruotano intorno al mondo dello sport).

Sembrerebbe sicuramente più opportuno, anche in riferimento ai tentativi di un eventuale inquadramento, da parte della dottrina, di alcune attività sportive all'interno delle attività pericolose secondo quanto previsto dalla definizione della norma dell'art. 2050 cod. civ., e in considerazione dei diversi interessi che possono venire in rilievo a seconda delle circostanze, ricercare la soluzione più adeguata ad eventuali controverse risarcitorie tramite un approccio caso per caso alla singola vicenda, ove i giudici dovranno soffermarsi a valutare la meritevolezza della singola attività esercitata in vista dell'effettuazione del bilanciamento di interessi con i danni da essa scaturenti, rimanendo peraltro entro i confini della regola del principio generale del *neminem laedere* e avendo sempre ben presente che, data la particolarità del settore sportivo, dove le regole ordinarie sono sospese, anche in sede risarcitoria non potrà prescindere da tale primaria considerazione.

## BIBLIOGRAFIA

AGNINO, “La limitata risarcibilità delle lesioni da fallo di gioco”, in Riv. Dir. Sport., 2000, 195.

ALPA, “La responsabilità civile in generale e nell’attività sportiva”, in Riv. Dir. Sport., 1984, 471.

AURELIANO, “La responsabilità risarcitoria dell’organizzatore dell’evento sportivo: il caso Juventus”, in Responsabilità civile, 2006, 141.

BARCA, “Fallo di gioco: presupposti e limiti del risarcimento del danno”, in Corriere Merito, 2005, 171.

BEGHINI, *L’illecito civile e penale sportivo*, Padova, 1999.

BENEDETTI, *Sport violento – sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno*, in Breccia – Pizzorusso, *Atti di disposizione del proprio corpo*, a cura di Romboli, Pisa, 2007.

BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002.

BESSONE, *Casi e questioni di diritto privato*, vol. XX, *La responsabilità nello sport*, Milano, 2002.

BONA, CASTELNUOVO, MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002.

BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Diritto civile 3, obbligazioni e contratti*, Torino, 1989.

BRECCIA, BRUSCUGLIA, BUSNELLI, GIARDINA, GIUSTI, LOI, NAVARRETTA, PALADINI, POLETTI, ZANA, *Diritto Privato, parte seconda*, Utet, 2004.

BUSNELLI, PONZANELLI, “Rischio sportivo e responsabilità civile”, in *Resp. civ. prev.*, 1984, 283.

CALCATERRA, “La responsabilità per le lesioni all’integrità fisica conseguenti ad una pratica sportiva”, in *Responsabilità civile*, 2005, 346.

CAMPIONE, “Gestione dell’area sciabile e regole di responsabilità”, in *Responsabilità Civile*, 2006, 979.

CARABBA, “Illecito sportivo e illecito penale”, in *Riv. Dir. Sport.*, 1981, 195.

CARNELUTTI, “Figura giuridica dell’arbitro sportivo”, in *Riv. Dir. Proc.*, 1953, 20.

CECCHI, “Lesioni colpose nelle partite di calcio”, in *Resp. civ. prev.*, 1951, 55.

CHIRE’, “La responsabilità del giocatore di calcetto tra rischio consentito e violazione delle regole del gioco”, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 192.

COCCIA, “ Il caso Catania”, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 247.

COCCIA, *Diritto dello sport*, Firenze, 2004.

CONRADO, “Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell’organizzatore di una manifestazione sportiva”, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 8.

CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, Torino, 2004.

CORSARO, “Sulla natura giuridica della responsabilità del precettore”, in *Riv. dir. comm.*, 1967, 38.

DI MARTINO, *La responsabilità civile nelle attività pericolose e nucleari*, Milano, 1979.

DINI, “L’organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità”, in *Riv. Dir. Sport.*, 1971, 416.

FACCI, “La responsabilità civile nello sport”, in *Responsabilità civile*, 2005, n.47, 646.

FACCI, “La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva”, in *Responsabilità civile*, 2005, 1038.

FILIPPI, “La responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi”, in *Responsabilità civile*, 2006, 601.

FRACCHIA, voce “Sport”, in *Digesto Discipline Pubblicistiche*, vol. XVI, 1999, 467.

FRASCAROLI, voce “Sport”, in *Enciclopedia del Diritto*, XLIII, Milano, 1990, 513.

FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984.

FRAU, *Responsabilità Sportiva in Il diritto civile nella giurisprudenza* a cura di Cendon, Torino, 1988.

FRAU, *La responsabilità sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di Cendon, X, Torino, 1998, 308.

FRAU, “La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza – Profili generali”, in *Responsabilità Civile*, 2006, 1206.

FURNO, “Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi”, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, 619.

GHERARDI, “Responsabilità contrattuale delle società calcistiche a livello professionistico per infortuni subiti dai calciatori”, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 765.

GIAMPETRAGLIA, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, Napoli, 2003.

GIANNINI, “La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive”, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, 277.

IANNARELLI, *La responsabilità civile*, in *Casi e questioni di diritto privato*, Giuffrè, 2002.

INTRONA, “Il problema della responsabilità del medico nel giudizio di idoneità alla pratica agonistica”, in *Riv. Dir. Sport.*, 1983, 1.

IZZO, MERONE, TORTORA, *Il diritto dello sport*, Torino, 2007.

LAGHEZZA, “Karatè, lesioni personali e responsabilità contrattuale della società sportiva”, in Riv. Dir. Sport., 2000, 693.

LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore*, Napoli, 2005.

MAIETTA, “Responsabilità dell’organizzatore sportivo per lancio di fumogeni”, in Danno e resp., 2006, 767.

MIRTO, “L’illecito sportivo e l’invasione di campo”, in Riv. Dir. Sport., 1952, fasc. 2, 3.

PAGLIARA, “Ordinamento giuridico e responsabilità oggettiva”, in Riv. Dir. Sport., 1989, 159.

PALMIERI, “Oltre l’agonismo: competizioni sportive e responsabilità civile” in Riv. Dir. Sport., 1997, 764.

PATTI, “Insegnamento dello sport e responsabilità civile”, in Resp. civ. prev., 1992, 510.

PEZZELLA, “Colpa sportiva e responsabilità dell’atleta” in Dir. e giustizia, 2005, fasc. 44, 59.

PRELATI, “Quando il gioco si fa duro - L’attività ludica, tra la responsabilità civile ordinaria e il rischio sportivo” in Rassegna Giuridica Umbra, 2004, 468.

SANINO, *Diritto Sportivo*, Padova, 2002.

SANINO, voce “Sport”, in Enc. Giuridica, XXX, Roma, 1993, 1.

SCIALOJA, “Responsabilità sportiva”, in Dig. Disc. Priv. Sez. Civ., XVII, 1998, 411.

SCOGNAMIGLIO, “In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore”, in Dir. giur., 1963, 81.

STIPO, “La responsabilità civile nell’esercizio dello sport”, in Riv. Dir. Sport., 1961, 15.

TASSONE, “I concorrenti vanno fuori strada ma la Cassazione no: una pronuncia in tema di responsabilità dell’organizzatore di gara motociclistica”, in Riv. Dir. Sport., 2001, 195.



TASSONE, “Sport estremi e responsabilità civile”, in *Danno e Resp.*, 2002, 1179.

VALORI, *Il diritto nello sport*, Torino, 2005.

VIDIRI, “Lo sport del calcio è un’attività pericolosa?”, in *Corriere giur.*, 2007, 491.

VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, II ed., Padova, 1999, 434.

VISINTINI, “L’organizzazione di una partita di calcio è un’attività pericolosa?” in *Giur. it.*, 2005, 979.

## **GIURISPRUDENZA**

### **PRETURA**

Pret. Bologna 4 febbraio 1964, in Resp. civ. prev., 1964, 2772

Pret. Porretta Terme 20 giugno 1968, in Resp. civ. prev., 1968, 495

Pret. Malè 9 novembre 1983, in Riv. giur. della scuola, 1985, 375

Pret. Belluno 3 novembre 1993, in Foro it., 1994, II, 468

### **GIUDICE DI PACE**

Giudice di Pace, Napoli, sezione V, 7 ottobre 2005, in La responsabilità civile, 2006, 906

### **TRIBUNALE**

Trib. Monza 21 settembre 1947, in Riv. Dir. Sport., 1947, 443

Trib. Roma 12 marzo 1957, in Riv. Dir. Sport., 1957, 56

Trib. Bari 31 marzo 1958, in Arch. Giur. Circ., 1958, 1047

Trib. Bari 10 giugno 1960, in Dir. giur., 1963, 83

Trib. Milano 5 settembre 1966, in Riv. Dir. Sport., 1966, 372

Trib. Alessandria 30 dicembre 1967, in Arch. Resp. Civ., 1969, 889

Trib. Rovereto 10 dicembre 1971, in Riv. Dir. Sport., 1971, 431  
Trib. Milano 19 ottobre 1972, in Riv. Dir. Sport., 1973, 81  
Trib. Trento 14 marzo 1980, in Riv. Dir. Sport., 1981, 60  
Trib. Marsala 29 ottobre 1981, in Riv. Dir. Sport., 1982, 197  
Trib. Bolzano 7 novembre 1984, in Resp. civ. prev., 1985, 105  
Trib. Milano 21 marzo 1988, in Riv. Dir. Sport., 1989, 68  
Trib. Monza 13 settembre 1988, in Riv. Dir. Sport., 1990, 192  
Trib. Ascoli Piceno 13 maggio 1989, in Riv. Dir. Sport., 1989, 496  
Trib. Aosta 16 novembre 1989, in Riv. Dir. Sport., 1990, 67  
Trib. Milano 12 novembre 1992, in Resp. civ. prev., 1993, 616  
Trib. Asti 31 dicembre 1992, in Riv. Dir. Sport., 1993, 746  
Trib. Bolzano 21 marzo 1993, in Il nuovo dir., 1993, 149  
Trib. Napoli 12 maggio 1993, in Riv. Dir. Sport., 1994, 434  
Trib. Latina 17 marzo 1994, in Riv. Dir. Sport., 1995, 410  
Trib. Roma 4 aprile 1996, in Resp. civ. prev., 1996, 1247  
Trib. Chiavari 17 gennaio 1997, in Giur. Merito, 1998, 448  
Trib. Monza 5 giugno 1997, in Riv. Dir. Sport., 1997, 758  
Trib. Milano 21 settembre 1998, in Danno e resp. civ., 1999, 234  
Trib. Genova 4 maggio 2000, in Foro it., 2001, I, 1402  
Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, in Danno e resp., 2002, 75  
Trib. Torino 11 novembre 2004, in Responsabilità civile, 2006, 141

#### CORTE DI APPELLO

App. Firenze 20 febbraio 1951, in Giur. Tosc., 1951, 446  
App. Firenze 22 giugno 1951, in Rep. Foro it., 1951, voce Resp. Civ.,  
n. 102-103  
App. Milano 14 ottobre 1960, in Riv. Dir. Sport., 1961, 196  
App. Firenze 3 aprile 1963, in Riv. Dir. Sport., 1964, 235  
App. Firenze 24 novembre 1964, in Resp. civ. prev., 1965, 194

App. Torino, 5 aprile 1968, in Arch. Resp. civ., 1968, 913  
App. Torino 8 giugno 1968, in Giur. It., 1969, I, 2, 492  
App. Bologna 26 febbraio 1972, in Dir. Prat. Ass., 1973, 815

App. Milano, 2 giugno 1981, in Rep. Giust. Civ., 1982, in Resp. civ. prev., 36

App. Catania 26 marzo 1982, in Riv. Dir. Sport., 1982, 192

App. Milano 6 ottobre 1987, in Riv. Dir. Sport., 1987, 450

App. Milano 30 marzo 1990, in Riv. Dir. Sport., 1990, 495

App. Genova 4 settembre 1991, in Riv. Dir. Sport., 1992, 79

App. Perugia 18 dicembre 1992, in Rass. Giur. Umbra, 1993, 1

App. Milano 18 maggio 2001, in Foro Padano, 2002, I, 205

App. Genova, 9 novembre 2004, n. 800, in Corriere Merito, 2005, 171

## CASSAZIONE

Cass. Pen. 24 febbraio 1928, in Giur. it., 1928, 141

Cass. 9 ottobre 1950, in Riv. Dir. Sport., 1950, 107

Cass. Pen. 2 marzo 1951, in Riv. Dir. Sport., 1952, 49

Cass. 4 luglio 1953, n. 2085, in Foro it., 1953, I, 1087

Cass. Civ. 28 settembre 1964, n. 2442, in Mass. Giur. It., 1964

Cass. 22 ottobre 1965, n. 2202, in Giur. it., 1966, I, 1281

Cass. 31 marzo 1966, n. 363, in Riv. Dir. Sport., 1967, 112

Cass. Civ. 10 luglio 1968, n. 2414, in Resp. civ. prev., 1969, 335

Cass. 7 dicembre 1968, n. 3933, in Mass. Giur. it., 1968

Cass. Civ. 23 dicembre 1968, n. 4072, in Mass. Giur. It., 1968

Cass. Pen. 12 aprile 1973, in Riv. Dir. Sport., 1975, 183

Cass. 4 marzo 1977, n. 894, in Mass. Giur. it., 1977

Cass. Civ. 30 novembre 1977, n. 5222, in Mass. Giur. It., 1977

Cass. Civ. 11 febbraio 1978, n. 625, in Foro it., 1978, I, 862

Cass. 29 marzo 1978, n. 1459, in Riv. Dir. Sport., 1978, 13  
Cass. 8 aprile 1978, n. 1629, in Resp. civ. prev., 1978, 856  
Cass. 15 gennaio 1980, n. 369, in Foro pad., 1981, I, 329  
Cass. Pen. 9 giugno 1981, in Foro it., 1982, II, 268  
Cass. Civ. 7 agosto 1982, n. 4437, in Resp. civ. prev., 1984, 78  
Cass. Civ. 27 marzo 1984, n. 2027, in Rep. Giur. it., 1984, 3443  
Cass. Civ. 16 gennaio 1985, n. 97, in Riv. Dir. Sport., 1985, 214  
Cass. Civ. 6 maggio 1986, n. 3031, in Giur. it., 1986, I, 1527  
Cass. Civ. 24 ottobre 1988, n. 5751, in Foro it., 1989, I, 98  
Cass. Sez. Un. 26 ottobre 1989, n. 4399, in Foro it., 1990, I, 899;  
Cass. Civ. 27 luglio 1990, n. 7571, in Resp. civ. prev., 1991, 458  
Cass. 22 novembre 1991, n. 12535, in Riv. Dir. Sport., 1992, 60  
Cass. Pen. 30 aprile 1992, in Giust. Pen., 1993, 2, 279  
Cass. Pen. 8 ottobre 1992, n. 9627, in Foro it., 1993, II, 79  
Cass. Pen. 30 novembre 1992, n. 9627, in Foro it., 1993, II, 79  
Cass. 25 giugno 1993, n. 7063, in Mass. Foro it., 1993, 684  
Cass. Civ. 28 ottobre 1995, n. 11264, in Riv. Dir. Sport., 1996, 87  
Cass. 31 marzo 1996, n. 363, in Riv. Dir. Sport., 1967, 112  
Cass. 20 febbraio 1997, n. 1564, in Danno e resp., 1997, 455  
Cass. Civ. 6 marzo 1998, n. 2486, in Responsabilità civile, 1999, 1099  
Cass. 24 settembre 1998, n. 9581, in Riv. Dir. Sport., 1998, 450  
Cass. Civ. 24 gennaio 2000, in Riv. Dir. Sport., 2001, 192  
Cass. Pen. 21 febbraio 2000, n. 1951, in Riv. dir. penale, 2000, 333  
Cass. 25 maggio 2000, n. 6866, in Mass. Giur. comm., 2000, 1109  
Cass. Pen. 2 giugno 2000, n. 8910, in Riv. pen., 2000, 1148  
Cass. 11 agosto 2000, n. 10725, in Danno e resp., 2000, 946  
Cass. 15 marzo 2001, n. 2216, in Danno e resp., 2001, 372  
Cass. Civ. 8 agosto 2002, n. 12012, in Foro it., 2003, I, 168  
Cass. 8 gennaio 2003, n.85, in Guida dir., 2003, 6, 47  
Cass. 21 luglio 2003, n. 11322, in Foro it., 2004, I, 155  
Cass. 26 aprile 2004, n. 7916, in Guida dir., 2004, fasc. 19, 32

Cass. Pen. 23 maggio 2005, n. 19473, in Responsabilità civile, 2005, 1034

Cass. Civ. 28 settembre 2005, n. 18919, in Mass. Giust. Civ., 2005, fasc. 7,8

Cass. Civ. 27 ottobre 2005, n. 20908, in Responsabilità civile, 2006, 601

Cass. Pen. 24 gennaio 2006, in Resp. e risarcimento, 2006, fasc. 7, 74